2

ARCHIVIO
STORICO
COMUNALE

ARE
1/4

ACQUAPENDENTE

40
33
60
173

Statuto di acquapendente

Trascritto dalli originali

Latini e Volgari esistenti

nella segretaria

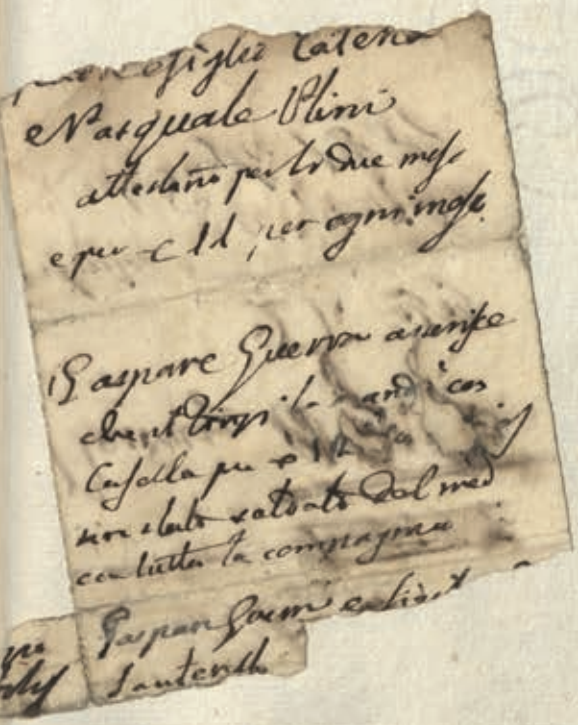

Indice delle Rubriche dello Statuto dell'Acquapendente

del Libro primo del Civile

1. Rubrica prima dell'elezione del Governatore a L.
2. Del giuramento del Governatore ____ 2.
3. Dell'arbitrio del Governatore ____ 3.
4. Che gl'Officiali del Comune osservino i Statuti ____ 3.
5. Del Governatore, come si sostituisce ____ 4.
6. Della pace delle pene del Governatore ____ 4.
7. Del modo di sonare la Campana del Palazzo ____ 4.
8. Che il Governatore non prenda altra Statutem 4.
9. Del Sindicato del Governatore ____ 5.
10. Dell'elezione del Segretario ____ 6.
11. Dell'officio del Depositario ____ 9.
12. Dello spedale di S. Sepero, e Chiesa di Marzapalo ____ 10.
13. Del modo di eseguire le sentenze ____ 10.
14. Dell'elezione de Caratori ____ 11.
15. Dell'officio de Carbadi ____ 11.
16. Del modo di fare i Bandimenti ____ 12.
17. Dell'arbitrio del Consiglio Segreto ____ 13.
18. Dell'arbitrio del Consiglio Generale ____ 13.

18. Delle proposte da farsi nel Consiglio Grande — 18.
19. Che non si facciano leggi — 16.
20. Dei Sindici, e Nominatori — 13.
21. Dei Stimatori dei Dannidati — 13.
22. Dei Soprastanti alle Mura — 10.
23. Che la Città si guardi no Quartieri — 19.
24. Dell'Ufizio de Contestieri — 19.
25. Che gli Abitanti devino fare la Guardia — 20.
26. Che i Forestieri non siano del Consiglio — 20.
27. Dei Portinari della Città — 20.
28. Delle Guardie della Città — 21.
29. Come si paghino i Debiti del Comune — 21.
30. Che si faccia lo Spenlio. — 22.
31. Degl'Ambasciatori del Comune — 23.
32. Che il Sindico debba proveglare — 23.
33. Che non si portino Segni in Palazzo — 23.
34. Che quegli Debiti debba avere la Bollada — 23.
35. I pagamenti del Comune non si facciano in Palazzo — 24.
36. Dei Sindici del Governatore, Priori, e Gonfaloniere — 24.
37. Che il Deposito possa convocare il Consiglio — 25.
38. Che nessuno Consigli contro li Statuti — 25.
39. Che i Statutari possino decidere i dubbij — 25.
40. Del Sindico della Camerlinga — 26.

41. Di quelli, che compiono à Godelle ——— 26.
42. Dell'Officio dei Viaj ——— 26.
43. Che ogni Lavorato Seminij quattro Stara ——— 27.
44. Di far le Forme nelle Possessioni ——— 27.
45. Che non si Alleghi Possessione, senon è Terratico 29.

Del Libro 2.o del Civile

Rub.a 1. Come si devino fare le Citazioni ——— 29.
2. Nelle Cause sopra 50 Scudi si proceda Summarie ——— 30.
3. De Mandati la Cassi ——— 30.
4. Che il Governatore tenga Audienza ——— 30.
5. Come si bandiscano i Contumaci ——— 30.
6. Delle Citazioni dei Forastieri ——— 31.
7. Dell'Officio del Nob.e della Banca Civile ——— 31.
8. Del Salario delle Sentenze ——— 32.
9. Che i Forastieri non siano astretti à rappresaglia ——— 32.
10. Che si convenga il Reale, e poi la Seconda ——— 33.
11. Non si ritenghino Forastieri, debito fatto altrove ——— 33.
12. In Cause miste si proceda circa il Reale ——— 34.
13. Nelle Cause Civili si eseguischino le Sentenze ——— 35.
14. Degl'Artisti, e Artefatori ——— 36.
15. Come si eseguischino i Lodi ——— 39.

16. Che nessuno sia gravato del debito altrui ——— 38.
17. Che il Marito paghi la Dote alla Moglie ——— 38.
18. Delle Doti prescritte in 10. in 20. in 30. anni ——— 38.
19. Di chi non meriti ragione ——— 36.
20. Che non si cauzioni i Pegionanti ——— 36.
21. Che le Donne non siano ritenute in Palazzo 39.
22. Delle restituzioni delle Doti alli Creditori ——— 39.
23. Che non si richieda il debito pagato ——— 39.
24. Che il Lavoratore debba ben lavorare ——— 39.
25. Delle Case Censite, e Livellate ——— 40.
26. Della pena di chi non pagare il Canone ——— 40.
27. Della Mercede de' Notarj ——— 41.
28. Come si devono assegnare le Strade ——— 41.
29. Che non si vendino ragioni contro la Corte 41.
30. Del Salario delli Avvocati, e Priori ——— 42.
31. Come si debbano fare i Segueghi ——— 42.
32. Come si debbano aprire i Testamenti 43.
33. Come si proceda contro gli Eredi ——— 43.
34. De beni, che si danno in pagamento. — 44.
35. Che i Cavalli non si pignino alla Catena 45.
36. Dei Pegni ——— 45.
37. Che le femine dotate, e la Dote non succedino 46.
38. Della Separazione de' Creditori ——— 46.

39. Della Guardia della guadagnia del Marido ——— 46.
40. che i debiti si chiamino Cassi ——— 42.
41. Della pena di chi negaria Notaro, Padre ——— 42.
42. I Lavoradori passino il Terratico ——— 43.
43. Dell'Abreviature dei Notarj ——— 43.
44. Delle Scritture de Mercanti ——— 49.
45. Del giuramento dovuto dà Notarij ——— 49.
46. De i Rettori, de' Giudici, e Medici ——— 49.
47. Della produzione delle Scritture ——— 49.
48. Dei Sospetti di fuga ——— 49
49. Delle Liti fra Parenti ——— 49.
50. Che un Testimo non si debba giurà più d'uno ——— 50.
51. Che si Conceda il Consiglio del Savio ——— 50.
52. Della pena di negare la morte di Parenti ——— 50.
53. Modo di procedere contro debitori di Macellari ——— 50.
54. Do contro i Debitori di Tavernieri ——— 51.
55. Do Contro i Debitori degl' Osti ——— 51.
56. Che le Donne non si obblighino ——— 51.
57. Che negsuno sia Capo della Guardia ——— 51.
58. I Figliuoli di Famiglia non possino Contrattare ——— 52.
59. Delle Donazioni sopra 10 Lire ——— 52.
60. Del Muro Commune col Vicino ——— 52.
61. Che non si neghi la Robba propria ——— 53.
62. Della Strada posseduta da 30 anni ——— 53.

62. Che non si passino Sportule ____ 53.
64. Che le cause si riconoscino in Regia ____ 53.
65. Dei giorni feriati ____ 54.
66. Delle Appellazioni da 50 lire in giù ____ 55.
63. Se cause d'Appellazione si terminino senza scrittura ____ 56.
69. Quando non possino chiedersi Lenocinij ____ 56.
69. Del vendere Possessioni di ricordi del Vicino ____ 56.

Del Libro 8.° dei Malefizij

Rub.ca 1. del modo di procedere nei Malefizij ____ 58
2. della pena de Bestemmiatori ____ 59.
3. Che il Governatore riceva l'inquisitioni ____ 59.
4. Quando si possa procedere d'inquisitione ____ 60.
5. Delle Citazioni nei Malefizij ____ 60.
6. Che le Cause, e Processi si spedischino ____ 61.
7. Quando si proceda frà Parenti ____ 62.
8. Della pena d'chi assalta con Arme ____ 62.
9. Della pena d'chi comincia la rissa ____ 62.
10. Della pena di ricettare i Banditi ____ 63.
11. Della pena della Turbativa ____ 63.
12. Della pena d'dare e ò pugni ____ 63.
13. Della pena d'dare bastonate ____ 64.

14. De chi percuoderà con calci _____ 65.
15. Del modo là tenuti nel dare la Corda _____ 65.
16. Delle parole ingiuriose _____ 65.
17. Della duplicazione delle pene _____ 66.
18. Del Beneficio della Pace _____ 66.
19. Della pena di rompere Case, ò Capanne _____ 66.
20. Della pena de Maliarii, e Incantatori _____ 67.
21. Della pena di chi fugge di Palazzo _____ 69.
22. Della pena di rompere le Carceri _____ 69.
23. Della mitigazione delle pene _____ 69.
24. Della pena di rubbare Canapi _____ 69.
25. Della pena de falsi Testimonii _____ 69.
26. Dell'omicidio, e sua pena _____ 70.
27. Dopo l'anno non si proceda, se non sopra l'Accusa _____ 71.
28. Che i Forastieri che acquistano Beni stabili _____ 71.
29. Di chi offende gl'Ufficiali _____ 71.
30. Che non si tenghi, e ospitino, che quelle Sorte _____ 72.
31. Della pena d'incendiare Biade _____ 72.
32. Della pena de Borsaroli _____ 72.
33. Della pena della Simonia _____ 72.

34. Che i Banditi non si accolgino alla Città — 33.
35. Che nessuno tolga Beni della Comunità — 33.
36. Che non si comprino Beste forastiere — 33.
37. Pena di rompere Palombari — 33.
38. Pena d'guastare i Cupelli — 34.
39. Della pena d'non tagliare herba di Città 34.
40. Di chi ruba Vergini, e Vedove — 34.
41. Dei Sodomiti, e Corrompenti Monache — 35.
42. Delle Condanne da farsi — 35.
43. Come vadino i Processi — 35.
44. Dell'Abolizione ne Malefitij — 36.

Del Libro quarto dei Danni dati

1. = Come si debbino fare le Accuse — 37.
2. = Del modo di mozzare i Castagneti — 37.
3. = Che le Beste non entrino in Castagneti 38.
4. = Che nessuno tolga legna altrui — 39.
5. = Delle Beste grosse che danno danno in Vigne 39.
6. = Pecore, e Capre non entrino nelli luoghi predetti — 39.
7. = Che le Capre non entrino in Vigne — 40.

8= Pecore non entrino in Vigne ____ 90.
9= Porci, e Capre non entrino in Prati ____ 90.
10= Che le Bestie non si accobbino ai Barconi ____ 91.
11= Porci non entrino in Vigne ____ 91.
12= Pecore, e Capre in Stoppie ____ 91.
13= Che non si introduca Bestiame nei fondi Comuni 91.
14= Chi il Vindemmiatore non gerbi pendoli d'Uva 92.
15= Che nessuno appoggi nell'aje altrui ____ 92.
16= Che non si vada ne Campi Seminati ____ 92.
17= Galline, e Anitre in Orti ____ 92.
18= Della pena di Coglier Noci ____ 93.
19= Della pena di Coglier Frutti d'Alberi ____ 93.
20= Della pena di Coglier Paglia ____ 93.
21= Chi il danno stimerà al Padrone ____ 93.
22= Della pena di guastare Porte, e Cancelli ____ 94.
23= Che non si ammazzino Bestie altrui ____ 94.
24= Che non si taglino Alberi, e Rami ____ 94.
25= Quando nel D.D. è incerto il Giannificante 94.
26. Del Danno dato in Orti ____ 95.
27= Del Danno dato in Maselle ____ 95.
28. Fra Parenti non si paghi pena ____ 95.

29. Della pena d'rubbare Colombi ____ 96.
30. Che non si riempino le forme altrui ____ 96.
31. Porci in Prato del Comune ____ 96.
32. Che non si rubino Pali, ò Viti ____ 96.
33. Del danno personale in Vigne ____ 96.
34. Del danno dato in Piantoni ____ 97.
35. Che non si dia fuoco alla Bandita ____ 97.
36. Del danno dato da Bestie grosse ____ 97.
37. Della pena di portare Pomi immaturi 97.
38. Della pena di mozzare le Siepi altrui 97.
39. Le Bestie sotto diversi frutti ____ 98.
40. Che i Porci portino rere alla Chiocciara 98.
41. Che i Cacciatori portino paglore, e Vigne 98.
42. Delle Colte maliziosamente Robbate ____ 98.
43. Delle Siepi da mozzare ____ 98.
44. Del portar Legna, e Formaci ____ 99.
45. Che non si levino Spine in Siepi ____ 99.
46. Della pena di cavare Grotte ____ 99.
47. Della pena di portare Grotte, ò Crelle 99.
48. Della pena di portare Agresta ____ 99.
49. Che i Speziali portino andare alle Vigne 91.

50. Delle Bestie, che vanno à Maremma ——— 91.
51. Dell'Ingiurie da farsi ——— 91.
52. Della pena della Quintadama ——— 91.
53. Della pena à' quelli, che Osservatori ——— 92.
54. Delle proposte nei Dannidati ——— 92.
55. Delle Ordarme, e Ordazioni ——— 92.
56. Che non si vada à robba d'altri ——— 92.
57. Che non si faccino Frutti altrui ——— 93.
58. Del Dannodato in Vigne ——— 93.
59. Che non si portino via viti, e pendi ——— 93.
60. Che le Bestie non rodino le Siepi altrui ——— 93.
62. Dell'Aje da farsi ——— 94.
63. Che i Pastori portino pene le Mandre ——— 94.
63. Li Minori d'otto Anni non paghino pena ——— 94.
64. Che non si tolga Paglia altrui ——— 94.
65. Del Dannodato in Canneti ——— 94.
67. Che non escano dalla Città Legna, e Carbone ——— 95.

Del Libro quinto dell'Arte

Rub: 1. Del modo di provedere ——— 96.
2. Della mezza Canna, e Saperto ——— 96.
3. Del peso de' ferri, e delle Monede ——— 97
4. Della Stadera del Commune ——— 97.
5. Dell'Arte de' Macellari ——— 97.
6. De nuovi Fornaioli, e Leggi ——— 99.
7. Delle Carni Morticine ——— 100
8. che non si vendino Carni in giorni proibiti 100
9. Delle gravezze de' Macellati ——— 100
10. che non si conducino Beste da Famiglia 100
11 che non facciano Lordure dentro al Macello 100
12. Delle Carni di Caccia ——— 100
13. che non si venda con Bilancie non giuste 100
14. De' Consoli degl'Albergatori ——— 101
15. De' chi vende il Vino a minuto ——— 101.
16. De' Lebbrosi degl'Osti ——— 103.
17. Dell'Ordinazione delle Misure ——— 103.
18. De' Debitori del Vino a minuto ——— 103.
19. che non stia Bettola aperta di Notte ——— 103.

20. Del Vino forastiero ——— 104.
21. Delle Vendemmie ——— 104.
22. De' Consoli dell'Arte della Lana ——— 105.
23. Della Lana da mettersi ne' Panni ——— 105.
24. Del non tirare Panni Carsagnini ——— 105.
25. Dei Tiratori ——— 105.
26. Di chi non può far panno ——— 106.
27. Dove si vendino i Panni Carsagnini ——— 106.
28. Che non si dia à filare ai forastieri ——— 106.
29. Di sgombrare i Vasi del Guado ——— 106.
30. Dei Rettori dei Dottori ——— 106.
31. De' Consoli de' Mulinari ——— 107.
32. Del giuramento de' Mulinari ——— 107.
33. Del peso del Grano, e Farina ——— 109.
34. Che non si levi acqua à Mulini ——— 109.
35. Quando non si possa Macinare ——— 109.
36. Di annunciare le feste ——— 109.
37. Giuramento de' Fornari ——— 109.
38. Che i Fornari possino cuocere le Legne ——— 110.
39. Che possino andare doppo il Corso a Sciano ——— 112.
40. Di non filare nel Forno ——— 110.

41. De Consoli de Calzolari ____ 110.
42. Non si vendino Pelli in Strada ____ 110.
43. Che i Calzolari facino l'Arte nel Rivo. 111.
44. De' Consoli de' Vasellari ____ 111.
45 Che non si guasti verun Vaso ____ 111.
46. Che non si vendino Tegole ____ 111.
47. Che gli Orti possino comprare Biade. 111.
48. De' Quarenghi, e altre misure 111.
49. Della pena di scoprire i Roghi 111.
50. De' Barbieri ____ 111.
51. De' Coro Solari ____ 111.
52. che nessun Artigiano sia Casaldo ____ 113.
53. Che non si semini la Soma delle legna 113.
54. Che i Fenili possino esser fatti ____ 113.
55. Che non possa esser Biade ____ 113.
56. De' Soldi de' Lavi ____ 114.
57. Che si guardino i Seminati dalle Jene 114.
58. Non si legnino Bestie col merco altrui 114.
59. Che non si guastino Maneggiabori ____ 114
60. Che si possino fare le Mande ____ 114.

61. Dei Qualiatori ____ 115.
62. che non si faccia Cenere, e Calcine ____ 115.
63. Di chi percuote Bestie altrui ____ 114.
64. Della Vendita dell Erbatico ____ 115.
65. Di Passibò del fiume Paglia ____ 116.
66. Della Gabella del Pane ____ 116.
67. che cosa non paghi Gabella ____ 117.
68. Di Mercati da farsi ____ 117.
69. Quello viene al Mercato non paghi Gabella ____ 117.
70. Della Processione della Madonna Stmà ____ 118.
71. che ognuno possa andare alle Mura ____ 118.
72. Le Strade presso le Mura siano belle ____ 118.
73. che non si fabrichi nelle Mura ____ 118.
74. che le Porte del Palazzo stiano aperte ____ 119.
75. Delle Possessioni, che non pagano Dazio 119.
76. Delle Cose esenti da Dazj ____ 119.
77. Salario degli Officiali della Comà ____ 119.
78. che il Depositario renda i Pegni ____ 119.
79. che la Comà non dia impegno ____ 120.
80. Della Conservazione dell Armi ____ 120.

91. Della riverenza al Sm.o Sagramento ____ 121.
92. Chi possa andare di notte ____ 121.
93. Come si deve vendere la Calce ____ 121.
94. Che i Dottori non abbino più giornali 121.
95. Che ognuno corra al rumore ____ 122.
96. I Priori portino la franchigia ____ 122.
97. Non si facciano Statuti contro il Ben Comune 122.
98. Guardie di notte devono denunziare ____ 122.
99. Non si portino in Città i Morti in Campagna 122.
100. Della pena di cacciar sotto, e Sassi ____ 123.
101. Non si cinga Serraccio avanti Case ____ 123.
102. Non si scodoli Canape nel Paese ____ 123.
103. Chi prende un Dazio, non prenda l'altro ____ 124.
104. Della pena di mutarsi il nome ____ 124.
105. Delle Feste da riguardarsi ____ 124.
106. Del Ponte di Prato Vecchio ____ 124.
107. Consoli di Pistoia ____ 125.
108. Che i Sarti rendino gli avanzi ____ 125.
109. Macellari, e Pizzicaroli osservino le Feste ____ 125.
110. Del Salario dell'opere giudiziarie ____ 125.

Del Libro Sesto degl'Estraordinarj.

Rub: 1. Del modo di procedere negl'Estraordinarj —— 119.
a. Dei Ceri, che offerisce il Comune —— 119.
3. Dei Ceri d'S. Maria delfiore, et Agnese —— 119.
4. Delle Processioni di Cà la Paglia —— 119.
5. Delle Processioni di Cà la Paglia —— 119.
6. Del Cereo d'S. Maria Maddalena —— 119.
7. Che si doni un Carcerato ai Balestrieri —— 119.
8. Non si vendino Stabili à chi non paga Dazio 130.
9. Non si stendino panni in Piazza —— 130.
10. Non si facino Corderie in Prato del Comune 130.
11. S'Anaffe, e Orbe non stiano in d.o Prato 130.
12. Che non si vada dopo il terzo suono —— 130.
13. Che si aggiusti il Ponte di Paglia —— 131.
14. Non paghino Carri, e Ponte —— 131.
15. Che non si facino Pesche in Paglia —— 131.
16. Del Venerdj Santo —— 131.
17. Non si levino l'acque dal suo Corso —— 132.
18. Dove si devino gettare l'immondezze —— 132.

19. Non si vendino Case à chiunque pagi Dazio — 182
20. Non si vendino Stabili prego ai Confini — 183.
21. Non si chiami nessuno alla sua Osteria — 183.
22. Della pena di portar Armi — 183.
23. Che i Casadi non entrino in Camera — 184
24. Che si Casino fare i Pegni — 184.
25. Che non si pianga Morto fuori di Casa — 184.
26. Della quantità della Cera nei Mortori 185
27. Del modo di Cavare la Cera — 185
28. Che ognuno scopi avanti la sua Casa — 186.
29. Non si getti Cenere in Strada — 186.
30. Non siano Chiavi che vicino ai fonti — 186.
31. Dei Cavalini da macinare — 186.
32. Che non si tenino mietitori Lalla Semina 186.
33. Non si portino Cerchi fuori di Città — 187.
34. Non si compri Pegni, e rivenderli — 187.
35. Non si giochi à dadi, e Carte proibite — 187.
36. Delle giornate fatte nel gioco — 189.
37. Che non si prenda, ò non renda guardia 189.
38. Che non si Cacci con Cani — 189.
39. Come si vietano fino, e Paglia — 189.

40. Che non si giuochino Picioni ____ 139.
41. Che i Speciali non medichino in Fiera ____ 139.
42. Che il Pane si venda alla Piazza ____ 139.
43. Del modo di cuocere ____ 139.
44. Non si occupino le Strade publiche ____ 140.
45. Li Bagani non permettino Meretrici ____ 140.
46. Che i Casaggi del Comune si rimmurino ____ 141.
47. Che si conservi la forma di Regimbo ____ 141.
48. Che non vadino Porci per la Città ____ 141.
49. Non si gettino Immondizie nella Fossa ____ 142.
50. Si pulisca la Piazza del Mercato ____ 142.
51. Dove si gettino Bestie morte ____ 142.
52. De Pontili sopra le Strade ____ 143.
53. Non si occupino Rivi del Comune ____ 143.
54. Del modo di fare la Guardia ____ 143.
55. Che gli Ebrei non entrino in Camera ____ 144.
56. Della Larghezza della Strada Vicinale ____ 144.
57. Che non si facciano Cordure in Piazza ____ 144.
58. Non si facciano Cordure nelle Fontane ____ 144.
59. Che non si facciano Cordure nel Rivo ____ 145.

60. Non si facino Cordare in Strade publiche 145.
61. Che i Forastieri non entrino in Città — 146.
62. Dei Pastori della Corte Vacine — 146.
63. Che la Banchiera non possa vedere 146.
64. Lana, e Lino dati à lavorare — 146.
65. Del Forno della Chiocana — 146.
66. Non si metta Basto in giorno di Festa 147.
67. Non si impegnino denari nel gioco — 147.
68. Dei Confini con i Vicini — 147.
69. Che si accomodino le Strade publiche 147.
70. Che nessuno abbia due Offizj — 149.
71. Medico, e Mro di Scuola eletto dal Consiglio Gale 149.
72. Priori, e Deputati non siano ammogliati — 149.
73. Priori, e Deputati non Comparino membri del Comune 149.
74. Se Gabelle si vendino, e delibera nel Consiglio 149.
75. Dello, e dalle di S. Lazaro — 149.
76. Bestie non stiano ha le Mura — 149.
77. Non si vendino Possessioni nella Bandita 149.
78. Non si vazoli Cacio, e Le Città — 150.
79. I Forastieri siano trattati come di Lazaretto 150.
80. Che non si cavi Rena presso le Mura — 150.

91. Non li giochi à palla nei Tetti della Chiesa ——— 150.
92. Che li Sanesi non comprino beni della sua Chiesa 150.
93. Che non li rubbi Pesce nelli Fiumi alcuni ——— 151.
94 Che ogn'uno faccia l'Orto ——— 151.
95. Del modo d'ygajare le Ygne delli Sotti ——— 151.
96. Che non li ritenghino Stami alcuni ——— 151.
97. Che non li straggassino dà Acquajendo, ò Semifo 151.

Fine della Rubrica dello
Statuto

Capitoli del Danno dato ——— 151.

Fine

Dello Statuto d'Aquapend.e, Libro primo del Civile: Rubrica prima

Dell'elezione dell'Ill.mo Governatore.

Si stabilisce, et ordina in vigore del presente Statuto, avanti di venire à determinare ciò, che deve essere in osservanza inviolabile, che in questa Città d'Aquapendente deve essere chi governi, e l'amministratione della Giustitia, il quale secondo la consuetudine de' Luoghi vien chiamato Sig.re Conte, Podestà, ò Commissario, e noi chiameremo chiameremo Governatore. Vogliamo dunque, che nel Consiglio generale d'un Maggio doppo, che sarà entrato in Officio, ò Carica un Governatore si debbino eleggere sei altri Uomini, e ciascheduno Quartiere, i quali abbiano facoltà di eleggere il Governatore, che essere. Questi Uomini così eletti subito terminato il Consiglio predetto saranno unitamente portarsi alla Chiesa di S.ta Maria, e di lì alla Sagrestia, dove invocato l'aiuto d'nostro Signore Giesù Cristo di comune Concordia facciano fra loro una scelta di Uomini idonei, e fedeli alla S.ta Romana Chiesa, e Capaci della Dottrina

E' giusti consiglieri si giunga à partito uno à giustificare
à loro piacere, e sfogliando si giungerino a uno stu-
allo Scrutinio, e quello avrà più voti, e verrà confermato
d Breve d'N. S. s'intenda giusto Governatore di giuga a
Città, dunque chi concorrerà à giuga Carica dovrà giurare
Fedeltà, e ubidienza al meno quindici miglia dalla
Città, e dopo sei Mesi del suo Officio dovrà astenersi il
Governo, e non giurare più ammesso al medesimo se non
passati cinque Anni, e i suoi Officiali non possino
fermarsi, se non passati sei Anni, i quali giurino
duranno nell'Officio sei Mesi. Facendosi per informa
differenza, tutto quello saranno detti Statuti sia
nullo, e di niun valore, et il Depositario del Comune
non dia à simili soggetti, ne quali non concor-
rano le sudd. formalità, alcun Salario, e non
sia lecito ad alcuno giurare, o Confederare in
contrario sotto pena di venticinque lire giu-
una volta, e persona, che contrafarà, e sia le-
cito ad ognuno denunciare i Contrafacenti, il
quale guadagnerà il terzo della pena. E giu-
to primo Capitolo sia preciso in forma, ne
si possa togliere, ò sospendere d alcun Consiglio,
ne d qualsivoglia Cagione.

Rub.a 2.

Rubrica 2a

Cap. 2.

18

Del Giuramento del Governatore

Stabilimo, et ordiniamo, che il Mag.co Governatore nel principio del suo Officio à piedi delle Scale del Palazzo della giurare sopra Sancta Dei Evangelia in mano del Cancelliere d'mantenere, e conservare tutti gli Huomini nelle Loro ragioni, et osservare i presenti Statuti, ordini, e Consuetudini legittime, et far venire innanzi al Depositario Comunitativo tutte l'Entrate senza veruna diminuzione, o longezza di tempo, e contrafacendo caschi in pena di cinquanta Lire da pagarsi al Comune del suo Salario, e sia tenuto nuovi Statuti, Ordini, giurare sulla Loro osservanza, e siano tenuti difendere le ragioni delle Chiese, Spedali, Vedove, Pupilli, e Persone miserabili, ai quali sia favorevole, non volendo esso, che i suoi Officiali ricevino regali da veruna Persona, durante il Loro Officio. mangiare, e bere con alcun Cittadino in pregiudicio della Città sotto pena al Governatore di Lire venticinque, et di Lire 10. ai suoi Officiali, restando ciascheduno in libertà di poterli liberamente denunziare. Il Depositario del Comune pagherà al Mag.co Governatore ogni fine di S. Pavoli l'anno Lire duecento Pisani per

due Mesi posteriori, ove cessando giurare l'ultimo giorno
del suo Sindicato sarà Sindicato; abbia ancora la remissione
delle pene ed bannidati, e quattro Famigli all'ordine
ove Sarà, approvati però dà Sig.ri Priori; sia ancora di
uedo ricevere al Banco ogni giorno giuridico, e rendere
ragione à chi la domanderà, secondo disponeranno li Sta-
tuti, e le Consuetudine del luogo. Sia similmente tenuto
nel primo Mese del suo officio andare alla Chiesa di S. Ange-
lo vicino al Palazzo cinque libbre d'Incenso in offerta, e
nel fine del suo officio stare al Sindicato avanti ai suoi
Sindici, che uniranno dovranno pagare del suo
Salario. Sovrà ancora il Governatore nominare, e
predestinare le Contribuzioni, e Capitoli, che farà la Com-
munità in tempo del suo officio. Sia poi proibito
detto Governatore il Sigillo, e Confalone della Città
sotto pena di Cento lire, e i Sig.ri Priori mutare
detto Confalone sotto pena di 25 lire, e quella pe-
nalità sia valida, e ferma, nè possa rimuoversi
per alcuna causa, ò motivo. Sia tenuto ancora il
Governatore mandar fuori ogni giorno i suoi
Officiali à guardare i Beni delli Cittadini, &
che non succedino danni in pregiudizio d'essi);
il medesimo ò non possa inquirire, nè conoscere
Conoscere

di Deputato del Comune, quello grado al suo Officio di Comandare senza alcuna licenza delli Sig.ri Priori sotto pena di venticinque lire da esserli in fine del suo Sindicato. 18

Rubr.a 3.

Dell'Arbitrio del Sig.r Governatore

Quando il Sig.r Governatore comanderà alcuna cosa, sia ciascuno tenuto subito ubidire sotto pena di venti soldi, quando poi comanderanno i suoi Officiali, che non ubidiscano paghi soldi dieci, purchè i Comandi siano per Causa di Malefizio, la mancanza, o Extraordinaria, ma la pena della Ubidienza non passi passare quella del delitto commesso; e che non abbia luogo nelle Cagioni, e le quali qualche uno non comparisce à rispondere à quel che Proveggo, nel qual Caso si osservi la forma delli Statuti nel condannare, ma debbia pagare la sua pena, come anco vogliamo, che non si possa comandare alcuna Cosa, che sia contraria alli presenti Statuti, intendendo, che i Comandi siano dati in Scritto, e non in voce, altrimenti non obligano alcuno alla pena della Ubidienza, e l'istesso intenda di Comandi, che farà il Cancellino.

Rubr.a 4.

De gli Officiali del Comune osservino li Statuti

Statuimo, & ordiniamo, che le presenti Leggi fermino, che il Governatore pro tempore, e suoi Officiali siano obligati osservare i Statuti, Capitoli, & ordini fatti, e da farsi in Consiglio dalla Comità con debito potere loro fatti, e per noi mandone alla pena di lire 50, e di 25. al Cancelliere del Comune di denari, & quelli prodigendo, che osservi i predi Statuti, e niuno non debbi volerli osservare ogniuno nella pena doppia, e che debbano osservare ogniuno nella pena doppia, e che debbano osservare ogniuno nella pena doppia, e che debbano

Rubr. 5.

Che il Governatore possa sostituire un altro Uffiz.

Statuimo, ordiniamo, che il Governatore, volendo
andare alcuna sua Cittadina Campi colla licenza del Consiglio, o di
Loro superiori, o partire della Città, o suo Distretto, possa
in suo luogo sostituire il Camerlingo, overo un altro degli
Officiali, che faccia, e eserciti la Carica del Governo, nel
modo stando; e comandamento, ed disponga in esso

Rubrica 6.

Della parte delle pene, che tocca al Governatore, e Officiali

Se alcuno contra il tenore della presente Statuto qual-
che pena incorrerà, quella pena sarà comessa al Governatore, e suoi
Officiali, e Famegli, che questa e simile pena di quelle con-
dannerà, pene sarà tale, e per ordine del suo Officio
tanto e con effetto pagare al Camerlengo del Comune, e delle
pene vecchie, e condannerà li Malefici, o danneggiatori nelle
cose avere con alcuna, e il Camerlengo le riceva, non
gli siano ammesse, e pene legittime. Disponiamo ancora, che
non sia lecito alli Governatori, e suoi Officiali ripetere
pena alcuna delle pene ad essi spettanti, ed rimettere
in quella ad la pena del Comune ai Camerlenghi, e chi
contrafarà in alcuno de' essi pene li Governatori, e suoi Officiali
cadino in pena di Lire

senza diminuzione da ritenersi dal loro salario, ò sij Prioni, che saranno, non possino in alcun modo sarcendo il presente Capitolo, ò ordinazione sotto pena d'perdere il loro salario, e stiano stare al sindicato.

Rub.a 3.

Del Modo d'sonare la Campana d'Palazzo.

La Squilla ò sia Campana del Palazzo del Governatore si debbi sonare la sera con intervallo d'tempo da una volta all'altra, e la terza volta debba sonare, e ritocare dopo le due ore d'notte, e dij non suonare la terza volta sia tocato con Arte, ò tempo Cenne, non incorra in pena alcuna.

Rub.a 4.

Che il Governatore, et Officiali non prendino alcun Stabile?

Stabilimo, et ordiniamo, che il Governatore, et Officiali suoi non debbano tor sotto alcun Censo, dono, ò pregiera d'alcuna cosa, ò Beni loro, ò d'interposta Persona contro la forma d'alcun Capitolo de presenti Statuti, ò alcuna scrittura, Processo, ò Sentenza da veruna persona sotto pena d'L.S. cinque al Governatore, e tre cinque agli Officiali da ritenersi nel loro sindicato, e l'istessa pena incorra ancora qualunque Persona, che pregasse il Governatore, et Officiali, benchè

minima

cosa in dono, e le Scritture, et Atti Civili, e Cause debbano
sopra tempo giacere con alcuna del Notaro à riserva d'ciò,
che disponerà Statuto, e che Causa non sia Commissaria
e Delegata contro la forma delli presenti Statuti, si tutti
siano nulli, e non tengano di ragione.

Rubro 9.

Del Sindicato del Governatore.

Statuimo et ordiniamo, che i Priori pro tempore siano
tenuti, et obligati tri giorni avanti, che termini l'officio
d'ciascun Governatore far estrare à sorte quattro Sindici
delli imborsolati tra i Sindici del Gov.re, e quelli così elletti, et estratti non siano publicati fino, che non venirà
il primo giorno del Sindicato, e quel dì, che comincia il Sindicato, la mattina mandino per li Sindici, che dovranno comparire avanti i medemi Priori sotto pena di
25. lire per ciascheduno, che contrafarà, salva sempre
l'eccettione legittima, e giurerannio in mano del Giudice
d'esso Cone, e dipendente il Sindicato secondo la forma
delli presenti Statuti, quali Sindici eleggino
un Assessore, et un Notaro, se vi sarà bisogno, i quali
saranno tenuti sotto pena di Cento lire Sindicare,
rendere ragione ai detti Officiali nel tempo di quattro giorni sopra ciascuna petitione, querela, che sarà data
contro i medemi, o per parte della Città, o di

di qualunque persona particolare, ò altra ingiuditione fatta da
medesimi indici, la quale in in ogni modo li debano fare,
ò il notaro scriverla, e ricevere tutte, e qualunque petitione,
e querele darne, e di propria autorità assolvere, ò con-
dannare il Governatore, e suoi Officiali nel termine di
otto giorni da nominarsi dal giorno della deputatione all'
Officio di esso Governatore, e tanto il medesimo, che suoi Fami-
gli siano tenuti sotto vincolo di giuramento, e l'Cancel-
liere stare in Casa, auti il Palazzo, non avendo petitione
alcuna, e avendone alcune stare otto giorni, render
conto dell'amministratione del suo officio e delle cose dele-
gate, e fatte contro la giustitia, ò contro la forma de
presenti Statuti, come di ragione sono tenuti. E
i detti Giudice, Indici, e Notaro debano aver
loro salario dieci lire da levarsi dal salario del Gover-
natore, e le dette dieci lire non pagando, ò omet-
tendo detti Giudice, Indici, e Notaro, quello di più ol-
tre detti dieci lire non debbano levarsi dal salario del Governa-
tore, e suoi officiali, quando siano condannati, ma
non essendo condannati, il detto debba pagarsi
dal Camerlengo del Comune, e detti Ministri, e
Cancelliere

diano d'donea sicurtà di pagare detto salario, e d'ogni quello 22
in cui saranno condannati. Il Sindico poi, ed il Nodaro sino denuò far bandire, e publicà, e luogi soliti più volte, che qualunque persona voglia querelare, ò dare alcuna petitione contro il Sud.o Governatore, et Officiali debba comparire avanti d'loro infra lo d.o spatio di giorni sedici, e nel d.o termine l'he fanno intimare, perque le cose petitioni e querele, altrim.ti passato d.o termine non siano più sentiti, e le d.e petitioni possino farsi in consilio parole dè reggimenti del Nodaro del Sindico negli atti. Nel detto spatio, che averà detto Governatore, et officiali non s'intenda, che sia alcun termine, nè possino cessare domandare, e le occorrerà, che alcun officiale si partisse avanti il tempo, e non volesse stare al Sindicato, allora il nuovo Governatore, e Priori siano denuò mandare un Andacciatore al luogo, dove è il Sud.o officiale, ò dove si sarà ritirato, e domandare che il medemo sia forzato venire, e stare al Sindicato, e rendere ragione della mala amministratione del suo officio. E questo capitolo stia sempre fermo in modo, che non possa levarsi q alcun consiglio, ò parlamento

to

da sotto pena di cento lire. E li alunni di detti Uffiziali commettessero qualche malefizio il Governatore sia tenuto di loro alla pena suddetta, e finalmente, ai delitti, e fatti in tempo d'Uffizio, ed il tenore dell'Omune sia tenuto dare la posizione anche il Governatore, suoi Uffiziali, e Famiglia tenendo parenza all'Avocato, e Camerlengo della Comunità, ed il Mag. delle riformagioni sia tenuto sotto vincolo di giuramento, e l'altre Are leggere, e Volgarizzare il Capitolo ai Lini di, quando gli dà il giuramento, e quello medesimo ordine di avere in qualunque Sindicato di fanno di Cancelliere, e Uffiziali della Guardia rispetti al Cancelliere, e Uffiziali della Guardia rispetti ne del loro Uffizio, non avendo più riferma, ed il Salario di Sindici del Cancelliere vinti otto lire per ciascuno, e non più, e Mag. loro e pero ancora abbia luogo nelle riferme del Consiglio, e Cancelliere.

Rubrica 50.

Dell'Elezione, e Uffizio del Segretario

Statuimo, e ordiniamo, che i Signori priori, e Gonfaloniere di Mag. avanti alfine dell'Uffizio del Sig. della Comunità debbano proporre in Consiglio, e nel Consiglio [illegible] elezione, e uno [illegible]

pusto sindo le due parti d'Voti, il quale sia tenuto ogni 23
re in libro amantico, e publico nello giorno d'otto giorni
doppo le elezioni, che si prenderanno del Consiglio
grale, e particolare chiamandi, e ordinabandi, e questo
libro sarà sempre in segretaria, e sia tenuto descrivere tutti i Consoli, che si faranno in d.to Consi-
gli secondo la forma de predetti statuti, e doppo
si sia letto, e stato il vinculo d'giuram.to di giù dovrà
scrivere in libro tutte l'entrate che dovranno veni
re in mano del depositario in ordine, e distanda
colla Causa, e che si paghino col nome di chi le deb
bano, in modo, che di nè abbia piena no-
tizia, qual libro poi nel fine dell'officio del depo-
sitario dovrà consignarsi à suoi Sindici. Dovrà si-
milm.te descrivere in altro libro tutti gli Istrumen
ti della Comùn con tutti i patti, e capitoli sotto
pena di dieci lire, e di più sia tenuto scrivere i
nomi di tutti quelli, che si appellano da Processi
sentenze criminali, tutte le Cedole Mistiche, e gli pro
cessi e tutte le memorie con quel di più gli verrà comm.
dato da Priori, e tutte le faccende della Comùn singu-
rum descrizione. Sia tenuto ancora custodire, e conservare
pagare, dove

gratiade, et altra q.ual fatiga cinque soldi fino à Cen-
to Lire, e da Cento Lire in su dieci soldi, e non più. Sia
tenuto ancora fare Inventario d'tutti i privilegij, of-
tensioni delle Comità, nè giova partire, e remotta
se fuori tempo Citenga dè Prioni, ò del Consiglio, nè pos-
sa ricevere salario alcuno, se non del Depositario gra-
ll'ordine scritto dei Prioni, altrimente sia tenuto
alla restitutione del doppio. Sia tenuto ancora scrive-
re tutti i Calasti, e Statuti q.ue ora si leggono, e co-
veniranno riformare. Sia parimente tenuto osservare
Capitoli de' presenti Statuti, e nel fine del suo officio
sarà al Sindicato, et altra del Depositario Carta, Can-
dele d'Cera, e d'Seo, et inchiostro, che bisognerà
alla Cancelleria. Sia ancora tenuto scrivere
in libro à parte tutti i Sindicati, che si faranno
e Vendite, Sorgioni, e tutti gl'instrumenti del Pub-
lico sotto pena d'Cento soldi. Finalmente sia tenu-
to sotto pena d'Cento soldi. Finalmente sia tenu-
immediatamente, salva l'estrattione dè Magistrati
se servirà, ed offitiarà in cosa parte dalle se
gretaria, acciò, che ognuno possa vedere sotto
pena d'Vintiquattro Lire, et à suoi Commandi
ciascuno ubbidisca sotto pena d'dieci soldi

Rubr. 11.

Rub.a 11.

Dell'Offizio del Depositario

Statuimo, et ordiniamo, che il Depositario della Città debba intervenire assieme colli Priori, cioè in ciascuna Balla il Priore vi sia uno Depositario, e li cari d'uno di siino tre Mesi, come è contenuto di sopra insieme con i Priori giuri d'esercitare fedelmente l'uno Offizio, e habia per suo Salario Fiorini sei di Carlini il Mese, e non più, et alla fine ma vengano date l'entrate della Città, che si le scriveranno nel libro di qualunque ragione et habia autorità di comandare a chiunque loro pagare qual vuoglia cosa, che non ecceda di Palazzo sotto pena di dieci soldi per ciascheduno, che non ubidisse, nel Governatore, e suoi Officiali, possino far pegno à arbitrio de detori, che pagarà di Palazzo, e fin tanto non avrà pagato quello che deve, e stano i debitori tenuti sempre dare quello sono debitori. Deputino il Depositario ricercare tutti i denari della Comunità, e specialmente delle Condanne, Gabelle, Dazj, e Collette, che si riscuotono, e pervenghino nelle sue mani, quali subito riceute faccia sempre indugio descrivere ad entrata del Segretario, e quelle non possa spendere

spendere

spenderà, tenendo secondo la forma de' presenti Statuti, ò di comando de' Priori deputato per il suo Officio sarà tenuto consegnare il libro in mano de' suoi Sindici, e suo Notaro, e consegnare in mano del nuovo Depositario tutto il denaro, che gl'resterà in mano infra termine di sei giorni doppo la scadenza del suo Sindicato, il quale dovrà stare, e tutte le cose annotare, e dell'entrate, e spese fatte a suo tempo. Tenga parimente il Depositario registrate nel Not. tutte le partite scritture, e giornali spettanti al Banco alla Parte, che gli sarà prodotte senza alcun premio. E del medemo spenda per quel che sarà tenuto per l'ordine de' Priori, ò del Consiglio, e non lo faccia, e abbi cura del Palazzo, intenda spese del suo, e la Comità non possa, nè debba abbonarglielo. Debba ancora far bandire tutti i pegni, che gli pervenono alle mani, a' quali non sarà riscosso nel termine di cinque giorni, quali pegni possa vendere à roba, che si rivendano più di quello non sarà del debito colla Comità, il di più si restituisca al Padrone de' pegni. Deve il Depositario esercitare il suo officio da per se colla propria persona, e quando impedito, ò non volendo

do-

do, il Consiglio deputi un altro in luogo suo. Sia lecito
al depositario andare nel Mese di Luglio con due Consi-
glieri alli Signori di Provisioni espe-
ssi, e da quelle havere i frutti in quantità sof-
ficiente à pagare i debiti, e Dazj che à medesimi
sono, quando vedranno esser espediente. Sia tenuto di pagare
li Deputati del depositario, pagare la provisione al
Governatore, e Segretario di due Mesi in due Mesi
posticipatamente, di modo che nel fine del suo Officio
ne restino due Mesi da pagarsi, il Sindicato, che si
deve fare, il quale dovrà andare a giudicare,
con i due Sindici, ed vedere la ragione d'altri salarj,
e denari pervenuti nelle loro mani sotto pena di
tutti i danni che loro. Stabilimo ancora, che il Depo-
sitario in tempo del suo Officio non possa comperare
alcuno, o altro di vile, ne per comperato, ò non
evidente necessità, et approvata, sia astretto di
pagare tutti i suoi Creditori della Camera, secondo li
suoi comandato dalli Priori, e sia diligente al
Cancelliere à riscuotere le Condanne di Malefizj,
Donativi, et altre entrate ordinarie, e straordi-
narie della Camera, et anco i nomi di Debitori,
quali giusta il costume al pagamento consa-
gnerà al Governatore, e suoi Officiali, acciò pos-

so

...a carico d'ogni Deputione, sia tenuto il
Depositario di mandare volta al Mag.to, e Canc.ria
dopo, e Prioni, e Consiglio giorni, e giacca, in loco
tempo, e del Cap.to ricevere il Giornale, che farà
la mostra de suoi Officiali, e Famiglio, e quale farà
scrivere dal Do Cap.to, quale approvato, secondo pa
verà al Do Depositario sotto pena di dieci Lire per
volta contrafatta = Dovrà esso visitare ai Comandi
del Prioni, e comparire avanti d'ogni volta
sarà ricercato, ancorché non abbia una legittima
Lugo. Sia poi obligo del Cap.to in principio dell'
Officio del Depositario leggerli, e notificarli il pre
se Statuto sotto Lire dieci di pena, e de dopo
de Statuto sotto Lire dieci di pena, e de dopo
dario per mettere un boccale d'olio nella, Lam
pana del Palazzo, ò Scola del Governatore, e Lam
el Cap.to Candele Cento, Fuchiero, Cera, e Tovaglie
per Sagrestia, e il suo Officio = Avrà altresì il Dep.to
Statuto piena autorità, e arbitrio di fare adu
nare il Consiglio quando sarà comandato
da Prioni, ò Consiglio Speciale, e non Comu
nità, il che dopo potrà fare, quale il Governato
re negasse di fare adunare, e le proposte da
lui in esso di alcuna Cosa, sul quale
quale

qual Capo resta avvà il Capo del Governatore, e tanto 26
quello fatà fatto, e risoluto in d.o Consiglio, ancorà
abbia Capo, come si dissorse stando l'Ufficio Governa
tore sospeso, non ostante qualsivoglia cosa in
contrario. Rubrica 12.

Dello Spedale di S. Lazaro, e Chiesa di Mazzalo.

Il Governatore più ampiore di ogni requisizione
di Soprastanti, o di Priori, sia tenuto proporre
in Consiglio le ragioni di S. Lazaro, e la differenza,
che hà la Comunità con detti di Mazzalo, e stando
i Capi di Sindicato, e tutte le ragioni della Com.tà
con ogni qualsivoglia Persona, e quello verrà risolto
in d.o Consiglio ancora, ed abbia piena firmità
di, e ogni persona compellare in favore di det
te ragioni del Publico sotto pena di So
lire, e ogni giorno di Festa, che dispongare fare,
si faccia à spese della Comunità, quali Capi deve
osservare il Governatore sotto pena di 25 lire.

Rubrica 13

Del Modo di seguire le Sentenze

Sia tenuto, et obligato il Sindico far mandare ad esse
cutione le sentenze date, e la Comunità creditrici, e personali,
dopo che saranno

ne passato in Giudicato, cioè dopo i dieci giorni non essendo appellato, l'ingegno di Siena, la Sentenza sarà confermata dal Giudice dell'appellazione, sopra la quale Sentenza non possa passi alcun atto, o determinazione alcun Officiale, ma sia lecito ai Priori dare il termine ai Condannati di venti giorni, e non più a pagare. Il Consiglio possa rimettere in tutto, o in parte la Condanna con proporta, che viene auttata con due parti di Voci, e non altrimenti, sotto pena di lire cinquecento per uno, che vi proponga in Consiglio la grazia di fare, che debba con effetto pagare in mano del Depositario del Comune di Capoccio, e se non sarà pagato, la grazia, che si farà non vaglia niente, e i Priori, che la consentissero a partito, e i Consiglieri, che la vincessero condanno ciascuna pena di lire cinquecento per ciascuno. Il Capoccio così pagato s'ammetta conto alla parte del pagamento, che devono fare la grazia ottenuta, quali capoccio, se fossero stati pagati, e la grazia concessa tutto il benefizio s'intenda sempre pagato in sulla della Condanna, e del Depositario non possa per alcuno modo pena. Nei Malefizij altrove s'intenda o'rinda ottenuta alcuna gra

già la D.a Consiglio, se non sarà vinta già la Parte alle quattro parti de' Voti del Consiglio predetto, altrimenti non s'intenda vinta.

Rubrica LB.

Dell'Elezione, et Officio de' Cavalori

Gli Cavalori, o uno, o più sopra di numero sieno eletti dalli Signori, come loro parerà, et all'uno di essi sarà data quella provisione, e salario, che parerà à detti Signori, quali subito, che saranno eletti sieno tenuti andar fuori ogni giorno, et osservare, che non si facciano danni sotto pena di x. soldi per ciascun Cavalore, o sia Guardiano, et accuseranno qualunque persona, o bestia, che trovaranno à far danno, e ciascuno di loro stia creso col suo giuramento sino alla somma di xx soldi, e con un testimonio sino alla pena di cinque lire, e con due testimonii sino à qualsiesi quantità. Debbano ancora detti Guardiani riportare in termine di due dì, e riferire le invenzioni per gli Officiali sopra ciò deputati, e facciano scrivere il nome del Padrone della Possessione della mediana Possessione, della Contrada, e Confini di essa, il nome del Pastore, del Padrone delle Bestie danneggiate sotto la medesima pena de' Consiglieri di stare a mano del Cancelliere, e Officiali degli Accusati siano ammessi

ne sufficienti, e l'alcuno fosse accusato in qualche
sua Pertinenza propria, ò fosse differenza del luogo
del danno, sia tenuto il Guardiano andare di nuovo
al luogo, et ad ispanza della parte, li sia fatto
dare di nuovo il giuramento, altrimente la sua
accusa s'intenda nulla, et avanti di dare l'accusa
deve il Guardiano andare al luogo del danno, e par-
lare con i Pastori delle Bestie, non vendono, ò
Pastori sia lecito ai Cajabori condurre le Bes-
tie alla Corte, altrimente l'accusa non vaglia;
e li alcuno delli sudd. Cajabori commettesse frau
de nel suo officio, ò nell'accusa di qualunque modo
caschi in pena di 15 Lire da pagarsi in mano
del Camerlengo. Sia anche lecito alli Cajabori, e
sui Officiali, quelo vanno al loro officio entrare
in Vigne, et altre possessioni, purche non fac
cino alcun danno, che li saranno danno, lasci
no pagare la pena di soppia contenuta in Sta
to Capitolo, e ciaschuno possa accusarli, e sia
creduto come di medesimi Cajabori

Rubrica 44.

Dell'officio de Castaldi

Il Castaldo, ò Balio del Comune s'elegghino dalli
Signori, come di sopra si dice, per tempo e salario,
che saranno di patto con loro, e giurato sarà di
nanzi

del Sessio Statuto Casadi giurino d'esser il loro ufficio fedel
mente, e senza inganno. siano tenuti andare alle Cita
tioni nelle Cause avanti il Gio. e suoi Ufficiali, e sicondo
alle loro relatione, potendo esercitare ogni ufficio, che s'
appartenga alla Casadaria con buon maniero, e modo
le Case, che gli vengano commesse con le predette clausule
sia tenuto pendere soldi 20 e debbano avere li denari
ciascuna Citatione dentro la Città, e Burgo miglio in giro
no de denari 4 luna, e la cavalcatura miglio in giro
ni 8 Miglio, come hanno preso il pagamento di ciascuna
Citatione vinti soldi, e ciascun Leguto soldi dieci denari
4 bandimenti l'Persone particolari 10 denari, e non
possino più domandare pegno di alcun pegno fatto in e
secutione senza licenza del Consiglio, ma il giorno
medesimo, che faranno il pegno debbano portarlo
al Mastaro del Comune à tale effetto deputato, che
di Pegni debbi un Bastardello giurato sotto
pena di 20. soldi, dove la ricevuta del Salario, e
della esecutione del pegno, quando non si trovasse.
E debbano poi i Stanolini Saddili giurati in e
secutione, dovranno depositarli presso una Per
sona sicura, e sufficiente della Città da giudicare
della Corte, o della Parte. Le Citationi, e relationi
debbano fare

parlo ad istanza di qualunque Persona, e dirimo ad
dire al Governatore, Priori, e Cancelliere sotto pe
na di perdere il Cor. salario. Per i quali bolla, e Co
mandi ordiniamo a tutta parte, e non più di quello
si legge, e leggi fatti ai Particolari.

Cap.o 15.

Del Modo di fare i Bandimenti

Il Nonciello, o Banditore dovrà leggere il Con
siglio, oppure dai Priori, e per il principio del suo
Uffizio piglierà in mano del Segr.io il processo del
mendo, e del fare i Bandimenti, che si vorranno
comporre nei infrascritti luoghi publici cioè = il pri
Bandimento dovrà fare a piedi della Scala del
Palazzo del Governatore, dopoi nel Quartiere di S.
Lorenzo, ove farà dei Bandimenti, il primo nel
Principio grosso sopra del Canale, il secondo
nella Strada, che và al Poggio del Gragiano, il
terzo nel Borgo vicino alla Porta del Mercato,
e in Capo al Corso, che và alla volta d'S. Angelo
al Moro, dopoi nel Quartiere S.a Maria fare i
Bandimenti, il primo nella Strada avanti la
Chiesa di S.a Maria, il 2.o in Capo alla Strada della
Mercatale il 3.o in Capo alla via, che và adri
tura in Piazza, il quarto avanti la Chiesa
di S.a Piero, il 5.o circa la Casa di Giovanni

di

di Jacomo. Dopo nel Q.t. S.to al primo Corpo di S.to Pietro, che và alla Croce, il secondo in Corpo al Corpo, che và alla Marca, più, e l'altro al Primo che và alla Porta di S.t Leonardo, fino à tutti al Q.t S.t Vittoria in Rè Lucchi, primo avanti la Casa del Pigombo, secondo nella Piazza della Porta d'S.t Angelo, e l'altro à Capo la Piaggia d'S.t Angelo del Mercato. Dei Sindimenti, che farà, e i Patricolari delle due Lire sol.i e le cose pred.e si osservino inviolabilm.te sotto pena di 50 fl.

Rubr.a 16.

Dell'Officio, e Ufficio del Consiglio Segreto.

Stabilimo, e ordiniamo, che il Consiglio Segreto, ò Speciale si cavi dall'imborsolati del Consiglio, e quello sarà ordinato nel far del Bussolo, e quelli, che saranno destinati à comporre il Consiglio Segreto nel principio del loro Officio dovranno comparire à requisizione di Priori in Udienza avanti ai med.mi sotto pena di soldi cinquanta per persona, e volta, che contravenirà, e debbano giurare in mano del Cancellier d'Arme, e fedelm.te amministrare, e ordinare le faccende della Città, e Luoghi, e Stato, e fare le cose utili, e salutifere, e proficue, e inutili, e pregiudiciali. Possano ancora quelli Consiglieri del Segreto coll'assistenza de Priori

si ordinano, e stabiliscono tutte le proposte, che
saranno fatte nel Consiglio generale, e quello, che
sarà stato dal detto Consiglio autorizato, e che resti li voti
fia nato, e terminato, à riserva d'diminuire del
tutto pena, e Casso d'Malefizij senza licenza
del Governatore della Provincia, e del Consi-
glio generale, delle quali pene si prohibisce prima
il Capitolo del detto Statuto come sia lecito, nè possino
fare alcuna spesa senza licenza del detto Consiglio
generale giusta il suo tenore, e forma, e che alcuna
parte del sudetto Consiglio sia vinta, e balle,
convinto si intenda del spatio nel fine del Consigli
seguenti, facendosi altrimente non ostante,
senza la medesima Parte, e Consiglieri non possino
proporre conferma d'alcun Governatore, e
suoi Officiali, nè dare effetto veruno ad
alcun Sugrino, nè donarli Arme, ò Confalone
della Comà sotto pena d'50 lire per ciaschuna
Parte, che la proponerà, e del 25. per
ciaschuno Consigliere, che consentirà in alcuno
de sudetti Casi, e balle riserva, ordinamo in ogni.

Rubrica 51.

Dell'Arbitrio del Consiglio generale

Stabilimo, e ordiniamo, che il Consiglio generale senza
impedimento d'alcuno

& alle quelle Persone, che saranno à ciò destinate nella Con-
fessione del Bussolo, stato quello ouero à fare, e risolutione
fatende della Cittadà al d.o Consiglio con due parte d'Voti
vaglia, e due parte di fiena ragione, non ostando qualsivo-
glia Corso in contrario. Dovranno anco quelli, che nella
Confessione del Bussolo saranno destinati Consiglieri nel
principio del Corso Officio alla presenza del Governador,
e Prioni nella Sala grande del Palazzo giurar in mano
del Cap.lo del Sacro d.to Consiglio, e fedelmente in ogni pro-
posta ouer Capitolo l'abile della Cittadà, come ancora
d'intervenire al Consiglio ogni volta sarà richie-
sto, e non opportune causa del Publico, ne fare alcuna
spesa senza evidente necessità, e utilità, ed onore
del med.o e della Città. Il Consiglio poi sia
di quaranta Consiglieri presenti nel Consiglio dà
fare almeno, ed ogni delliberatione, stato quello
si proporrà, e verrà vinto con due parte d'Voti
cioè di fiena ragione, e Consiglieri si intendino
quelli, come saranno agl'Vomini, che passano
il Bussolo, e nessuno sia chiamato al Consiglio, nè
gli si dia parte, ò voto del numero de Consiglieri
ni electi, e deputati, e di meno de Consiglieri

ni

ne' monisteri, possino i Priori d'quel quartiere mandare un altro
al Corpo ordinario, il quale sia tenuto venire al Consiglio subito
che sarà chiamato, sia i Gonfalonieri di Compagnia tenuti
ciascuno di loro sotto pena di fiorini cento d'oro per
ciascuno di loro, e ciascuna volta, che mancassero
e i Signori, e Collegi, e Ufiziali siano tenuti fare esecuzione contro
e' mancatori a requisizione de' Priori senza che di
questo ne possa nascere alcuno impedimento, riservato sempre
questa condizione, che quando i Priori, e Gonfalonieri
e Priori, e quando il Governo, in ciò negligenti cadano
in pena di soldi cinquanta per uno del loro salario, ne'
quali non possa nel Consiglio, o altrove alcuna proposta, la
quale non sia stata prima proposta, e vinta nel Consiglio
legato, e detto quelle cose, in che si richiede l'autorità
autorità, e arbitrio de' Priori, e Consiglio Legato
e occorrendo della Città sotto pena di mille libre
di ciascuno Priore, che contrafarà, e ciascuna volta
che contrafarà, che compellano, e contrario a
osservanza delle suppliche, e Memoriali dati
per qualunque grazia, quali si richiedano al go-
verno de' Priori a goderne la sua Consiglio
e provedere.

Reuerso

Delle Proposte da farsi nel Consiglio grande

Statuimo, & ordiniamo, che le proposte si facciano nel Consiglio grande prima siano state udite nel Consiglio de Pregadi, & la maggior parte di lor Signorie, e Signori, e siano tenuti i Sig.ri Prior, & Procuratori far il Consiglio, & il bisogno nello Vscir di mezo di giorno andar radunarsi insieme in Sopraudienza col Consiglio Grande, & fare lettione dal Leggio di esse Proposte sopradette, sopra le quali douranno consigliarsi, e similmente à parte per parte, & cosi, e quale, che sia detta proposta si metta al Consiglio grande, ponga la sua palla nella busola rossa del Si, & chi non giacerà la ponga nella nera del No, e quelle saranno in vn Cesto, & le sue parti i Voti si mandino al Consiglio grande, & sia auanti poi il Sig.r Gouernador, e Signori facciano bandire il Consiglio, acciò il giorno seguente ciascun Consigliere al suono della Campana si ponga al Consiglio sotto la pena de d'Oro. Il giorno seguente poi facciano sonare la Campana del Palazzo da Capo di quell'hora, che piacerà à Loro Signorie

con

con l'intervallo di tempo la una volta all'altra, doppo
il Secondo, e poi tutti suonino la Campana dicendo=
Sei Consiglieri venite al Consiglio colla mano di Dio= e
così radunati li Consiglieri il numero di 40. compilata
la Consulta ridotta al numero di due Consigli all'Instesso
tempo alli detti Priori, Gonfaloniere di Giustizia
e Priorista adunati nel Consiglio Segreto, fatta prima
l'invocazione del divino aiuto, e letto con voce
alta, chiara, e intelligibile, auis ciaqun Consigliere
poscia capite, le quali con due dissi Gonfaloniere
si levi in piedi, e dica= Savi Consiglieri avete
inteso la Proposta letta dal vostro Cancelliere sopra la
quale si domanda in nome della Città, che
voi diate buon Consiglio= di poi postosi a
sedere, il Cavaldo dica ad alta voce= Sei Consi-
glieri à Consigliare col nome di Dio= e allora sia
lecito à ciaschedun Consigliere sopra la Proposta,
come si dichiarerà, se li tempo del Caso, che questa
non si levasse à Consigliare, allora li Priori facci
no sapere la risolta, in una delle quali si
ne sono le risolte, in una delle quali si
scrive qualche cosa, e dice= Cancino in
fiamo, e quando vedrà che saranno tutti in
sala, gli chiamino un Consiglieri, e il
Cavaldo pigli una delle due

Pri-

ficiale, che le sarà scritta d'ord.no Consiglio vada
à Consultare cogn.a la proposta sotto pena d'Once
10 di là ne sarà fatto, ne possa partirsi alcuno
dal Consiglio sino, che non sarà finito sotto qual
si voglia pretesto, ò colore sotto pena di pro. 10 di ò di Giu
sia tenuto ogni uno tutti i detti di Consiglieri cogn.a
la proposta, e poi leggerla ai Giu.ti Primi, e qual Con
sulto, che sarà medesimo sarà giudicato più utile, e
Conda quello seguirà à partito, e poi leggerla à Giu.ti come
gli sarà comandato dà Giu.ti Primi, doppo che seguirà
no à partito di cendogli dal Giover.e ò Giu.ti à chi piacer
il Consulto fatto la detta dal Consiglieri, metta la sua palla
nella Ruzzola rossa del sì, e dimon piace la mes
nella Ruzzola bianca del nò — e doppo vista, e rauolta
la nella mano del nò — e doppo vista, e rauolta
Palle, sia tenuto il Giu.ti numerare tutte quelle
si sarà ottenuto le due parti di palle quello
si ottenuerà sarà preso per vero. Volgiamo ancora
che il med.o Consiglio accadendo qualche caso nuo
o Atto, si possano quelli proporre, e per cosa
repentina, ed importante, di Consiglieri mettino
subito due le mani nella Ruzzola, quando met
teno la palla, facendo cadere la palla
in quella cosa si piacerà seguendo sotto pe
na

ma l'Cinque Soldi. Quando poi il Consiglio sarà
nell'Amministrazione, e Consulta, non sia lecito ad alcuno
di parlare, nè impedire il suo detto alla pena di 5.
Soldi. Di più vogliamo, che Decreti, Ordini, e Statuti
nostri del Consiglio, se non saranno giovevoli, e forse
l'Statuti siano valevoli, e fermi, siano, che non
siano revocabili, ma stando ciò, che saperà giovevole,
modo, e forse l'Statuti non si possa revocare,
e subito fermezza perfetta, e ciò non si os-
servando, e contrafacendo quello, che sarà sta-
to fatto non vaglia, nè abbia forza di ragione, e
che il Governatore sopra ciò debba mandare
due pena di 25 Lire, e quando si consiglia
qualche cosa, ovvero non consigliare via abbia
facoltà, purchè non sia in Consiglio sotto pena
di Cento Soldi.

Rubrica 19.

Che non si lavorino legna, nè si diano, nemeno
gli Officiali, e Soprastanti di quella Città non faccia
no condurre legna, nè domandino alla Comunità
del Comune somari in pregiudizio tempo di pagando
ogni uno Capraldi, e Casatori portino sopra legna
nella Macchia del Comune sotto pena di 25. Lire
e ciascuno de Consiglieri, e Cancelliere Uffi-
ciali della Guardia Capraldi, e Casatori della
pena di Cento Soldi e ciascheduno, ogni qual
si Officiali

si voglia volta, es ogniuno possa andare col guadagno della sua
parte della pena, e sarà tenuto segreto, dovendo Sud.i
Officiali, e le cose predette stare al Sindicato, e Sindici dovran
no scrivere nell'inquisizione, quelli, che saranno negligenti
in adempire le cose predette cadino ciascuno di Sindicato in
pena di soldi cinque per cadauna diminuzione.

Rubrica 10.

Dei Partitori, e Terminatori

Stabilimo, es ordinamo, che ciascun anno nel Mese
di Genaio predetto eleggono d'altri Officiali del Comune
di Pago l'anno eleggono quattro Partito
ri, ò Terminatori di detti Homini di ppa Città,
es in ogni partizione, quale il Minore provocarà il
Maggiore à ppe d'ambe le parti nelle cose com
merci, e civile pena, e richiede le parti debbano
d.i Terminatori andare personalm.te al luogo della
differenza, es abbiano dalle parti il loro salario, e la
cui miglio in dentro lire soldi sei denari cinque,
cinquanta, e là cui miglio in su cinque soldi cinquan
ta Homine. Delle cose finite fuori della Città
là due soldi, es cui soldo dentro la Città, e tanto abbia del
suo Notaro es abbiano autorità, e arbitrio di terminare
come à

Coro giacerà, avendo prima giurato in mano del Sig.re del Comune del Coro fedele Officio, e bello ciò, che dà medesimi verrà stabilito terminato, e fatto, vaglia, e tenga, & piena ragione, e ciascuno debba stare tacito, e credendo, ed ubidire alla loro partizione, e terminazione sotto pena d'fl. cinq., della quale pena la metà sia del Comune, l'altra metà di med.mi Partitori, della quale osservanda, e che conseguit. abbino luogo nel presente, e nel futuro. Quali Partitori si eleggeranno dal Nob.: che vorranno, il quale scriva tutte le cose pertinenti al loro Officio, che durerà un anno intiero, e terminato si eleggeranno gl'altri come sopra.

Li quali giudicano, & quale si sempre caduta mai quale si determine, o terminj, gli mancasse, o vi fussero altri segni, o confini diversi da quelli posti dai Terminatori, cada in pena di fl. cento da pagarsi senza alcuna dilazione, ed il Governatore debba ingerirne, punire, e condannare chi contrafarà, e avrà il rip.o della pena.

Rubrica.

Dei Stimatori di Danni dati

Li Stimatori di danni dati, dal Coro Nob.: si eleggano ogn'anno nel Mese di Gennaio, ed quali fin

questi dovranno giurare la fedeltà del loro officio. Da-
vranno i Stimatori à requisizione d'chi li interessarà an-
dare à stimare qualunque danno, ò sia manuale, ò d'Bestie
ò sia dentro, ò fuori della Città dopo tre giorni, da saranno
ricercati, e d'chi Governatore sia tenuto dentro un Mese
farli pagare dalla loro mercede, e la stima del danno, ò do
saranno raccolti i frutti del medesimo anno, essendo ò dan-
nodato la possessione, siano questi forzati di fatto à pagare
il danno, e la stima, secondo sarà stimato dalli Stimato-
ri suoi: i quali ognuno di loro salario, e ogni stima
sia cinquanta soldi in meno soldi di cinque, e da 50 sol
l'in giù soldi 5. e l'oltre il Mag.co loro, che le sentirà
rà, e chi averà fatto il danno dovrà pagare di detta pe-
na, e la stima del danno. Il Governatore poi, e suoi
officiali siano tenuti, e obligati à requisizione de
suddi Stimatori costringere i delinquenti personalm.
alla soddisfazione del salario de fatto, e all'emen-
da del danno à chi l'averà ricevuto secondo la stima,
come sopra fatta, e di stime devono registrarsi in
libro del Mag.co acciò sempre ne sia notizia, e sia
anche officio del Governatore quando sarà
richiesto mandare i Stimatori à stimare
il danno, e danni, che sopra fatti, quali si
redano

medemi dovranno risiedere detto luoco giorni sotto pena di
10. Soldi p ciascaduno di essi dovranno essere quattro,
cioè uno p quartiere, e debbano esser Mag.ri che
servino le Cause appartenenti all'Officio, e habbia
cinq Soldi p ciaschuna settimana, e s'intenda servire
no dal Sep.to della Condà

Rub.a 15.

De Soprastanti delle Mura

Stabilimo, e ordiniamo, che i Soprastanti, e Officiali
sopra le Mura, e opere del Comune portino com
mettere, e locare le cose che uno altro appartenenti
no ogni anno nel Mese d'Genaio, e habbiano giuro
ordinio, e podestà di comandare a tutte le Persone
tanti all'Officio loro, e facino un Libro, e descri
no conto delle opere date al Comune in dempolo, e
ciaschuno sia tenuto obbedirli sotto pena di 10
Soldi da pagarsi da fatto al dep.to giudice, e il Gio
venatore d'essa fatta esequtò sotto pena di S. li
se li debbano tenere del suo salario, e di più debba
no requisizione di Soprastanti mandare il suo
Nott. a procedere contro quelli, che non avran
no dato opera, e obbedito ai loro comandi sot
to medesima pena. Il salario poi dei
Soprastanti sudd.i sia ripartito in arbitrio de' Rettori,
del

che essi non portino vitture, ma chiamarsi contenti.

Rub.a 13.

Che la Città si divida in Quartieri.

Stabilimo, ed ordinando, che subito fermiamo la Città d'Aquapendente in quattro Quartieri, cioè il Quartiere nel modo seguente, cioè il Borgo, cioè la strada, che và dal Castello nuovo alla Porta, che và al Borgo sino alla Torre della Pescara sia un Quartiere, e l'altro Quartiere S. Maria, l'altro Quartiere S. Vittoria, come mette Via d'S. Angelo del Mercato alla porta della Piaza, dal Borgo le Capanne verso la Cava, e dal vivo dell'acqua, e fonte di Ripondo. Del Quartiere della Piaza d'S. Angelo del Moro sino alla Maria Cappellone, e di sotto alla porta d'avanti alla Piaza d'S. Lorenzo. Il terzo Quartiere sia detto d'S. Lorenzo, che principia dalla Piaza di S. Maria, e tira sino alla Piaza d'S. Leonardo, e dalla Piaza d'S. Gio: sino alla Corte d'S. Pietro, e d'S. Leolero alle Case, e Abitazioni sino al Borgo sia il Quartiere d'S. Gio: e ciascuno, che abiterà in detti Quartieri dove và descrivere a nome i suoi Beni, pagarne i Dazij, e fare in esso tutte le funzioni,

fatto

sotto pena di Lire 10 soldi, e così il Governatore dovrà procedere nel fare l'elezione de' quattro Uomini di quartiere ciascuno, li quali ordinarà le Riune in quella parte, e modo, che ciascuno faccia le sue sufficienze personali, e Casa d'Uomo, conforme si costuma.

Rubrica 25.

Dell'Officio de Catasteri

Stabilimo, et ordiniamo, che ogn'anno nel Mese di Genaro si eleggino quattro Buoni Uomini uno per quartiere, e si dichino Catasteri, e sopra il Libro del Comune, giurino in mano del Luogotenente l'esercitare il suo Officio fedelmente, e senza frande, e detto Officio sarà di 10 anni in 10 anni, e viene colli suoi Giurati rinnovare il Catasto di tutte le Case immobili delle Persone, et Uomini della Città, tanto dentro della medema, quando fuori, con conferma, e alienare i beni secondo le contingenze à loro piacere. Dovranno ancora una volta al Mese far bandire per la Città, se alcuno vuol levare, o porre qualche cosa alla sua Casa, la faccia avanti di loro in luogo deputato, e letto, e giurato, che sia la Casa col consenso delle

della

delle parti abbia forza, e vigore d'ogni ultimo dominio
dalì sarà posta. Si poi alcuno mostrasse qualche
giusto titolo sopra qualche possessione, che non sor-
te descritta nella sua Città, sia lecito ai Catastici
di provela, con far giurare la parte, che
verrà descritta da possessione, e della Città, ove
risieda sempre in presenza, ò Nott. che essi Catas-
tici potranno eleggersi buono, e sufficiente à tal
effetto, quando giudicarano, e sia loro
ed il Nott. abbiano per mercede un Ducato per cias-
cheduna parte, e possessione delle quali descrive-
ranno de Catastici, uno del Nott. e l'altro
all'Erario di quattro Ducati ordinando, che le
le parti de Catastici si levino, e consegnino di
mano d'altro Nott. non abbino ingerenza alcuna,
acciò le scritture cadino in mano d'ogni persona.

Rubrica 25=

Che gli Allibratori devino fare la Guardia

Ciascuno allibrato, e forastiere abitante nella Città
da lui mossi in poi quando non sia all'altrui servi-
gio sia tenuto, e obligato fare la Guardia, salve
sempre, e sempre, che saranno gli altri ordi-
ni della Città sotto pena di quaranta

da

ad obligo qualsivia volta, che sarà scritto, e comandato per nome nostro dirà, quando non vorrà legitima causa sup.a dispor.e di dover ad alcun Consiglio ad alcuno non sia tenuto à giurar officio pu-
blicale, simile vogliamo di quelli, che sono giu-
ti, e servitio del Comune

Rubrica 26

Che i forastieri non siano di Consiglio

Acciochè quella Città venga ad esser retta, e gover-
nata, ordiniamo, e vogliamo, che nessun forastiero
possa esser di Consiglio, se non sarà abitato più
in quella sua famiglia 3 [10] anni conti-
nui, e vi possieda al meno di valor di 50 li-
re, e mai sarà alcun forastiero privo delle
sud.e Condizioni eletto, ò chiamato ad alcun Offi-
tio, quello sarà sia nullo, e di niun effetto
come Consigliere ad alcun Consiglio, cada in pe-
na di lire 10 il Governatore per ciascheduno, e
cacciato dal.o Consiglio in quella Città

Rubrica 27

Dei Portinari della Città

Perchè la Città sia sempre conservata dalli ordi-
niamo, che ciascuna Porta di quella habbia due Portinari,
Uomini buoni, e

e fedelissimi amanti dello Stato di S. Chiesa, i quali tengano le Chiavi delle Porte dentro il giorno, cioè di notte, e siano quelli eletti, o dal Consiglio, o dà Priori, i quali saranno descritti dal Nost: nell'Libro delle memorie. Dovranno i Portinari a cenno comprendere tenere le Porte Comunque, e la mattina a ora per tempo aprirle, la Notte poi non dovranno aprirle mai senza licenza de' Sig.ri Priori, e del Nost. della Guardia medesime nè tempi sospetti sotto pena di X. di S. Lire, e quando vanno a tenere, ed aprire le Porte giurarranno tenere l'arme sotto pena d'esclusione. Di ordine per della Città giuriano, che parimente aprire, e tenere le Porte quando volte saranno comandate dentro il giorno, e fuori di notte. Vogliamo ancora, che nessun Officiale forastiere, che si trovasse dentro la Città possa comandare, o astringere li Portinari ad aprire ad alcuna persona di notte senza licenza de' Priori sotto pena di 500 lire e nella medesima pena incorra chi sopraglierà, o contrafarà le chiavi ad alcuno de' sud.i Portinari quali giudo devono aprire le Porte di notte ai devino essere presente detto, e deve

che sottoscritta di sua Mano, e che gli Priori gli consegnerà, dar se ne debbi Fede, non dovendo avere Luogo alcuna Eccezione di Salario de' med.i Fornari sia ristretto all'arbitrio de' medesimi Priori, quali Illustri siano, e sieno tenuti à questa Riforma prestare Giuramento, come è stato, e costumato.

Rub.a 28.

Delle Guardie della Città

Stabiliamo, et ordiniamo, che gli Consigli generali, e speciali nei tempi soliti, e quando dalli detti Priori, e Collegi sarà richiesto, debbano essere otto Uomini buoni, e prudenti, i quali abbiano autorità d'ordinare, e comandare, e provedere le Guardie necessarie per la Città, come sarà parso a' med.i Consigli, otto quello verrà fatto dalla Determinazione delli d.i otto Uomini, avisando, con i Signori Priori circa la Guardia vaglia, e tenga la giusta ragione.

Rub.a 29.

Come si paghino i debiti della Comunità

Avendo i debitori del Comune di pagare una certa somma di denari, ordiniamo, che il Camarlingo scriva i nomi di essi debitori, e la cagione per che siano obligati alla Somma, la da-

dà pagarsi nel libro delle vicendarie, et in presentia della
bolletta ti apponi di registro, e la somma sottoscritta
100 Lib. finito che sarà di pagare si cancella porta
e li strazzi la bolletta, altrimente sia domandato
più alcuna cosa niente di più, e li trovarà
esser pagato, e li trovasse esser stato pagato
sia in doppia pena di quello avesse indebitamente
dimandato, e più fatto.

Rub.a 30=

Che si faccia Lo Specchio

Perchè molte partite di dazj fuori Sale, et altri debiti del Comune siano indotti à pagare, e che Pubblico non sia defraudato, la presente legge ferminando, che si faccia un libro, che si chiami lo Specchio nel quale si scrivino tutti i debitori del Comune, tanto dazj Sale, e ciascun altro debito, et imposizione sottoscritta. E li Signori i Priori, che non saranno fore di libro, e quelli vi saranno descritti debitori debbano dal Governatore collegarsi di due Mesi in due Mesi al pagamento. Vogliamo ancora, che i Priori ogni volta si adunano essere ufficiali debbino vedere, e rivedere il sudetto Specchio, e trovandosi l'ufficiale essere stato descritto in detto libro

libro debitore sia subito cassato, e levato dall'impiego, e in suo luogo
se ne eleggi un altro sotto pena di dieci lire da pagarsi da
Priori, se saranno residenti, e se non lire altrettanto
di sotto suo di ragione, e fare di loro, e de' loro beni,
come si è detto di sopra.

Rubrica 31.

De' Mandatori del Comune, e suo Salario

I Mandatori del Comune, che vanno a cavallo, e
servizio della Città, non possino pigliare altro
salario, di più, né meno, e non quelle si siano
no date in Nodaio, sotto pena di 25 lire. Si
dovranno questi eleggere da Priori, e Gonfalo
niere, e chi sarà destinato dovrà accettare la ca
rica, sotto pena di 25 lire, e di altro non possa
giustificarsi impedito. Abbiano i detti Man
datori di salario, quando vanno a cavallo,
come segue = E perchè mutano la mattina, e
ritornano la sera abbiano basi 10. Se
saranno fuori un giorno, ed una notte, e
fino due giorni, e una notte di salario, e pa
ga, e vettura d'un cavallo basi 15. il giorno, e se saranno
più di due giorni a ritornare, sia parola
giorno. E poi caminando a piedi debbano avere
quello pare a conto di Priori. Sarà eletto a metà
servizio

giò della Corda con il Cavallo à due piedi, e Calci sotto à 33
Vittura secondo Lungo la volontà del Padrone, pagan-
doli Lungi la Vettura, quando l'imbasciata fia
necessaria, ò utile alla Corda.

Rubrica 31 =

Che il Sindico debba giurare

Perche li Consiglieri non debbano occasione alcu-
na di contrauenire contro la forma de presenti Sta-
tuti, vogliamo, che il Sindico del Comune nel giu-
rare di ciascun Consiglio prodotti, che si haueranno
luogo, proposto, ò partito sopra di quello, che si
contiene alli presenti Statuti, alla
S. Rom: Chiesa, al Sommo Pontefice Rom; nè
contro la pace, e quiete, et honore della Corda, giu-
ri produrre, ouero farsi dal Consiglio mai di mutare
Consiglio contro la forma pred: di detto Statu-
to, ouero in tutto alcuno sotto pena d'Arbitra-
rio di Consiglio ad arbitrio, e nella medema
pena incorra il Sindico, che non adempisca
il quanto di sopra, oltre la nullità del
medemo Consiglio, secondo la prouida forma de-
cretata.

Rubr. 33 =

Rubr.a BB=

Che gli Uffiziali non portino gegni in Palazzo

Statuimo, e ordiniamo, che nessun Uffiziale del Governo, e del Governo, vadino portino Comandare del Castello, ò Rondella, che portino il gegno, e loro, e ciascheduno in altro luogo d'essa, e qualsivoglia de' sud.i Uffiziali sotto pena di 25 lire, ma lasciino custodire i gegni sudd.i al Massaro del Comune, che sarà per ciò deputato alla pena d'10 soldi per ciascuno d'essi Castaldi, che contrafacessero, e perdendosi il gegno siano tenuti all'emenda del medesimo. Li Castaldi sarà fatta perquisizione sopra i Beni stabili, dove fatta perquisizione sopra i Beni stabili, dove fatta perquisizione sopra i Beni stabili, dove

Ghonendo, altrimente non siano ammesse le legittime, e ricevute nella guida d'Ando Lodi. 40

Rubrica 35

I Pagamenti del Comune non si facciano in Palatio.

Stabilimo, e ordiniamo, che non si faccia pagamento alcuno al Depositario, nè egli possa riceverlo se non fuori del Palazzo del Governatore sotto pena di x.o lire, nella quale incorra cadendo il Depositario, e cadendo chi pagò, nè il Governatore, o suoi Officiali possino costringere alcuna persona à far pagamento in Palazzo alla medema pena; nè si facciano fuori, e il Depositario, che riceverà i pagamenti sia tenuto fare le ricevute, dalle quali non abbia luogo in palazzo scritture di Cause Civili, quali il medemo possa ricevere in Palazzo, et in qualunque altro luogo.

Rubrica 36

Dei Sindici del Gover.r, Priori, e Depositario.

Stabilimo, e ordiniamo, che i Sindici del Gov.r, de Sig.ri Priori, Depositario, e altri officiali della Città si debbano imborsolare almeno di quattro, cioè uno di quartiere, alcuni Nob.i quando sarà ordinato del Consiglio Legnago, di quelle, qualificazione

vino à fare in tempo di bisogno, secondo parerà à
Sig.ri Priori. Dovranno i Sindici giurare di esercitare
bene, e lodevolmente l'officio fedelmente, e senza fraude in mano
del Sig.re e loro successori medemi risedere l'offi-
zio di quelli, che dovranno Sindicare 15 giorni
doppo saranno sbattuti, e questi in mezzo della lo-
ro sentenza assolvere, ò condannare, dovendo la
loro sentenza condannatoria, debbano farla de-
correre dal Sig.re e se condannati in termine di
sei giorni doppo data la sentenza siano te-
nuti pagare effettivamente in mano del Depositera
ri, ò Cre, in cui saranno condannati tutto ge-
ne d'dieci Lire p.o del Sig.re dovrà farli pagare an-
che à forza d'esecutione, quando siano non
ci, ed il Cre dovrà pagarli tutta l'assi-
ti quando siano morti sotto pena di
L.S. Cre. Vogliamo in oltre, che i d.i Sindici giu-
che comincino à Sindicare diano il giuram.to
à che dovrà giurare lo suo Sindicato, e scrivin
mano alcuna gratificatione spettante al Comune,
il che intiero adempiino à Conti, e ricogni-
do tutte scritture avuti in mano giusta il lo
che hanno consegnato col suo giuram.to capitino
in pena di cinq. Lire, che se applicano ad medesimi
Sindici ò Nobili

Mag.: e non trovandosi in mano cosa alcuna, ma subito pa-
tualmente eseguito, e medemi Sindici, e Mag.: Governa-
tore con le sue mercede già dette date, e pagarli,
fatta Comda a ripeta del Sindicato del Gov.: che le dov.
mano levare dal suo Palazio, come li è detto altre volte
il Mag.: de' Sudd.i Sindici dovrà leggere al Libro delli
Deffetti di Giudicio, e qualunque altro Provedo
della Comda, e darli in nota al Gov.: e che li spesi
el pagamento, come li è replicato altre volte, e fa-
cendo d.i Sindici, e Mag.: l'adempire à quanto li è
prescritto cadauno pena di X lire, e ciascuno d'essi,
che contrafarà.

Rubrica 13.

Del Deputato per la Convocazione del Consiglio.

Perché potrà darsi qualche volta il caso, che il Go-
vernatore suoi Officiali, ò alcuno, che li faccia il Consi-
glio, e proponga in esso quelli cose, e decisioni,
che saranno di danno, e pregiudicio agl'Interessi del
Comune, e ciò volendo ordinamo, che il Deputato
ciò à richiesta de Sig.ri Primi possa far bandire,
e ordinare il Consiglio grande, e ley vole, et in esso
proporre tutto ciò che gli sarà ordinato dalli
Sig.ri Primi, e Beneficio del Comune, e fare
tutto quello potrà fare il Gov.: se presente fosse,

quando

quando in d.o Consiglio verrà stabilito, e deliberato dis-
si d.o Consiglio vorrà, non ordinando qualunque cosa in
contrario.

Rubrica 30 =

Che nessuno Consigli contro li Statuti

Ordiniamo ancora, che nessuno arbitri, ò presu-
ma di alcuna cosa, e modo consigliare contro
il presente Statuto, e Statuti, e Ordenanze, ò
di confermare il detto d'essi consulta presente ò
medemi sotto pena di X lire, e ciascheduna,
ciascuna volta da esigersi dal Fisco, non ostante
qualità del Palazzo, la pena non avrà pas-
sato la sud.a pena in mano del Podestà, e Ret-
tore pena vogliamo, che d.o Consiglio con
tutte le prossime sudette sia nullo,
nè abbi forza di ragione

Rubrica 31 =

Che i Statutari possino leggere, e dare
Statuti ordiniamo, che ciascuno Podestà, e Rettore
di Fossombrone, che sarà per tempo, debba
in Fossombrone, che sarà dentro, ò non
fosse stato deliberato, possa fare deliberare,
e possi in deliberare degli Statuti, ò delle Ordi-
gioni pare d'essi, e quello dei medemi sarà
deliberato s'abbia di fermo, e debba, come
ogni altra deliberazione vuole approvata dal
Consiglio segnato, degli Statuti mancasse, ò

ò di morte, ò di qualunque impedimento di qualche altro in loro luogo dal Consiglio generale, in godimento del quale siano subito la libertà.

Rub.a 40.=

Dell'Elezione del Sindico della Comunità

Il Sindico della Comunità ò sia uno, ò siano due secondo che sarà bisogno, come li sarà deliberato dà Signori, e quelli con essi dovranno difendere tutte le ragioni, e cause della Comunità con piena autorità, havranno ritrovare tutti l'Istrumenti, e Privilegij del Comune, difendino le cause de confini del territorio contro qualunque Persona, che l'occupasse, e qualunque altro peculio sarà utile alla Comunità.

Rub.a 41.=

De' quelli, che compongono le Gabelle del Comune.

Stabiliamo, e ordiniamo, che qualunque Persona comprerà alcun Provendo, ò sia Macello, ò altro membro della Comunità sia tenuto pagare à detta Comunità in mano del Depositario, e non altrove, e subito che sarà segnato ad esso il Provendo, dovrà dare idoneà sicurtà di pagare come più sopra obligato sotto pena di 25. lire, nelle quali pene incorrino anco i Signori, se non faranno dare la detta sicurtà, e la vendita sia nulla

Rub.a 42.

Rub.a 192 =

Dell'Offizio de Viarj della Corda

Ordiniamo similmente, che nel Mese d'Genn.o
se elegghino ogn'anno quattro Viarj dentro la Città
e quattro fuori, e ciascheduno quartiere nel med.mo
tempo, che se eleggono gl'altri Uomini della Città,
quali cittadi debbiano, giurare in mano
del Sig.r Giud.e, o l'altro Not.o deputando
e tenga banco d'Uno Offizio. Siano tenuti
li Sud.i Viarj tanto di dentro, quanto di fuori
conservare ben gedita, e rassettare le strade,
massime le strade della Porta della Rippa, fi-
no al Ponte d'Paglia, e là quello tiro, segui-
no fino alla Stradella, e fare il che i predi-
ti Viarj in virtù del giurare, capitolo abbiano au-
torità, et arbitrio d'comandare à tutti gl'Uomini
della Città, e fuori d'ya ordinare diecine, e
spendere con licenza de Priori quello stima
ranno necessario à le Sud.e strade, che si debbia-
no accomodare, e chi sarà comandato dà Sud.i
Viarj debbia personalm.te obbedire sotto pena d'x
Sold.i da pagarsi de facto, et il Sig.r Giud.e e fuori uf-
fitiali siano tenuti prestarli agiutorio, et fa-
vore delle pene contro l'inobedienti sotto
pena

pena d'Ll. del Governatore, e Vicario à suoi offiziali. Di poi
tutto ciò sarà dovrà pagare co' denari della Casa tutte
le spese, che haveranno fatto i Viaij coll'ordine di Priori
sotto pena d'X. lire, e della pena, che s'doveranno esigere
dai Trasgressori un 3.° s'applichi à benefizio della Città,
un 3.° del Governatore, Offiziali, e l'altro ai Sudi-
Viaij, della relazione de quali vogliamo si presti fede
la fede, qualunque contrario non ostante.

Rubrica 43=

Che ogni Lavoratore seminii quattro staia ogn'anno.

Acciocchè la Città sia sempre abondante, del gra-
no non abbia à patire, ordiniamo, che tutti i lavo-
ratori, tanto di dentro la Città, quanto di fuori siano
tenuti seminare ogn'anno almeno quattro staia di
grano, salvo qualche giusto impedimento, del Gover-
natore sia tenuto sotto pena d'Dieci Soldi ogn'an-
no nel Mese di Gennaro formare delligenza sopra di
ciò, e trovato qualche d'essi contravenire, sia tenuto
e debbia, e mandar fuori del Territorio con tutta la
sua famiglia, e beni, eccetto, le non più suo prossimi
dal Consiglio, qualunque dispositione in contrario non ostante.

Rubrica 44.

Di far le strade nelle Possessioni.

Perchè è necessario rimediare al danno, provedendo, ch'in
commodo

modo che persona si d'andasse, pagando il nostro Serenissimo Caso delle Strade pattive, e le forme, e Ripieni de Pali che non si usano, che le Possessioni non possano più fruttare non avendo l'acqua libero l'esito, ordiniamo, che qualunque persona d'qualsiasi Stato, grado, e condizione, che abbia possessioni nel Territorio d'Asperg, e specialmente vicino alle Strade pubbliche, o in luogo ove sia declivio d'acqua sia obligato far fare le Forme, e recipienti, quando darà la sua Possessione, acciò l'acqua abbia il suo Corso libero da una Forma all'altra, e così di mano in mano prendere, e dare esito all'acqua medesima finche giunga al suo destinato loco, e Fondo, che si trovi Terreno di Chiesa, il Lavoratore dovrà ricercare il Padrone, perche contribuisca la metà di quello haverà speso in dette Forme, che dovrà poi in Giudicio ripetere avanti al Governatore, o dell'Vomini da deputati dalla Comunità. Ogni variazione del presente Editto, e Chiarezza delle più necessarie, sarà dalle Forme, la Comunità sia obligata ogni anno dentro il Mese d'Agosto in Consiglio generale chiamare due Vomini intelligenti, e Communi di ciò, i quali debbano vedere, e riconoscere i luoghi dove debbano farsi le Forme, e come si debbiano da

lò fare con piena autorità l'emendare, & ordinare
d'tutti il fare le mdame, & i Giurisdicenti far pa-
rire in cinque Iudici di Regola, la metà delli
quali sieno di Iudici Ordinarij, e l'altra del
Giudice di Appellatione, e della Corda.

Rubrica 45. & ultima

Sopra gli alluoghi posessione, & nouà Denario.

Statuimo, & ordiniamo, che nessuna Persona
di Cagiana, ò Forastiera, che sia, ardisca, ò presu-
ma sotto qualsivoglia pretesto, ò colore cacciare à
Lauorare alcuno Luoco di Posessione, & non à
Denario, cioè, che tutti vendere la Corba da,
ove Seminerà, ò vero vendere il Lume, che ve-
nerà al Padrone, eccettuati gli Fimi, & Or-
taglie, quali si possino prendere in affitto, ò in
altro modo, e contrafacendo ciascuno cada in pe-
na di 25. Iudi d'oro da applicarsi la metà al
Gouernatore, & Accusatore, & in questo caso
si possa procedere anche per inquisitione.

Fine del Libro primo del Ciuile

Bello Statuto d'Acquapendente

Libro Secondo del Civile

Rub.a prima

Come si devino fare le Citazioni

Chiunque sarà citato una volta, o due volte alla Casa dove abita, e mezo della Casa del Comune sia tenuto à comparire, nel dì del detta Comparsa, nel quale il Reo è citato fosse feriato, comparisca il primo giorno seguente, e non comparendo nel termine predetto attore sia admesso à accusare la Contumacia del Reo, fatte prima tre Bandi, o oppi del Palazzo, e del Castello le predette cose, e non venga chi risponda per il medesimo, e non venga chi risponda, sia dato all'Attore il mandato della Cosa, o quantità richiesta al debitore, dato prima il giuramento del medesimo che non richiede al Reo con animo di Calunnia, quando non produca strumento, o altra giustificazione, e se il Reo comparisse, quando la quantità più d'una libra, gli opponga il suddetto, quando la domanda

di

di, e divenne l'ordine d'ragne, ma l'altre giro
cuepe Sbromendo, e altra giustificazione altra
si offerja di giuello, e il Reo oltre la spese dello Sbromendo
sia condannato ancora nella quantità, che si
sia condannato ancora nella quantità, che si
contiene in d.o Sbromendo a favore dell'Attore, si
contiene in d.o Sbromendo a favore dell'Attore, si
concede, e al Reo le ragioni di provare dentro il
concede, e al Reo le ragioni di provare dentro il
termine di venti giorni, e si fissa terza sala
termine di venti giorni, e si fissa terza sala
rio, e obbligazione di giuello, e se in d.o termine
rio, e obbligazione di giuello, e se in d.o termine
non soddisfarà, e non opporrà, e provarà con
non soddisfarà, e non opporrà, e provarà con
eccezioni, allora sia pronunciata a favore dell'At
eccezioni, allora sia pronunciata a favore dell'At
tore la venuta da stenti tolta dei suoi beni, e della
tore la venuta da stenti tolta dei suoi beni, e della
cosa addimandata, e condannato nel d.o Istrumen
cosa addimandata, e condannato nel d.o Istrumen
to, e in questo caso l'Attore paghi tre denari
to, e in questo caso l'Attore paghi tre denari
per lira a fisco l'Esecutore, qual esecutore debbia
per lira a fisco l'Esecutore, qual esecutore debbia
pigliare, e non deva pagare la quantità di
pigliare, e non deva pagare la quantità di
quello domanda, e in fine della causa domà
quello domanda, e in fine della causa domà
re si debba il Reo, quando sia condannato nelle
re si debba il Reo, quando sia condannato nelle
spese, e vogliamo, che stabilendo l'Auditore
spese, e vogliamo, che stabilendo l'Auditore
nel provarsi sopra la somma di 20. Soldi si possa
nel provarsi sopra la somma di 20. Soldi si possa
dare il giuramento all'Attore coll'intimazione
dare il giuramento all'Attore coll'intimazione
al Reo, e il primo avanti, che venga si prenda
al Reo, e il primo avanti, che venga si prenda
il giuramento vero, che in caderà pagni di
il giuramento vero, che in caderà pagni di
se non tanto loro sarà dimandazione, e benefizio
se non tanto loro sarà dimandazione, e benefizio

ſie, e dà pagarſi indifferentemente della, per la quale andarà ſpedito
dal Giudice eſſequendo, e ſubridendo anſi alla Corte,
e in tale caſo il Vicedomino riſcuota ſpeſe dal Vincitore,
e tiene il Reo nel principio della cauſa conſegnò il pretio
de quando non pagarà la ſomma di 40 ſoldi, ſia ſiadato
in termine di cinque giorni à pagare, e pagando
la ſomma giurediti, quali ſia aſſolto, tiene aſſolto
il Reo à pagare tanto al Vicedomino, e tanto più
ſi ſpeſe, et alla diſpeſa il Valore di 40 ſoldi.

Rubrica 12.

Nelle cauſe di 40 ſoldi in giù ſi proceda ſommariè
Voſſiamo, che il Giudice, ſia denuo, e poſto nelle cauſe
fino à 40 ſoldi proceda ſommariè, tanto Condenſo
ne l'altra pagne, ſi determinate, e ſoſpeſe il Debi
ne tanto al Vicedomino, e diſpeſe, e tiene la ſomma
le richiede la ſpeſa ritenere nelle Carceri fino
alla totale ſoddiſfazione del debito.

Rubrica 13.

Delle Tenute, e Mandati. Sia data
Poſta ciaſcuna Condemnare comparendo, avanti
la Corte della Tenuta, ò ſia Mandato, ò avanti
che ſia fatto d'ſegno, ò ſia bandito, quelgue dal
ſua Condemnata, ritenere, e ritenere, ritolta
ſi ſenza le ſpeſe all'Attore, ricondotta, fatta

fatta

fossa del Governatore giusta gli ordini del Regolamento, non sia fatto subito, dichiarando, che il Reo non debba più fare altre spese, che quelle spettate nel Mandato, e una sola volta.

Rubrica 4.

Che il Governatore debba rendere ragione

Il Governatore che è tenuto amministrare la giustizia sopra ogni giorno che non sia feriato vi debba al Banco a rendere ragione a chi la domanda, e contro i contumaci non pronunzi la sentenza prima, che non sia passata l'ora dell'udienza, quale dovrà essere matutina dal suono della Campana dell'udienza fino al suono d'Terza, che si farà in Corte: cada in pena di lire 25 volta, salva refezione di danni, che può patire il Prossimo. Vogliamo ancora, che il Not. del Civile sia tenuto descrivere in foglio tutti i giorni feriati, e dare agli giudici, nè quali il Gov.re non darà ridotto al Banco a rendere ragione, et alla di lei scrittura si presti tutta la fede, e il Gov.re dovrà rendere conto del suo Sindicato.

Rubrica 5.

Come si banditano i Contumaci.

Se alcuno sarà quello Contumace che non avrà venuto stabile in gratia

gna Città, e Territorio sufficiente à pagare quello che
ne domandato dal suo Creditore, vogliamo, che il Gov.re
porti bandire dalla Città, e suo distretto, e giornata
de' Contumaci, que carendo, ed astretto à pagare
il suo debito assieme colle spese fatte dal suo Credi
tore, e Li ne ciò il Gov.re e suoi Ufiziali saranno
negligenti cadino in pena di 25. Lire sotto q.to giu
dice Capitolo di Loreto, e di Reo abbia venir in q.ta
Città, che siano sufficienti à pagare quello che
deve, alla relatione di Essi Le Dovrà essere data la fede.

(Rubrica 6.)

Delle Citazioni de Forastieri

Perche la giustitia abbia il suo Corso, e luogo an
che contro li Forastieri, vogliamo, che quando occorra
citare alcuno di quelli debba farsi colla Citazione, che
do da affiggersi alle Scale del Palazzo, ò altro luo
go della Città del Capitolo, ò Tromba, che Re giorni
continui Dovrà bandire à Suono di Tromba, acciò
Li Rei possino comparire à rispondere all'istan
za, e non comparendo lecito il termine spirato
il Gov.re come Contumaci legittimi spedire contro di
essi il Mandato, non ostante qualunque cosa in Cont.

Ruba 5.

Dell'Ufizio del Notaro della Banca Civile

Il Not.o della Banca Civile dovrà essere appresso del Bancale, e nel principio del suo Ufizio giurarà in mano del Segretario di esercitare il mestiere fedelmente, e sarà ordinato fedele, e segreto. Dovrà il Not.o visitare il Banco tutti i giorni giuridici, e non partirsi dal med.mo se non ordinandolo, e licenziando non partirà. Il Governato, e scriverà tutti gli atti, e scritture, che aggarderanno del suo ufizio, e avrà, e terrà la metà delli denari delle Cause, quali denari dovrà porre tutti nel Cesso, e quando li apparirà d.o Cesso del Cancelliere apparirà col d.o Notaro, allora avrà la metà sud.a li riserva, e dovrà mettere in d.o Cesso i denari delle Cause de Carbatti, che saranno i suoi, e mancando di mettere nel Cesso i denari degl'atti, e Scritture Civili, cada in pena di 10 lire, e dovrà far pagare, e riscuotere i denari degl'atti, e tenere con esso un libro autentico sotto la d.a pena, e sia tenuto, caduto nel suo semestre la Madonna del fiore, e quella della Madonna d'Agosto fare un Cesso di valuta di dieci lire in tutto, e offerto alle d.e Feste

Ruba 5.

Rub.a 9.

Del Salario delle Scritture

C31
48

Il Deputato della Corte, ouero il Notaro della Banca Ciuile douranno esigere p. Scrittura, et atti delle Cause Ciuili nel modo seguente. Per ciascuna Citatione, e relatione dodici denari, dall'Offerente d'vn Talle 12. denari, per la consegnatione della Lite 12 denari p. Libra da pagarsi dall'Attore, come al Capo primo d'questo Libro, p. ciascuno Comparendo in Causa 12 denari da darsi dall'Attore, che dal Reo p. ciascuna Audienza il termine dodici denari p. ciascuna petitione fino à 50 soldi, 12 denari, dà quelli fino à cinquecento soldi, e dà indi in poi cento soldi, e dodici denari p. ciascuna Esecutione, e produttione, p. produttione di Istrumenti, p. Comandamenti dodici denari, p. Sandimenti fino à 40 soldi 12 denari, dà 40 fino à 100 cento soldi, e poi p. qualunque summa due soldi, e dodici denari dà pagarsi dall'Attore della Commissione, p. ciascuno Testimonio, e p. ciascun Articolo 12 denari, per publicatione d'Processo cento soldi, p. Sentenza soldi cinque, quali Salarij soldi che si pagano p. quella quantità domandata non passi p. Ragione della Casa come s'è detto nella prima Rubrica. Nap.a 9

Rubr. 9.

Che i forastieri non siano astretti alla fiera

Vogliamo, e Statuendo espressamente ordiniamo, che niuno forastiere, o Mercatante possa à richiesta d'alcuno suo Creditore, per alcuno debito, o quantità di pecunia, essere astretto al pagamento nel tempo delle Fiere seguenti, cioè il Martedì di Pasqua, il primo di Maggio, cinque giorni avanti la Madonna del Pino, cioè alli 25. d'Aprile, il dì della Vigilia, il giorno della festa, et il giorno doppo la Madonna d'Agosto, e tutto il tempo della fiera di Sutri e Canoi, il Giovedì, e Venerdì Santi, e li seguenti dì tutti tempi, ciascuno sovenendo, alcuno di detti tempi ciascuno possa, e debba pigliare, nè in detti tempi predetti essere molestato, nè astretto per alcuno Creditore, nè per alcuno Officiale della Città, nè per alcuno altro, per alcuno debito, o quantità di pecunia, per alcuno modo, o ragione, che il Debitore convenuto non avesse beni stabili, nè modo di sodisfare, nè di fare pegni, e quelli non bastassero, nè modo di fare, il Creditore sia obligato darli spese, e danno sofferendo, e sofferendo, e non facendo, il Giudice ordinario della città sopra ciò pena, e danno del suo officio fatto, senza l'ordinazione del

Creditore, e che proceda il Carcerato, e Reggo del Vitto.

Rub.to 10

Che si convenga il Pupille, e poi la Fiscalità

Si è d'oss.e letto Cap.o nell'Ossenze di Provenzi debili in estratto vorria conuenire alcuno descritto nel suo libro, vogliamo, che il medemo conuenga il Pupille, non la Fiscalità, qual Pupille è tenuto del suo obligato nell'Istromento è denuto indemnizare l'Esecutato, secondo la promessa fatta, e dia Officio del Governatore di procedere in questa materia, come stimarà di giustizia sotto pena d'V.S. Ill.ma

Rub.to 11

Non si ritenghino forastieri debito fatto altroue.

Si sostieni, che tutto in gratia sia di passaggio, ouero niseno ad abitare nella med.a sua dimora, e fuoco, e facendo ciò che li comanda la Cap.a, e pagino almeno l'allibrato d'V.S. Ill.ma non vogliamo possino spese a studi pagare qualche debito, che auesseno fatto in altre parti fuora della Città, e suo distretto, quando d'altro non compariscano conto di med.o qual sia atto, o contratto obligatorio, in cui il debitore assente sia d'essere ritrouato in qualsiuoglia luoco nelquale dal Gou.o proceda, come stimarà d'raggione

Rub.to 12

Regola 12.

In Cause miste si proceda contro il Principale

Quando sarà citato, che un augusto, ò ingiusto di Cause
Civile, dannodato ò Contumace, Absperlato, ò delle
sicurtà, il Cittadino dovrà prima far eseguire il
suo credito contro del medesimo Principale accusato
ò ingiusto, anche in persona, e fatta l'esecu-
zione le sarà, ò vedrà nota alla sicurtà,
e dal non essendo sufficiente, la medesima sicur-
tà sia astretta supplire alla mancanza, ò non
essendovi Cosa alcuna, pagare il debito del proprio
assegnandoli un termine competente ad
opporsi, e la sicurtà non possa essere astretta
pagare più di quello deve il Principale, ma
ciò s'intende in contrario, non vaglia neben-
no di ragione.

Regola 13.

Nelle Cause Civili si eseguischino le Sentenze
Vostrane, che nelle Cause Civili le Sentenze si ese-
guine siano fatte senza alcun salario, ma de-
bbono mandarsi ad esecuzione, quando però
sarà stata pagata un'altra volta, mandi-
cendo il Reo la sue ultime eccezioni, dato al me-

desimo

medesimo il giuramento, che non lo fà con animo d'la
lunnia, sia questo sentido, et spirato il termine d'un
qual giorni ad opporre, quali spirati senza prova, sia
l'attore gordo in possesso della ragione contro il Reo
et la cosa richiesta, e gli sij dato, nè non admetta
luogo nelle Cose Confessate, nelle quali vogliamo si
possa Sententiare, e Cose giuditiose

Capo 44:

Degli Arbitri, et Arbitratori

Perche la Legge vuole, che si diffenda le differenze
che nascono fra Parenti, e Congionti, si hora il modo
di sfuggire le Longhezze, e che spesse volte si mette fra gli
Arbitri, et Arbitratori, dovranno li medemi subito
accettato il Compromesso delle Parti congiunte, sentire
e diffinire la Causa nel termine contenuto nel
Compromesso, quale non sia meno di Mesi dal giorno del me
desimo sotto pena di X lire, e non possino by ultima
mi, impediti, ovvero confermate dalle Parti, o
il Giudice possa forzarli à fare il Laudo à requi
sitione delle Parti, et altrimenti loro la lasio le
lenari 4 lire, nè possa ascender questo più,
che à X lire

Capo 45:

Come

Come si deobbano eseguire i Laudi

Se alcuno produrrà avanti il Gov.re qualche Laudo ordinato à suo favore dalli Arbitratori, e chiederà l'esecuzione del medemo contro il Reo, dovrà assegnarsi al Reo il termine d'due giorni ad opporre tutto quello, che vorrà contro d.o Laudo qual termine passato, e non opponendo, oppure non provando l'opposizioni, debba eseguire à quanto si contiene in d.o Laudo e ci alcuna persona fosse il Compromesso, e gli Arbitratori Laudato, overo qualche differenza in d.o Laudo, e la parte chiedesse il Consiglio del Savio debba leggersi dalle parti e avuto dal Savio venga approvato il Laudo, e approvato dalle Parti mezo dell'Oratore dando l'non contravenire à d.o Laudo, in tal caso venga l'Azione alcuna d'tempo li debba eseguire à d.o Laudo, come si è prodotto, quando si è piena, veduti dal Governatore il Compromesso, e Laudi predi; nè le possa à d.o Laudo contradire, che se le sarà qualche opposizione al medemo, non vaglia alcuna ragione, ò non allegare aver pagato, ò esser fatto il Contratto, ò la prescrizione di tempo, più volte

giurato, e d'ogni, che non prouene ciò con animo d'Calumnia, quali opposizioni non prouando nel termine assegnatole tal'Giouane, e cascherà in pena d'Lire X. di Lenari, e che confessaye, ò opponye di Dolo, ed effezione del medemo cascherà in pena d'Lire 500. E questo sotto la luogo nulla cosa giurata, giurata, e sottoscritta, alcuna legge in contrario ostando.

Cap.o 86.

Che Nessuno sia gravato, e debbia altrui Qualunque d'Aggravarsi, ò suo Territorio voglia molestare, ò debbia altrui, ò ingiuriare commune contro alcuno, sotto giurato astretto, e corretto, sia nel Caso senza minima spesa, ed à tutti danni, pregiudizij, ed Interessi d'esso Caduno aggrauato, ed Governatore deva procedere sommariamente, e senza strepito di giudizio contro quelli, che apportaranno simili molestie sotto pena d'25. Lire di Denari.

Cap.o 87.

Che il Marito paghi i Dotj alla Moglie.

Vogliamo ancora, che il Marito sia tenuto paga re i Dotj alla sua Moglie, che la medema averà nel Territorio d'Aggiuge andare, e stare, e subito dette sue Possessioni, giurisdi-

deva

dotà qualche cosa del proprio, la Moglie sia obligata à dilui requisizione pagarli il debito. Come avuta Castrina, che il Marito possa comparire per la Moglie in giudizio, dato però dalla medema promessa d'averà ratificato, quando il medemo operarà, e stara per li medemi gradi potrà far ciò fatto, à riserva però, è non vi bisognasse il giuramento, nel qual caso dovrà la Donna comparire personalmente dà per se.

Rub. 10:

Delle cose possedute per X, ò 10. ò 30. Anni

Qualunque cosa stabile, che qualunque persona averà posseduto, e possederà per il Corso d'X. Anni fra i Presenti, ed anni 20. ha per l'Assenti con giusto titolo, e di buona fede possederà sia d'essa piena ragione. Di più chi alcuno averà posseduto alcuna delle cose stabili lungo tempo per 30. Anni, non possa più nel possesso di esso essere molestato; la quale non s'intenda nelle cose de Pupilli, de Minori, e delle Donne, quando sia per titolo di Dote, et i beni della Comità, sopra i quali si osservi il Jus Comune, come anche nei beni della Camera. Le cose poi che non sono domandate

nello

nello spazio di cinque Anni, nè vi sarà la Legge, 52
spirato il tempo non li possino più chiedere, nè
sopra il possessore, ciò habbia non habbia luogo nè
mobili impegnati, e che comunque si ritenga
al presente.

Rub.o 19:

Di chi non merita denegazione

Qualunque persona, che abbia giurisdizione, merita
Città, e suo distretto, e stabilità nella med.a ma
osservando i statuti, ubbidirà ai Comandamenti di
superiori, pagare i dazi, e gravezze, e fare altre
funzioni, e magione, li sarà scritto nel libro
delle Specchie, non gli sia denegata ragione da
alcun Officiale della Città, o sia astretto pagare
cose più altri sotto pena di X. lire al Governato
re, che contrafarà.

Rub.a 20:

Che non si caccino i Pigionanti

Chi venderà alcuna casa immobile locata ad altri,
non riservando le ragioni al conduttore avanti, che
sia finito il tempo della locazione, le sarà data pe
tizione del conduttore reclamando, giuridicamente essere
costretto di conservarlo nella casa locata, acciò danno
senza obligazione di libello, sommariamente, e presto
mutto

meglio ogni ordine d'ragione, del qual danno si stia
alla relatione delli Stimatori del Comune, che corra
di modo eseguire il Governatore, e suoi Ufficiali
nel termine di 15. giorni doppo che saranno
cercati sotto pena di 25. lire. Vogliamo ancora che
se al tempo della vendita tutto, ouero vendita fosse
alcuni frutti, il Compratore sia tenuto quelli lasciare
al Conduttore, parte di medemi secondo, che
fatto il tempo della conduttione, ò locatione, ma
se il padrone della Casa pigionata non avesse
dove abitare, il Conduttore fin del Casa dovrà rifi-
ducia il Padrone, ma questo durarà giorni
doi, e tre medemi, altrimenti non ordinando, pagandogli il Conduttore la
pigione già rata, secondo il tempo, che vi sarà
abitato. Chi per. dovesse comprare una Casa,
non potrà cacciare il Pigionante, quando
abbia principiato l'Anno della locatione, ò
anche non l'abbia compito, ed il Padrone della
Casa gionga otto giorni avanti, che finisca l'anno
senza incorso di pena alcuna, senza le
Porte, e finestre, e Chiave Massaritie, e
robba del Pigionante, sino, che del me
desimo sarà sodisfatto della Pigione

ne

ne, e finito il tempo della locazione, se il Conduttore non
pagarà possa goder affitto reale, e personale, e ritenu-
to à requisizione del Padrone fino che sarà sodis-
fatto. E quando poi uno ritenga à pigione casa, ò
mobile, e nel fine dell'anno volgia desmontar di ri-
tenta, dovrà due Mesi avanti farne la sua disdetta, ed
il simile deve fare il Padrone, quando non vo-
le continuare la locazione all'Inquilino, dovendo
pure notificare due Mesi avanti, altrimente s'intende
di continuare la locazione per un altr'anno, e
al medesimo prezzo, nè può uno Padrone ne-
gare locato una casa locarla ad un'altro senza la
pena d'indennizzo del primo locatario, e se il Contra-
rio il locatario subentrato ad un'altro senza licenza
del Padrone resta pena di X lire, e della nullità
della sublocazione, volendo che ciascheduno pos-
sa liberamente disporre, che guadagnerà la terza parte
della pena. E questo abbia luogo nel passato, presen-
te, e futuro, stabilito alcuno in contrario non
ostante; e se il Conduttore volesse lasciare

La

co Capi à lui locata innanzi al tempo, sia tenu
to pagare l'intiera pigione, come fè d.o tempo
corre finito.

Rubr. LI.

Che le Donne non siano ritenute in Palazzo.

Le Donne nè sue Cause Civili, nè per Cause Criminali
si possino ritenere in Palazzo, dovendosi ogni de
esaminare sopra alcuna delle sud.e Cause, si dovranno
esaminare o in Casa Curia, o in Chiesa d'S. An
gelo alla presenza di due Uomini di qualche Città,
che non siano Officiali, o Capitani, e di altri
si faccia, e loro esami, atti, e dichiarazione, e si porti
non ostante ragione, e l'Officiale, che contro
facerà caschi in pena d'50 lire da ritenersi
dal suo Salario, e di più dopo sarà meglio
provisto in ridenariale pagli qual pena 25
lire. Vogliamo in oltre, che nessuna femina
possa ritenersi carcerata, se non d'giorno in
giorno sopra luoghi sino all'ora d'Vespro, dopo la
quale non possa dare cauzione d'rappresentarsi,
o pur pagare. Nei Casi d'gravi dove si richie
da la ritenzione personale, la predetta
femina sia ritenuta, e custodita alla Mona
che

sia nel Monastero in qualche luogo chiuso, come parerà al Gov.e e Priori di questa Città. Li quali siano tenuti e debbiano risiedere personalmente, dove questi medesimi nella sentenza saranno, o in altro luogo salvo ad arbitrio delli Ill.i Gov.e e Priori; nè gli ufficiali non possino tenere con loro alcuna femina nè in Palazzo, e non ogni d'infermità, ed in tal caso ad ogni permesso ridurre.

Rubrica 11.

Delle risedenze de' Sindici de' Creditori

Statuto, che un Creditore sarà sodisfatto intieramente dal suo debitore, vogliamo, che ogni volta seguano, si cassino, et annullino l'istromento, o scrittura del Debito, e sodisfatione. Vogliamo, che debba ricevere l'istesso debitore, anzi aggiungiamo, che subito questo sarà pronto pagare il denaro, o quella cosa, che sarà contenuta nell'istromento, o apoca del debito, depositi esso in mano di Persona sufficiente il tutto, et il Gov.e avuta la fede del depositario effettuare il pagamento, à richiesta del Pagatore dovrà sommariamente e prestamente ogni solennità legale, fare cassare, stracciare, et annullare ogni scrittura, pronunciando essere

e sou guesp. Cassie nulle, volgendo il Creditore à
comparire personalm.te à giurare la giuda.ne à
favore del Debitore, il che fare il Governa-
tore sud.o mancando cada in pena d'Carolini
X denari lire quattro moneta Senese, e tal
fatto dell'istesso Debitore, et in questo caso tenuto il
Creditore astringere i fornari nel Sud.o Libro pena
d'cinquanta Carl.i denari.

Rub.a 23:

Che non si debba il debito pagato.

Se alcuno ricercherà addimandare il debito pagato
una volta cada in pena di 25. lire, e ciò non ostan-
te sia tenuto alla restitutione delle spese, e
danni alla parte, e una simile
pena di quelli sia fatto. circa alcuna di mi-
nazione. Rub.a 24:

Che il Lavoratore delle Terre debba ben lavorare.

Qualunque Colono, che prenderà à Società,
ò à mezzo alcuna possessione d'campagna,
come Vigne, Terreni, ò altro vogliamo sia te-
nuto lavorare le medesime, e allevarle fede-
mente à uso di buon Lavoratore secondo l'uso

Sudine

o sotile di questo detto, e non lo facendo perda la mede-
55
desima, e nel lavorare le Vigne dicano, che siano
tabonate: siano tenute zappare à ragione, zappa-
re due volte l'anno à suoi debiti tempi secondo
la consuetudine dell'Agro aggiungendo alli lavo-
ri l'Zappa per vangare à riscare le zappature
sotto pena di Soldi dieci per ogni Zappatore
contrafacente, e per ogni volta al Padrone della Vi-
gna, e si ritenino dette pene delli altri patti, che sono fatti
fatti, e li faranno tutti il lavoratore, e il Padrone.
Come anche sia tenuto il detto mandare ogni
anno, stiade, e altre cimende fino à mezzo Agosto
sotto la medesima pena per ogni lavorador non lo facendo
lentro il tempo detto perda il Padrone farlo fare à
tutte spese del detto, alle quali venirà aggiunto la pena
di più dovrà ricompensare il Padrone della Vigna, de-
mende del danno, che il medesimo avrà patito di non essere
zappata ben lavorata, e non lavorata à tempo debito, se-
condo la stima, che farà per due Uomini Periti
che eleggerà detto Padrone, e quali li rimporterà facendo
dovrà il Padrone eleggere un Terzo, secondo la stima del
che detti, e terzo Perito li multa in quantità predetta
che

che sia levato di piato dalle Possessioni. Quando poi saranno mietuti il grano, e le fave, sia tenuto il Lavoratore, o Colono avvisare il Padrone un giorno avanti, che voglia bidare di Semenze, che il giorno seguente le bidarà sotto pena d'X Libre, e stenda all'Allocatore, o sua Famiglia. Che se il Padrone non andasse, o mandasse all'aja, o luogo deputato, e riscuotere il suo Terratico, o parte, il Lavoratore non sia tenuto ad alcuna pena, o interesse, o ad emenda veruna del d.o Terratico ti perde, e che mai il Padrone volesse la sua parte in Grezze, o in Paglie, possa prenderla colla presenza, o del Lavoratore, e colla richiesta facendo al medesimo avanti due Testimoni, e possa far bidare a spese del Lavoratore, qual Lavoratore nei Vangati, e Zappati abbia ragione di fare la Semenza sua anni undam; ambinen, e che il medesimo non Lavorarà, e accomiderà a Colan, o Maggio fatti li otto di Settembre, non bidarà i grani, doppo mietuta l'obligazione, e Biada, e Fieno verrà richiesto dal Padrone, o Locatore al tempo del raccolto, cada in pena di

di 40 Soldi di denari. Vogliamo inoltre, e dichiariamo, 56
che sia lecito al Padrone delle dette possessioni, e Loro famiglia
di andare, passare, e stare per i Fondi beni allodiali, in
essi incorso di pena alcuna, non ostanti Statuti, ordini,
e disposizioni in contrario, con che però non devino loro
manuali di disonesto danno in pregiudizio del Olmo.

Rubrica 28:

Delle Cose Censite, ò Livellate

Se alcuna Persona avrà qualche corpo di beni stabili ò pertinenze, ò livello, e disponerà di venderla, ò in qualsiasi modo alienarla, dovrà prima ricercare il Proprietario, che vuol comprarla, et li denari li sia meno di quello né trovasse da altri, e non volendola comprare il medemo, passati otto giorni dopo la richiesta fatta possa vendere detti corpi di beni, riservata però la pensione, e ragione a favore del Proprietario, il quale dovrà accompagnare detta vendita, e se tal vendita si farà senza richiedere come sopra il Proprietario, le osserverà la pena comune, e se non sarà pagato il Censo, ò Canone, per anni, ò più, non perda l'Enfiteota le

le sue ragioni, ma cada in pena di x lire, la metà della quale sia della Corte, l'altra del Proprietario, e paghi il Canone duplicato al Cinquo, alcuna Legge in Contrario non ostante. Dato poi il Caso, che le Robbe pegnate il Canone, o Censo di publici Casse, dovrà il Proprietario far bandire per i luoghi publici, e strade della Città la Pignione, e Censo gli sia pagato nel termine di otto giorni, e passato detto tempo senza l'effetto pagarlo, possa prendere la Casa, o Casalino, e presa ragione, e le cose, e redditi abbiano luogo nel pagato, presente, e futuro. Vogliamo, et ordiniamo, che il possessore delle Case Gratificate sia tenuto, quelle pagare i Dazij, e gravezze del Comune, facendole descrivere nel Libro del Comune sotto pena di un fiorino.

Rub.a 26:

Della pena di chi nega pagare il Canone

Qualunque Persona volendo negare di pagare il Canone ad alcuna Chiesa, o sia contro di lei concludendi provato, che la cosa sia di valuta venti cinque lire, o di lì in giù, paghi di pena 20. Soldi al Comune, e di sopra di valuta di

di

di 25. lire in sù, in una, e pena di X lire, della quale 57
pena la metà sia della Corte, e l'altra di chi deve sig-
gere il Carcere predo.

Rubrica 19.

Della Mercede de' Notari, e l'Instromenti

Stabilimo, e ordiniamo, che ciascun Notaro debba rice-
vere per l'Instromento publico in dennaro di X. giorni
di più addimandarà, pagandoli la sua debita Mer-
cede, cioè per ogni X. soldi di chi contrafarà, e con una
mercede s'intenda da 15 fiorini in giù possa preten-
dere il Notaro baj: 20. da 25 fiorini in sù fino
a 50: di giuli, e da questi fino a cento cinquanta
soli, e da questi in sù, baj: 20: e contrario pro-
cedendo, e sia obligato scrivere l'Instromenti in pub-
blica forma con tutte le Clausole, che de jure, e
le Consuetudine ti ricercano in detti Contratti sot-
to pena d'dieci lire.

Rubrica 20.

Come si devono assegnare le Strade.

Il Padrone di quella possessione, nella quale vedendosi
vedendosi avere il Jus del transito, possa, e deb-
ba

de assignare al med.mo la strada in luogo meno dan-
noso al Padrone, e abile, e congruo à godervi passare,
e dove in caso assignazione di strada sopra qualche
controversia, li Partitori del Comune devino assignar
l'assegna, e consegna di strada, conforme parerà
loro onesto, e congruo, et all'assegna che saranno
di Partitori dovrà ciascuna delle Parti acquietar-
si, e contentarsi, e che alcuno di loro rilevando cada
in pena di X lire da applicarsi la metà al Comu-
ne, l'altra metà alla parte osservante. Dato poi
il Caso, che in d.a Possessione vi sia la strada cerca,
e determinata non possa mutarsi la medesima
senza deliberazione del Consiglio generale, e che pretes-
ger non vi possa azione di passare, e bevere altrui, dovrà
provarlo, e giustificarsi con-
tendente, e legittimo.

Rub.a 29:

Che non si vendino ragni contro la Comun
Statuiamo, che nessuno venda, conceda, ò passi
ad alcuno modo ragioni, libelli, ò scritture
contro la Comun di Aquila pendente ad al-
cuna persona della Città, ò sarà tenuto sotto
pena di sotto-

sotto pena d'£ 25. lire, et annullazione d'tal vendita, et cessione.

Rubr.a 30:

Del Salario degl'Avocati, et Pron.i

Gl'Avocati, et Procuratori, che son soliti assistere nelle differenze, che insorgono nelle Cause, quando volde vengliono giusti richiesti dalle Parti, et avà venuto d'Governatore concedeli, et ordinare ai med.mi che lé fare difendino le Cause sotto pena d'£ X. lire, et d'Salario d'med.mi dovrà risarsi dal Reo nel fine della Causa dopo che sarà condannato nelle Spese, e ciò abbia luogo nelle promanzie fatte in Contumacia; Ma Costa però d'tali mercedi dovrà regolarsi dall'arbitrio, et prudenza del Governatore avuto riguardo alla qualità, et convenienza. Se alcun Proc.re sarà convinto in giudizio d'aver mancato in qualche Causa ingannato d'essere Proc.re d'una parte, et poi contra lei in pena d'£ 25. lire, et della refazione del danno alla Parte, et giudizio sarà il med.mo Proc.re convinto in giudizio d'haver abbandonato, et il suo patrocinio d'una Causa senza giusto motivo, et legittima causa, et contro li Contrauenti della presente, ed il Governatore condanni in lire 200.

Rubr. 31.

Come si debbano fare i Sequestri

Non possa spedirsi, ò fare alcun sequestro contro qualche persona habitante in questa Città, la quale sia, e possieda beni stabili, il che provata anche tale persona dal libro de Catasti, quando non si trovi, ò fosse in contrario, e facendosi differentemente; sia il tutto nullo, ni luogo d'ragione, e l'officiale, che contravenirà al presente Statuto paghi ogni volta S. lire. Questo però non abbia luogo contro i forastieri, e non possidenti, contro de quali si possino spedire le sequestri, intendendosi anche habitante ciascuno goda, e vadia franchigia, la Comun. si possino dunque spedire i sequestri contro gli Abitanti, e possidenti sopra i feudi, e rendite di qualche questione, quando sia per ciò di fondi litigati, ò contrasegnati sopra i Confini, e questo per scansare maggiori scandali, e risse, anche che si spedirà ultimi e sequestro sia annullo in termine d'un Mese produrre le sue ragioni, e cause d'una tale spedizione, altrimenti, passato detto termine il sequestro si levi, e la causa si abolisca, e non si osservi.

Rubr. 32.

Rub.ca Ba: {46

Come si debbano seguire i Testamenti 59

Ordiniamo, che i fideicommissarj, et Esecutori de testamentarj debbano dar esecutione à quanto viene loro commesso da Testatori nelle loro ultime volontà del termine d'un Anno dal dì della morte del Testatore, et eseguire le volontà de Defonti, massime dove si tratta di suffragio dell'Anime, et in causa pia vendere i beni del defonto, ancorche gl'Eredi, e possessori ricusassero tali alienazioni, et in tal caso il prezzo de medemi, trasferire il dominio d'essi à favore de' compratori, facendone pubblici Contratti; et poi della vendita de beni del defonto avanzerà qualche denaro, i medemi Esecutori dovranno dar lo in mano degl'Eredi, e possessori d'esso defonto, quali allora li dovranno ricevere, quando non vi fussero 15 giorni avanti non vorranno adempire la mente del Testatore, ò non daranno sicurtà Esecutori del denaro necessario, e adempimento della Fede, qualche siano poste in effetto, et il Giud.e e suoi Officiali in simili Cause siano tenuti procedere sommariamente, e senza strepito

senza osservare alcun ordine giudiziario contro gl'Gred.
renuenti, nelle materie di, che dependano da giuy Cuy
vendovi essere il Capitolo del Mon. della Banca d'Ro.
obbligato, et il presente Statuto obtia Cuyo nel pas
to, presente, e futuro.

Rub.ca 65:

Come se deva procedere contro gl'Gredi
Stabilimo, et ordiniamo, che ogni volta alcuna persona pre
tenda aver ragione contro l'Gredita, che
nel qualche debento, dovrà procedere contro gl'Gred.
nel seguente modo, cioè, Citandovi gl'Gredi certificà
no giustificati p mezzo del Capitolo a giudizio della
Parte à comparire personalm.te avanti il Giu
vernatore, e ben giorni prima à rispondere, et op
porre alle ragioni dalla domandante contro gl'
Gredita, e tacendo e'd'Gredi di comparire in
d.to termine, allora il Governatore dovrà far porre
l'attore in possesso della cosa domandata, e ciascu
no almeno nel secondo decreto, e nelle spese del m.to
fatte, dato prima il giuramento all'Attore, che non sia
questo con animo di Calumnia, e d'non esser pagato
della cosa, che domanda, nè in tutto, nè in parte,
Quando poi non vi siano gl'Gredi Certi, allora si faccia dar
dire

dire à piedi della Scala del Palazio, ò avanti la Casa del Mor-
to con dire = Chi vuol giustizia Gridi, ò rispondere Gride del
tale morto, ò difendere i suoi beni dovrà comparire à
richiesta d'quel tale prefendendo dando il termine di
tre giorni giuridici avanti d'esso Giud.e à rispondere quello
stimerà di ragione = e con tal bando li mandi almeno
due volte in diversi giorni. Dando poi il Caso, che niuno
comparisca, l'Attore farà le sue istanze, e già ammesso
in possesso di beni del defonto, e la qualità domanda-
data, e fatte, dabbi giura di giuramento, come
sopra, e tali bandi vagliono di prima ragione, niuno
osse, ò stando in contrario non ostanti.

Rub.a 24:

Dei beni che si danno in pagamento.

Il Debitore principale volendo sodisfare il Creditore,
vogliamo possa dargli l'entrate quantità del suo
debito qualunque sia tanto di beni stabili, quan-
to mobili, e il Creditore sia tenuto riceverli in stima
da savi dalli Giurati della Corte sopra ciò deputati,
e quello abbia luogo in qualunque cosa, ò quan-
tità da dieci lire, ò più del Principale, ò
della licenza, dovendosi però prima ricer-
cher

ricercare i beni del principale, che quelli della Giunta. Principale
poi s'intende quello, che riconosce di persona, o per il debito
suo effettivo, o pure si proverà evidentemente con scrittura,
o con testimonij; Non vogliamo poi, che possino variar ai
Debitori i Pannilà Dotto Lendo di sopra, che della sua da-
manda, nè meno armi, o Panni, che avesse nel
letto, se avrà altri beni, onde possa pagare il
debito, e spese. Gli Stimatori predetti nel termine
cinque giorni doppo che saranno richiesti dovranno
aver stimato i predetti beni, o Stabili, o Mobili sottopo-
sti all'Incanto, e il Creditore doppo stimati detti beni
dovrà ricevuli in conto della stima in pagamen-
to, e soddisfazione del suo Credito, e cassare quel-
la volta Instromento, o scrittura d'obligo, facendone a
favore del pagatore quietanza finale. Se poi detta
debitore dentro il termine prefisso non volesse ri-
cevere i detti beni come sopra stimati, in tal
caso passato detto termine s'intenda il Debito ca-
so, e nullo, come se fosse l'istesso pronun-
ziato dal Governatore, il quale altro con dovrà pronun-

giare

giare. Questo Capitolo però non abbia luogo quando la Robba di detto 61
contratto, e denari impregnabili, è fatto con Mercanti, ò Bottegari
dove corre industria, e negotio, nè quali casi non lecita obligato del Creditore prendere, e suo Creditore deve stabilir conto la sua volontà. Gli Stimatori giurati siano pienam.te creduti, e stia alla loro Stima, nè dovranno fare, come à loro parerà, giurando sopra la mano del Cancelliere deputato il Consolfio senza fraude, mà con tutta fedeltà, e avendo per loro mercede sei denari per lira d'quello stimeranno, volendo che le cose predette abbiano luogo nelle piazze, nelle case, e nel fondaco.

Rub.a 85.=

Li Capitoli non si ponghino alla Catena

Non vogliamo, che sia lecito al Governadore, e suoi Officiali, e Cancelliere far mettere alcun Capitolo, ò Bando alla Catenella della Colonna del Comune, ò ad altra Catena, nè Carga d'alcun delitto sotto pena di dieci lire d'denari à chi contrafarà.

Rub.a 86.

Rubr.a 30.

Dei Pegni

Chi avrà pegni di cose stabili, ò mobili del suo debitore, ò di sua piena volontà, ò d'autorità della Corte di 40: soldi insù, senza ridursi à pegno di sei giorni, quali passati, dovrà ricercare il debitore, e dalo li giuoba, e passati cinque giorni, dopo che il med.mo li giurata, ò soddisfacia al suo dovere, coll'ordine del Governatore li farà vendere dal Trombetta doe volte in diversi giorni, ed ore, e poi potrà dalla med.a vendita al più offerente, ovvero col decreto del Giudice ritenerseli per suo pagamento del prezzo, che saranno stimati, con questo che li pegni che saranno stimati più di quello sarà il debito, il di più dovrà rifarsi al Padrone del pegno, dedotto poi, che il pegno fosse stato di valore di 40 soldi, potrà il Creditore ritenerlo cinque giorni, e poi pregarà, e vendere come sopra, e tal vendita sia valida, alcuna legge in contrario non ostante.

Non militerà per questa regola i Baleghe, Sargoni, e panni di dosso, ò altri Arnesi, quali non si possino pren-

dere

dow in pegno sotto pena di 50 soldi a ciascuno Ufficiale, ò 62
Castaldo, non ostando qualsivoglia cosa in contrario.

Rubrica 130.

Che le Femine dotate, e là dotarsi non succedino.

La Femina dotata, ò là dotarsi, avendo fratelli carnalmente succeda abintestato nei beni paterni, e materni, sino se non sarà stata privata del dritto che gli compete, ragione di Natura, e i fratelli siano tenuti farli la dote, là non sarà dotata insieme colla sorella, e figlioli, e prestargli alimenti fino, che non andarà à Marito, avendo le facoltà loro, ed entrate, sia più ricco il Padre, ò la Madre, e sorelle, e figlioli, come loro parerà, e piacerà, e mancando di femmine di dote legittime, donanno alcune la dote secondo la facoltà de beni, e non possino pretendere altro, e tanto quello avranno avuto in dote predetta, la quale avranno avuto, ogni legittima, parte, che li spetta succedere de beni paterni, e materni, e stanti i fratelli, ò sorelle carnali, non possino domandare di più, alcuna di Legge Civile, ò Canonica, che disponesse in contrario non ostante.

le

ne, questo medesimo diciamo d'qualunque credito, ò ragione, che competa d'alcuno di, ò d'altre Parenti, che manchino senza far Testamento, in cui succeda sempre il Maschio del Capo della Casa, in cui rendendo padre ne detti Beni abbondato, e non hauendo dotato, ò data dotati, come si è detto d'sopra.

Rub.ca (30):

Della Capacità dei Contratti

I Crediti, e Cause di Contratti, ò obbligh, quando non vengano dai Creditori prodotti in giudizio, ò in altri fuori d'giudizio alla presenza di due Testimoni nel Corso di 20 anni vogliamo, che siano Cassi, e prescritti, annullati, ed di verun valore, ò non possano tali pretendersi impediti. Il presente statuto però non abbia luogo nei Beni, e Contratti dotali, nè tampoco nei Beni de Pupilli, il che si osservi in ogni tempo, Statuto Contrario non ostante.

Rub.ca (31):

Della quarta di Dote, che guadagna il Marito.

Il Marito, che sopravviene alla Moglie, guadagna la metà della Dote, e Beni dotali di sua Moglie, avendo dati

de

che promessi, quando essa averà condotto la Moglie à Casa sua, et averà consumato il detto matrimonio mediante la Copula carnale, e Consumato il Matrimonio, e vedendo, che detti loro figliuoli, e la detta moglie avessero figli della loro, e detto Matrimonio, in tal caso il Marito sia Padrone di disporre dei frutti di detta metà di Dote, la quale resti in essa à suo piacere, e sua vita durante solamente. Doppo la morte poi di detto Marito detti beni, e dote restino ai detti figliuoli, e figliuole, che siano nati da essa in qualunque detto Matrimonio, e il Marito non possa alienare, disporre, ò obligare la detta dote, e beni dotali, quali neppure possa vendere, ò disporre in favore di veruna persona, e facendo altrimente simili Contratti non abbiano fondamento, ne luogo di ragione, qualunque legge disponente in contrario non ostante, volendo, che le cose predette abbino luogo nel presente, passato, e futuro.

Quæstio 40:

I debitori, che riscuote il Comune si chiamino Cassieri, e Scrittore di spettieri, che il debito del Comune non passa per qualche cosa, che sia di qualche persona di alcuna

pendenza

pend: vogliamo, che si intendino Cose, come si avesse già
gado il medemo Debitore, e chi contrafarà cada in pena
di Cento Lire, e la Comedia dovrà rilevare indenne il Sog
detto Sud:

Rub.a 92.

Della pena di chi negarà Mod: Padre, Figlio

Ordiniamo similm.e che se alcuno negarà in
giudicio, o in occasione di rispondere dell'Articoli
di credito Nuncupato ovvero negarà d'esser Padre, Figlio,
Marito incorra in pena di 25. Lire, e ciascuna volta, che contrafarà.

Rub.a 93:

Che i Lavoratori siano astretti per Terratico.

Statuimo, et ordiniamo, che ogni Lavoratore delle
Terre, e possessioni di alcuna Persona di qualità
negando di pagare il Terratico, o Rendita del Pa
drone, possa esser astretto realm.e e personalm.e
à richiesta, e petitione del Padrone, con pre
cedersi Sommariam.e non ostante alcun Pri
vilegio in Contrario.

Rub.a 95

Delle Obbreviatore de Notarij Statu=

Stabilimo, et ordiniamo, che ciaschun Notaro di questa Città, 64
et habitante in essa sia tenuto nel termine d'otto giorni
d'aver messo nel libro, o Quinternetto, e scritto giuridica-
mente ogni Contratto, di cui li sarà rogato sotto pena di
X Libre per ciaschuna volta, che contrafacesse, da quelle
non si relaxino li detti Notarii in Consiglio, i quali li faccino
mostrare dagl'altri Notarii i libri, o Protocolli
loro, vedere, et ottenere le scritture di detti Contratti,
ò, e li facciino pagare la detta pena senza veruna
diminuzione.

Rubra 44:

Delle scritture dei Mercanti

Di più stabilimo, et ordiniamo, che alle scritture, e libri di quattro quinterni de' Mercanti, che
fossino in credenza, e giustificate fino alla quantità
di X Corone d'oro, avendo quelli Mercanti
giurato che così sia.

Rubra 45:

Di Notari giurino di mettere al libro l'Instro-
mento, che sarà per loro rogato, et sia tenuto, e debba nel
giuramento del suo officio sotto pena di cinque libre di
giurare à detti i Notarii, che giurebbano in già Libro
cioè

cida, che tutti i Contratti, e Istromenti, che quelli in occasione si
scriveranno in esso audienzio, s'ia Protocollo di Sig.ri ad
termine d'otto giorni doppo che saranno rogati otto
pena d'X Lire, ricevuta però prima la Contrascritta la
Mercede debita, la quale non ricevendo, non siano nè
siano punto tenuti le scritture delli Contratti, nè ad alcuna
pena. Rog.a fo.

Dei Rettori, de Giudici, Medici, e Notary

Statuimo, e ordiniamo, che il Collegio delli Medici, Giu
dici, e Notary, e tutti privilegiati possino radu
narsi dove, e quando gli piacerà, e eleggere il Loro
Rettori, quel modo, e tempo li parerà, di quali
Rettori ciascuno del Collegio debba obbedire tanto pena
di 50. soldi, e questi possino proporre, ordinare, e
riformare tutte le cose, che spettino al d.o Collegio, come
anche nelle Cose Fisse, e quelle della Camera ordi
nate, che facciano la loro offerta d'Candele come ab
biamo detto nel Capo dell'officio del Notaro della Banca
Civile, dovendo, e spendendo denaro il Sig.r Governato
re, e suoi Officiali presidere d.o Rettore tutto

l'avuto

l'aiuto, e favore co' loro Capitoli d'ogni richiesta occorra
di 25. lire là si aneriggi dal loro Salario, e sgradeio ne
stiano al Sindicato avanti i Sindici, ò del Giudice.

Rubrica 44.

Della Produzione delli Stromenti giudiciali

Stabiliamo, e ordiniamo, che qualunque avrà qual
che stromento d'alcun debito liquido, possa produrlo in
giudizio, e domandare l'esecutione anche del suo
debitore, et il Governatore sia tenuto, veduto, che
sarà il detto stromento, comandare al Reo, che nel
termine di 10. giorni avanti lo difenda il suo
debito, quando si contiene in detto stromento,
altrimente al medesimo l'esecutione, che potrà dare
in detto tempo di giorni, et all'stromento detti
non possa dare l'esecutione, ò non si falsità
di pagamento fatto, ò di patto di non domanda
re, ò di prescrittione, quali opposizioni sarà tenuti
di dedurre, ò non si provarano in detto termine
di giorni di fatto al Comune 10. soldi, e l'esecu
tione del detto stromento, il che abbia luogo
ancho nelle scritture private, e sottoscritte di propria
mano. Et se debitore stia presso, e persona, non
non

per ordende statuto in visone, che disponga in Cap.

Rub.a 409:

De i quelli, che Loro sospetti di fuga

Se alcun Creditore, ouuero, che il suo debitore è sospetto di fuga, et fuga descriuendo tale dalla cautione della Banca civile, et debitore possa ogni a retto dal Gou.r per mandato, che auerà data sufficiente sicurtà di stare à ragione, et pagare il giudicato, et quello contro quelli, che non possidano cosa alcuna in città, et territorio, che possa cappare à pagare il debito, che auera, et il Gou.r et suoi Officiali stiano in ciò negligenti siano tenuti del proprio pagare il Creditore, et ogni suo interesse.

Rub.a 410.

De i beni posti per parenti

Disponiamo, et ordiniamo, quando nasce lite per i parenti, consorti, astrenti, et affini sino al terzo grado inclusive del Gou.r et suoi Officiali siano tenuti ad astenersi di essa, et remettere cotale negotio à fare d'altro giudice, et audendo loro differire, et leggere due Statuti, et Ordini contenuti, e non sospetti, loro altre tutte sotto pena di [illegible]

detti Officiali, e quello amendi ritornino presso Cognati suo
cuo, e Jenero.

Cap.to 50:

Che con Testimonio di Fede giurato
Venerd Testimonio, che sia chiamato, e costituito
ò, e sarà non possa talli, ò suoi Officiali
sed Radenuto oltre 8 giorni, nè possa esser
ritenuto, ò non nella Sala del Palazzo, ò nella
Loggia, e 8 giorni dando il medemo sufficente
sicurtà di non partirsi dalla d.a Sala ò Loggia
senza licenza, e ciò d.i Officiali contra
facendo, caschino in pena di x lire ciaschedu.no

Cap.to 51:

Che si Conceda il Consiglio del Savio

Che essendo, che gl'Officiali della Città non abbiano mo
tivo d'aggravare alcuno ingiustam.te, ogni anno, che i Co.
i suoi Officiali siano tenuti, e debbano sottoporsi
[illegible] lire
[illegible] Civili, che Criminali di qual
sivoglia di qualunque delle Parti, che l'addimandare
lare, e concedere alle medeme il Consiglio del Savio ad
esse non soggetto in qualunque parte di giudizio
avanti il dare la Sentenza, prima volta la pon
do di sopra giurata di stare, e giudicare conforme
con un Savio assistente. E dare dal Consiglio richie
sta

ò di comun consenso d'ambe le parti, pagarano
ancora la mercede del Savio prouata, e seguendo difetto
sopra del Salario dovrà stare à ciò che dichiarerà il Mag.co
Gou.r Capitale luogotenente, e Consiglio del Savio, non
dovrà innouare cosa alcuna nella Causa, e dichiarino
ogni sia nulla, e ingiusta la Causa, ingiunto habbi
il Gou.r, e suoi Officiali siano tenuti seguire il
Consiglio del Savio come sopra conuiene, e secondo quello
delibera, determinare la Causa, e che'l Consiglio gli
sia consegnato chiuso, e sigillato nel termine, che
sarà dato dal medemo Mag.co Gouernatore.

Rubrica 85.

Della pena d'negare l'amore de' Parenti

Se alcuno in atto d'rispondere alle posizioni,
e Articoli negarà, ò andarà d'negare la Mente del
Padre, della Madre, figliuoli, fratelli, sorelle, Ma-
rito Moglie, ò altri Parenti dicendo = Non credo =
e domandato se giudicio negare altrimente
cada in pena d'x lire, il Gou.r proceda ancora giusta

Rubrica 86.

Del Modo di procedere contro i debitori de' Macellari

Volendo, che le cose vendute dà i
Formaggiari, ò siano Macellari, ò fra

& frà altre Regole comprenti, & vendenti Beni domy-
ficle, & salvatiche, & Gioj.le giudica sommariam.te
senza produzione d'Libello, Strepito, & figura d'giudi-
zio, anche in prova d'un Testimonio fino alla Somma
di X lire, & di X lire in giù di due Testimonij degni di fede

Rubr. 54.

Come si proceda contro i debitori di Pagamenti

Vogliamo anora, che di qualunque, che compri, &
si altrogli in credenza vino spinato, & ve-
nalmente à minuto del Venditore, & ordando il debito,
dovrà astringerlo, & ridendo esso debitore non haverà
pagato infra anni X sue debito, & ipso Venditore
li faccia al Credito del Pagamento, che vende quel vino
à minuto, & di il Pagamento prende dal debitore
qualche pegno, & non lo riscuote nel termine
che Mesi, sia lecito al medesimo vendere d.o Pegno,
& col prezzo del Medesimo pagarsi del suo Credito,
mà vendendosi qualche cosa di più dovrà restituir-
lo al Padrone del pegno pagato, & di Mag.to sud.:
non possa più il debitore richiedere il suo pe-
gno al Pagamento.

Rubr. 55=

Rub.a 55

Del Modo di procedere contro i Debitori degl'Offizi

Ordinamo anche, che i Debitori degl'Offizi, e Governi si possino vicende nell'Ordine, e Taverna, e Debito fatto in simili luoghi, nè possino capire dà nessuno senza licenza de' Sudd.i Offizi, e Governi sotto pena di Fior. Mille à chi Contrafarà,

Rub.a 56.

Che Donne non si obblighino

Dissponiamo inoltre, che veruna Donna possa fare alcun Contratto d'Donazione fra i Vivi, o Causa di Morte, nè alcuno Istromento à favore d'altra Persona, senza licenza, e presenza del Marito, ò d'un altro suo Parente più prossimo di essa Donna, altrimente li Contratti non vaglino, nè tengano d'obligazione, nè vaglia di essa annullarli, e rivocarli, alcuna Legge in Contrario non ostante, e ciò s'intenda sul grappolo, proprio, e feudale.

Rub.a 57.

Che nessuno sia Capo del Libro delle Guardie

Di quei

Di più vogliamo, che niuno sia ligato dalli Libri delle Gua-
die, nè trasgredito, ò dispensato dalla med.ma guardia, quelli
pagamendo, ò composizione, quale non dovrà riceversi
nè permettersi in conto alcuno dalli Sig.ti Priori, nè
dagli Ufficiali della Guardia sotto pena di £ 100. di
qualunque, e questo non s'intenda per le Vedove, e
Vedoli, nè per i Bottinari, che tengono le Chiavi
delle Porte, quali i Sig.ti Priori possino ligare,
e disligare, come loro parerà

Rubrica 80:

Che i figliuoli di famiglia non possino contrattare

Nessun figliuolo di famiglia stando col Padre, ligio, ò non
fosse emancipato possa far Contratto con alcuna persona
senza Consenso del Padre, e facendo il Contratto
non vaglia, nè tenga di ragione, legge alcuna, in con-
trario non ostante. Li emancipati ò dal regno di Stato
di quei figliuoli, che nell'azienda della Casa lavorano, am-
ministrano, e dispongono, tanto nelle cose publiche,
che nelle private, come li possono Padri di famiglia,
i quali li possino liberamente obligare, e fare i
Contratti con piena ragione, come farà Contratto
fatto coll'istesso Padre, e questo s'intenda

Rubrica 81:

Rub.a 59.

Le Donazioni sopra dieci lire non tenghino

Se si farà qualche instromento di donazione che sij
il valore di x.e lire, o sia più di denari, o di stabili, o di
Mobili sopra la d.a somma, e non si celebrerà l'
instromento avanti al Sig.r Governatore, o suoi Uffi
ciali, con tal contratto sia nullo ne tenga di ragio
ne, et il Giudice a sola richiesta del Donante debbi
cancellare sotto vinculo d'juramento da giorni 15.
doppone sia ricercato.

Rub.a 60:

Del Muro Comune al suo Vicino.

Se uno volesse fabricare sopra un Muro, che
sia Comune d'una, o più persone, sia lecito a
questo edificare, e far edificare, ricercato però il
Consiglio di d.o Muro, se esso consente, o voglia
edificare esso, ma ciò debbi fare a spese pro
prie, e senza veruno inconveniente del Vicino, che se
per il d.o Vicino in alcun tempo mai volesse e
dificare, o porre qualche cosa sopra d.o Muro con
tro la volontà del Padrone, non possa farlo, ne
possa non rifarà la metà della spesa fatta
da chi volse edificare di più, il quale allora dovrà rice

vere

vende d.o grano d'ogni sorte, per dar licenza di poterne fabricare.

Rub.ca 61.

Che Non si neghi la robba propria al Padrone

Non sia lecito ad alcuno proibire alli Padroni delle Possessioni fare di quelle ciò, che gli piace come sarà di Lavorarle, ò nò, arrarle, ò non arrarle sottoporle di Solive, quando, ò quello, che vorrà innitare non avrà Causa legittima di ledere in giudizio avanti al Governatore prima, che s'intenda à fare una simile inibizione.

Rub.ca 62.

Della strada posseduta da Persona Non s'impedisca la strada vicinale posseduta da persone di piede di Campi, dopo d.o tempo dovrà godersi liberamente dal Possessore, ed medesimo potrà in quella Lavorare, dissicare, e fare quello gli piace senza requisizione, ò licenza d'alcuna persona, non ostante Statuti, ordini, ò disposizioni fatte, ò da farsi, che disponghino in contrario, alle quali in virtù del presente Statuto intendiamo già derogato, e derogato nel passato presente, e futuro, quando contenessero Clausola derogatoria, ò Statuto, ò con presente Statuto, con

fò non impedisca la strada al Vicino.

Rubra 63:

Che non si paghino sportule

Stabilimo, e ordiniamo, che qualunque persona di qualsivoglia stato, grado, e condizione, che immediate per alcuna sentenza dà alcun Superiore in qualsiuoglia causa, e da quale si devano pagare le sportule di qualche officiale, quello, che non dà impetrato le lettere debba esso proprio pagare le dette sportule senza pretendere alcuna restitutione della parte avversa, acciò non sia defraudato il salario della Banca curie, qual salario gli sarà tenuto pagare secondo la forma dello statuto, e tenuto il Ordinatore sia tenuto fare osservare il presente Capitolo non ostante qualsivoglia legge in contrario.

Rubra 64:

Che le prime cause si conoschino in Regnagendo.

Perpetua salubri sua legge dà valere in perpetuo, attendendo la Costitutione d'Anastasio Sommo Pontefice fù conseguito per la Città, e Regno di Napoli, che nelle cause civili, e criminali

appresso di Mons

mendarne la determinazione la quale in relazione, e giá ordiniamo, che
qualunque Persona di qualsivoglia grado, stato, e condizione
non ardisca, ó presuma di qualsivoglia fatto, ó colore aver-
re dal Tribunale di questo Governatore qualunque causa
Civile, ó Criminale, e Rescritto avanti qualsivoglia
Giudice ordinario, ó non via d'appellazione,
ó ricorso, cioé dalle sue sentenze, ó non stando alle date, ma
da esso tenderizzate, come Giudice ordinario della Città
sotto pena di 25. fiorini la quale sia tolta da qual-
unque Persona contrafacente, e cosí diffinendo statui-
mo, e vogliamo, che sia lecito ad ogn'uno di potersi ad-
mirare, che chi l'amirará abbia la terza parte della
pena, l'altra terza parte sia della Corte, e l'al-
tra del Governatore, e dalle sue sentenze sia lecito
d'appellare alli Sig.ri Priori, ó alli quattro Uomini
deputati dalla Corte, secondo i prefati ordi-
ni emessi alla medesima, come sopra, e il
Governatore dovrá ammettere le appellazioni
sotto pena di 25. lire, volendo che questo statuto ab-
bia luogo in tutti i casi predetti, rogato, e fatto

Pubblicato.

Dei giorni feriati

Victrix

Richiedendo la Consuetudine universale, che i giorni
Dedicati al Culto d'Dio, della gloriosa Vergine Maria,
ed alcuni Santi, da quali la Chiesa fà commemorazione con particolare veneratione, e rispetto,
come anche d'quelli, che dalla Consuetudine del
Paese, e dalle Leggi Canonica, e Civile meritano quel
che giorni per l'effetti predetti da quelli, in cui
si suole ordinariamente attendere, e amministrare la Giustitia Civile, quali giorni cadono
sotto il nome Comune di feriato, avvisiamo
a tutti quali sono questi giorni feriati, col
presente Edittale dichiariamo, e ordiniamo, che nessuno
giudici, ed in specie del Sig.r Governatore, e suoi Assessori
non dovranno dar udienza, e intraprendere
il giorno di Santa Vittoria, e da questo giorno al giorno
no della Epifania inclusive. Tutte le Domeniche
che. Tutte le feste della gloriosa Vergine
Maria. Quelle degl'Apostoli, degl'Evangelisti, de quattro Dottori della Chiesa, e de
Sette, de quattro Tempori della Chiesa, e de
meniche del Carnevale fino al primo giorno di Quaresima inclusive, della Domenica delle Palme
sima inclusive, dalla Domenica delle Palme
fino alla Domenica in Albis inclusive, li tre giorni
ni di Pentecoste, e Ascensione del Sig.r Nostro
Domino, e il giorno della sua ottava, il giorno
de Santi,

doppo la festa d'S. Maria d'Agosto, della Vigilia dell'Assunta, sino, che leua la Fiera, del giorno d'S. Gio: sino all'16 d'Agosto exclusive, del giorno s'incominciano le Vendemmie sino all'ott.e d'Nouembre, dalle feste d'S. Croce, S. Angelo d'Settembre, Luserne, e Cadene d'S. Pietro, e S. Gio: ep.e S. S. Antonio Abbate, e di Padoua, S. Biagio, S. Maria Maddalena, S. Caterina d'Nouembre, S. Saluo Franco, S. Nicolò, S. Lorenzo, S. Martino, S. Lucia, S. Leonardo, S. Bernardo, S. Bernardino, S. Valentino, S. Ermete, S. Saturno, e il giorno che prenderà possesso il Sig.r Gouernatore = Dichiarando, che tutti gli atti Ciuili, che si faranno nei sudetti giorni non vagliino, ne tengino d'ragione; Nei Malefitij, Danni dati, e Straordinarij vogliamo si proceda, e terminijno in ogni tempo, alli quali non pregiudichino in conto veruno le feriae.

Capo 66.

Delle Appellazioni da Liure in giù

Comiosiache da Pio Papa 2.o d'Sel.mem. fosse concesso alla Comità d'Aquapendente che fosse tenuto da Dieci Liure in giù à poter si sentirsi graudato ricorrer, e appellare à Sig.ri

Sig.ri

Sig.ri Priori, acciò la giustizia piuola quantità non
sia obligato ricorrere al Preside della Provincia del
Patrimonio, come appunto dal Breve di Sua Santità
confermato dà altri Sommi Pontefici, e così
fin hora osservato, e consuetudine pure così
prende, e stabilisce ordiniamo, che li prefati Sig.ri
Priori, e Sig.ri del Comune, ovvero quattro Uomini
de più stimati dalla Città, quali s'intendino giudici
competenti d'appellazioni, possino ricevere
l'appellazioni sud.e in virtù di che vogliano
no, che sia lecito à tutti, e ciascheduno
nie, che sia lecito à tutti, e ciascheduno
ne giudicare Causa Civile, Criminale, ò
di giurisdizione straordinaria sino alla Somma di Libre
cento giù di denari d'appellare avanti i medemi
cento giù di denari d'appellare avanti i medemi
quali dovranno procedere sommariamente, e
quali dovranno procedere sommariamente, e
decidere in breve tempo, conoscendo la verità,
decidere in breve tempo, conoscendo la verità,
e che il Giud.e, e suoi Officiali siano tenuti ame-
nendere d'appellazioni, e arbitrio sotto pena
nendere d'appellazioni, e arbitrio sotto pena
di 25. Libre, e ciascheduno, e volendo, che li com-
di 25. Libre, e ciascheduno, e volendo, che li com-
passi sia pienamente del loro salario nel sud.o
passi sia pienamente del loro salario nel sud.o
caso, ed'appellazione possa farsi, ò in voce, ò
caso, ed'appellazione possa farsi, ò in voce, ò
in scritto avanti il Giud.e e Priori in presenza
in scritto avanti il Giud.e e Priori in presenza
d'Testimoni, e poi la detta causa proseguire, e fogni
d'Testimoni, e poi la detta causa proseguire, e fogni
d'essa favori d'Instituti in determine d'cinque
d'essa favori d'Instituti in determine d'cinque
giorni

giorni dal dì, che sarà interposta l'appellazione, e sia
stabilito cinque giorni non vi sia più tempo à riprodurla,
et l'Officiale non vi sia alcuna pena.

Rubrica 65.

Le Cause d'appellazioni si determinino dentro un Mese.

Desiderando imporre fine alle liti, e controversie
ordiamo, che se alcuna persona si appellerà dal
Gon.re de' Priori, ò altri quattro Uomini eletti per
cinque gravame, come si è detto nella precedente
Rubrica, i medemi Priori, et Uomini debbano
ammettere la sud.a appellazione, fare l'Instruttione
sentire le ragioni delle Parti, abbreviare i termi-
ni, e decidere la Causa sommariam.te nel termine
di un Mese dopo spedita l'Instruttione sotto pena
à Priori, et Uomini di dieci libre per ciascheduno, e di
ogni negligenza procedesse la Causa dell'Appellante, la
Causa s'intenda deserta, e possa condannarsi nelle
spese, volendo, che in simili Cause non sia le-
cito appellarsi al Presidente di Viterbo, nel caso
contrario poi intendiamo, che tale appellazione
non tenga, e non vaglia ragione.

Rubrica 66.

Quando

Quando non possino chiedersi i denari
per opere.

Perche spesso sogliono nascere liti e differenze tra
li nostri Vassalli sopra le mercedi, ò opere giornate
di più Mesi, ed anni, quali si presumano essere
pagate senza dubbio, ma non si possono provare
il lungo intervallo di tempo, e per ciò ordiniamo che
gli Operarij, i quali hanno condotti il giornale
opera pagabile debbano avere ogni volta la Mer-
cede della loro opera nel termine d'cinque Mesi
la computata dal giorno dell'opera data, altri-
mente passato detto tempo, e non si ricerca, ò
non richiesta in giudizio, ò fuori di giu-
dizio, s'intenda una delle opere essere paga-
ta, e rilasciata non sia più sentito.

Rubrica 69: ex ultima
Del Vendere Possessioni si ricerchi il Vicino.

Volgarmente accade, che quelli cacciano
Padrone della roba sua propria, li fa gran-
dissimo vendere, ed alienare qualche corpo di
beni stabili, con incommodo ricevendo
del Vicino, che volendo provedere col prendere
retratto, ordiniamo, e proviamo, che niuno di cinque

a

ed abitando in d.a Casa, e Territorio possa vendersela
cum Possessione, ò Casa stabile ad altra Persona
si grata non interpellato il Vicino, ò Confinante
la medesima, di quale quando voglia comprare
debba vendersi, e l.a data pretio, e juxta
stijma dovia parlar il Padrone sulla possessione d.a
Casa, ex avanti al Vicario Civile, con citazione
ordinata, altrimente facendo, non solo il P.
rone cada in pena d.i Scudi dieci, e la vendita
sia nulla, ma di più il Sig.r Governatore dovrà
mettere in possesso della Casa venduta
il Vicinore sotto del medesimo il deposito as
scuale del prezzo della Casa venduta.

Fine del Lib.o 2.o del Civile

Dello Statuto di Reggio Vecchia

Libro Terzo

De' Malefizj

Rubrica prima

Del Modo di procedere nei Malefizj

Conforme d'uso nel Foro de' Giudici, e Legisti Ordinarj, del Sig.r Governatore, e Giudice degl'Straordinarj, e Malefizj dovrà subito giustificata ch'avrà querela, o l'addimandata, e letta al Banco d'ingiurie nella Sala grande del Palazzo, e immediatamente nelle Cause tutti li Malefizj, addimandati, ed Straordinarj possino procedere in tutti i giorni eccetto delli giorni festivi, ad udire li Testimonj, e Popolo in detto, e ingrossi atti, fino al la Sentenza inclusive, e dovranno ritenere tutto, e ciascheduna denunzia fatta, e prodotta avanti di loro là ciascheduna Persona ingiuriata, dovendosi da loro ammettere a deporre Padre, Madre, Fratello, Sorella, e altri Congiunti della Persona ingiuriata fino al

al

sino al terzo grado inclusive dà computarsi secondo la
legge Canonica, et altre Conjonti quarantegge ab. dà
Dannato Coitu. Di più potrà fare una simile com-
parsa il Marito per Morte, d'Adoni, et Jazone,
ò è cosa, gli altri non siano indotti, dà non
gli venga ammesso in virtù dà presenti Capitoli, ò
Capitolo d'accordo, nel quale gli Ufficiali predi dov-
ranno dar luce d'ora giurà all'Accusato dà
approvarsi dal Consiglio generale d'provare se prov-
vare dà Accusa, se stassero d'fare dà giurà Uffi-
ciali, papino d'giurà cinquanta dà sorgeal-
cun Processo, ò diminuzione fino à dieci Lire, ed à
dieci Lire in giù, dà l'Accusato non provarà, sa
ggio condannato, et inoltre paghi Anno dà
al Proprietario della Condà, giurando nel giur
ciglio, che la sua accusa è vera, e non Calunniosa.

Rubrica 52.

Della pena dà Bestemmiatori

Qui giurisdizione vuole, che quell'omo potendo
Dio, che vita Creatò del nulla conduce il Mondo,
ogni dà Glorioso, e Benedetto, molto più dal
Nemo dal medemo dando Benefficato. E
pure non mancano figli d'perditione, che

che scordati affatto di Santi timori, che ricevono, con
Cinque d'Demonio non cessano continuando irritare
la Divina giustizia, vomitando dalla bocca d'Inferno
Bestemmie, e parole contro il Suo Sommo Nume, e della
Sua Sma Madre Vergine Maria. Intendendo, e dando
anche benedetto Cristiano la giusta Pena, e Voglio, quando si
pude, dispiò così abominevole giuoco; ed acciò compi-
rendere alla grandezza del quale si vedrà rimediare
bisogni Venirini, pena, e inclinazione, e pena, e pa-
gina Cedola di simile Scrittura d'Contenuto di Morte,
Abbiamo, e ciò giudicato bene ridurre a pena pecuniá-
ria, e afflittiva di alcuno danaro ingrato al suo Re-
dentore bestemmiando il nome di Dio Sommo, e della sua
Sma Madre dicendo = sia maledetto, sconfitto, &c.
pero, e altri simili parole = Laonde in pena di Se-
re tanga alcuna diminuzione di pagarsi in termi-
ne di cinque giorni, e non pagando di detto tem-
pore, il Governatore li farà mettere alla Cate-
na della Piazza colla lingua confitta da una
Tavola, e ciò farà stare sei ore continue, ed acciò
di esempio agli altri. Chi bestemmierà contro gli Apostoli

di Giuramento, incorra nella pena di 25. Scu. Chi poi giurasse falsamente contro i sodi Precetti paghi Scudi 50, e contro altro Cardo 500. Soldi. Chi poi altro spacciando andasse dire = giuro la pelle della Vergine Maria, o altre parole viziose, caschi in pena di 25. Scu. Chi poi spacciando giurasse il Corpo, e Sangue di Cristo, o della sua Santa Madre, paghi di pena 500. Soldi, oltre altre diminuzioni, quali cose non vogliamo restino più gli Ordinarij, ma Governi Malefizij, e per tali declariamo doversi punire nel modo pred.

Rubrica B:

Che il Gov: già Renda Accusa, e Inquisitore

Perde venendo l'Accusatore cessa l'Inquisizione, ad effetto, che l'Officio del Governatore non venga in più parti defraudato, stabilimo, ed ordiniamo, che il med.mo Governatore, e suo Giudice siano tenuti ricercare, e domandare tutte quelle persone, che sarà, sopra scritte ingiuria hanno fatto in parole, che in fatti, e in caso, che l'Accusatore debba comparire in termine di sei giorni, altrimenti stando, come sarà detto alla prima Rubrica, giurare, che l'Accusa sia

vera

Legittima, e non calumniosa, e prove l'Accusa del delitto
colle sue circostanze del luogo, del tempo, e forme de Testi-
monj, dichiarando il Governatore possa procedere in tutti
i Casi di medesimo in qualunque Capitolo, e de-
nuncia di qualunque persona facendo tempo apparire
negl'Atti la requisizione per mezzo del Notaro di Ma-
leficj. Che se mai l'Accusator non provasse, e non
proseguisse l'Accusa delineata, cada in pena di lire
cento, se il delitto cada sotto lire cento, dovendo sotto
pagare 100. Soldi.

Rubrica 4:

Essendo posta procedersi per Inquisizione
Vogliamo ancora, e ordiniamo, che il Giudice pro-
ceda per inquisizione contro ciaqueno omicida, La-
dro, assassino di strada, Ladri publici, e famosi, Ra-
bitori, Monetarj falsi, Falsificatori di Stromenti,
come anche per qualunque persona, o persone con-
tro chi sia, e di più possa procedere come sopra
contro quelli, che tagliano Vigne, Alberi domes-
tici, Guastatori di Campi, e Vigne, e boschi
di, e cureda delle Parti, e per ogn'altro delitto
da lui commesso in virtù del presente Statuto
possa anche procedere contro di quelli
quelli

quelli, che offenderanno i Sig.ri Priori d'Essi ò credutti, ò con-
fatti, giurato l'ingiuria sia pubblica, ò nell'altro modo pro-
cedere contro chi pregiudicasse l'Vino Talbio Lambo Cessor
te, ammarigue Essi altrui ò Commungue delitti
l'simile giurie. Aggiungiamo ò al grande Capito
lo, che il Governatore non possa procedere ingiurie
fatte à Lè medesime, ò suoi Officiali, ma la
cognizione l'simile Causa dovrà essere riservata
al Governatore suo successore, da nelle medesime
non davrà Sindicare, ò cognizione prendere.

Rubra 5.

Delle Adazioni, che si fanno ouer Malefitij.

Richiedendo i naturali, ò vicinanza di prendere, e do-
ver difendere in qualunque motivo ouer ingiuria,
e vicinanza in giudizio di Malefitij, dichiariamo ciò
in vigore del presente Statuto che qualunque Per-
sona che sarà accusata, ingiuriata, ò denunciata
in giudizio una volta sola, e si prenderà Per-
sona citata una volta sola, e si prenderà Per-
sona in persona, e non trovandosi sia citata
due volte alla Casa della sua Habitazio
ne all'undecimo d'un giorno là una Ada
gione all'altra con detta Scritta la Vedova
Contenente il

il Corso del Processo, assegnandoli tre giorni di termine
à comparire avanti il Governatore à giurare, difen-
dersi dall'Accusa, astinenza fatta contro di lui dispon-
do in sue mani, o alla di lui Casa la Copia scritta d'
Citazione. Comparendo poi l'Accusato nel detto termine
dovrà dare domani giurata la approvazione del Confesso
reale, e poi darà la sua risposta in scritto, assegnan-
dogli dal Governatore tre giorni di tempo à produrre
le sue Difese, quel termine spirato, si leggeranno le
Deposizioni de Testimonij, e la publicità del Processo,
e l'Accusato avrà tempo altri cinque giorni à ri-
cuocere il Processo, e dire contro le Deposizioni de' Te-
stimonij, e dopo detto termine si assegneranno altri
tre giorni, dopo i quali il Governatore lo condan-
nerà, come parerà à ragione. Se detto Accusato, ò in-
vitato non comparirà nel termine della Citazione
il Governatore lo farà porre in bando, e publica
Banda, in cui sarà incorso il delitto commesso, se-
condo la Disposizione Statutaria nelle Scale del Pa-
lazzo dal publico Trombetta, e nell'atto del Ban-
dimento s'aspetterà all'Accusato altri tre giorni
di tempo à comparire, e rispondere, che
se mai comparisse in detto termine se

ne, giurà l'esame ammesso à rispondere gratis al Degu-
sidario della Curia à cinque soldi per Carta, ed
altrimente non sia intesso, e fatta che haverà
la sua risposta, e l'haggregarano i termini pre-
detti, che siano compariue nel termine del
Bando, secondo la forma del presente Statuto,
si attia per confesso. Si avverta poi, che leggendo
si contiene nel Processo, Auuisi, ò inquisizione non
caminarà nel modo, e forma prescritta nel pre-
sente Capitolo, il Processo sarà nullo, e di veran
valore. Se ordine alli Scrittori, che non ab-
biano in Deputazioni, ò Officij Pretorio, Giovanni
gratis ciascuno dando del publico Provisione à
piedi delle Scale del Palazzo à compariu
re termine d'cinque giorni, essere com-
parendo, si osservi l'ordine prescritto di sopra.

Rubrica 6.

Nelle Cause, e Processi per Stupro disposto
si osservi nei Processi d'Auuisi, inquisizioni, e de-
nuncie, vogliamo sia tenuto, circa delle pre-
cedenze, che nelle sarranno fatte in tempo del suo
Officio, Sedia, ò della Condanna, ò collocazione nel
termine di

di fre, ad giorni continui dalla detta sigilla del Compa
rendo, o dia gratto della Ragione prima fatto del Comune
o, altrimenti paghi del proprio ingiuriando Ord.

Rubrica 3.

In quali Casi non si proceda ne' Reati ne' Malefizj

Stabilimo, ordiniamo, che non si possa procedere nell'
accusa, o inquisizione d'ingiurie, che passano, o impatti
o in grado tra il Padre, e figlio, i discendenti, o descendenti sino al terzo grado inclusive da com
passi secondo il Jus Canonico, cioè fratelli, e sorel
le Carnali, o Consobrini; Gli, Marito, e Moglie, o
Concubine, Padrone, e Servitore, Padrona, serva,
Chierico, e Scolare in qualsivoglia professione, e pro
cedendosi contro qualsivoglia persone, di Processo
sia nullo, e di niun valore, quando l'ingiuria
non fosse grave, come di ferire, o dare ferite
l'altro ritenendo con effusione di sangue, nel qual
Caso si possa procedere come negli altri di sopra
descritti dalla Ragione, come pure, si un figlio
offendesse il Padre, il Servitore il Padrone, e via
và discorrendo, quali delitti si dovranno condan
nare

nare, ò partire secondo la volontà del Padre, e Padrone ò Pegi-
e non contro la loro volontà.

Cap.o 9.

Della pena d'chi assalta con Arme

Se alcuno assalterà un'altro portando arme incorra in pena
d'cento soldi, e coll'arme in pena d'libre 25
assalto, e inferita, guardando uno andarà contro un'
altro quattro passi, e assaltarlo senza intervallo di
tempo, e giunto dalessa persona, e l'assalto, e
ò il ferire dell'arme, guardando non abbia licen-
za d'persona, e se in tale assalto intervenirà
percossa, ferita, e uccisione sopra della per-
sona, e non dell'assalto predetto sia confes-
so. Se altro seguirà mano all'arme, e non pur
uno seguirà alcuno cada in pena d'cento soldi.

Cap.o 9.

Della pena d'chi comincia la rissa.

Qualunque persona sarà causa d'principio
d'rissa, ò questione, alla quale concorrerà do
uomini armati, caschi in pena d'200. libre,
e nella medema incorra chi li presterà
consiglio, aiuto, ò favore, e chi sarà assaltato, e
andarà

dosse, e disendersi disendendosi non incorra in pena
alcuna, purche succeda con ballanza de inculpa-
ta tutela, che così facendo non sia lecito ad
alcuna pena

Rubrica 50.

Della pena d'accettare i Banditi

Acciò venga tolta la maderia di commettersi delit-
ti, et audacia di Homini facinorosi, e gattivi
venga raffrenata col presente Statuto, e prima
Legge ordiamo, che non sia lecito ad alcuno da-
ricetto ai Banditi col bando di vita, e che com-
mettendo contrafacendo pena di lire 50. di denari
pagarsi senza alcuna diminuzione, che per ri-
cettare Banditi, o Contumaci, e cadde pecunia-
ria, paghi di pena lire 50. e ciascuna volta contrafacendo

Rubrica 51.

Della pena di turbare li altrui possessioni

Non sia lecito ad alcuno ò sia della Città, ò sog-
getto di detta, ò in qualsivoglia modo molesta-
re alcuna persona nel possesso de suoi beni
stabili, ò mobili sotto pena di 50 lire, e ciascuna
contrafacendo, e ogni volta, e tante volte, che sa-
rà il turbatore sarà tenuto restituire alla turbata,

ch avendo occupato giudicio con donà rapbicia, Non sia
ò tenuto alla detta pena quello, il quale haverà oc-
cupato giudicio con motivo d'altri, e per dopo ri-
pigli la repbicia, nè solamente sia condanna-
to in soldi 10 di pena. Cassi poi in pena d'Anco
ra chiunque persumerà con audacia, e te-
merità occupare una Casa stabile, Bag mezo
delli Giurisdicenti sopra detta in pregiudicio
d'altri, ad altra persona, di dare la pena sia
obligato ritrattare il consiglio della Cap.ª giudi-
ca rinovando qualunque eccezione d'Do-
minio, non essendo lecito ad alcuno far ri-
pigliare in pregiudicio della giustitia
ne delli Giurisdicenti.

Rubr.ª 11.ª

Della pena d'Dare Cò pegni

Se alcuno offenderà un'altro colla mano
voto, ò con pugno senza effusione d'San-
gue, caschi in pena d'Ll. 5. Dire, e se con
effusione di Sangue, d'Lire 50. e incapaderà
della Casa, e Casa con effusione d'occhio
ò

ò con prohibitione d'vsta, vsi sia d'pena 100. lire, ò
di più sia obligato l'offensor à detta Spesa d'Me
dico, ò di Medicine, & cheadiano parim.te d'ogni per.
cosa fatta nel Capo. Si alcuno pigliasse vna persona
per i Capelli, ò per la barba, caschi in pena di 25. lire
mà chi offendesse nella gola, ò dalla gola in giù
paghi di pena 10 lire, quando però non vsci
sangue, ad vscendovi sangue lire 25. & ogni
altra volta.

Rubrica 46.

Della pena d'chi bastonarà

Chiunque percuoterà con bastone, ò altro legno
nella gola, ò dalla gola in giù, incorra la pena
d'lire 25. ò di pari à l'offensione d'sangue, e
senza sangue lire 25. e dalla gola in giù
con sangue lire 25. e senza lire 10. Ma più
con dalo percosse venisse à rompere qualche
osso paghi la pena sopra detta, & ciò s'intenda de i
Capi d'Casa, e Case, rompendo ò qualche
osso del Capo paghi di pena 100. lire. Chi
darà per offendere con chiaue d'ferro, ouero
con spada, Sciabica, Lancia, Roncia,
Spada, Coltello, e simili, oltre à sopr.te pena

le nella gola, o dalla gola in giù con effusione d'san-
gue, paghi di pena 100. Lire, e senza sangue Lire 50.
E ciascheduna persona, e volta, e dalla gola in giù
con sangue Lire 50. e senza sangue Lire 25. san-
dosi per il caso, che la tale persona ne venisse
la rottura, o debilitazione di qualche osso la
pena si raddoppi, e cada nella pena di Lire 200.
pella, le mozze braccio, o piede, ne pre-
di. Casi però non siano compresi i Ragazzi di
10. Anni, quali non saranno soggetti ad
alcuna pena, per altro quelli ammazzano
qualche persona, oreccio, o altro membro pa-
gnano la pena di 25. Lire, Medico, e
Medicine ruspante, e il ferido. Se alcuno
getta sassi, o immondezze contro alcuna
persona paghi di pena 100. Soldi, e ca-
chè non ne segua percossa, ma percuo-
tendo in terra con sangue Lire 25. e
dalla gola in giù Lire 50. Chi finalmente
butterà sassi nè tetti alberi paghi
di pena 50. Soldi, e di notte il doppio, e
sia tenuto alla refezione del danno, alla
quale non siano tenuti i Minori come sopra.
Cap.o 14.

Rubr.a 11.

Di chi percuoterà con calci, ò gettarli

Per sfuggire quando sia possibile qualunque per-
cossa, semplice leggiera, ò anco offendere qualche per-
sona con calci, purchè non ne sia effusione di sangue
paghi di pena Cinque Sol.i, nà col sangue Lo. Cinq.
e l'istesso Lì il percosso calciando senza sangue al
suo male, nà cagionando sangue paghi di pena 25.
Cinq. Lì per altro si pretende dolersi, ò compiagno,
nà non calcie, paghi cento sold.i e so. Cinq. più
cade, e con sangue 25. Cinq. nella qual pena
cadeà anche quello, che gettasse real.a sopra
i Capelli. Lì altri parimente offendendo con sas-
se, ò pietre, paghi 50 sold.i e più di dui, Lì
ne sia sangue, alle quali pene non siano
soggetti i minori d'anni 12. anni, i quali
delitto dovranno rimettersi à loro Padri,
acciò li corregghino.

Rubr.a 12.

Del modo la deve si intender la Corda

Non dovrà esser ammesso al governo della Corda, ò
alla sorte del governo, e suoi Officiali alcuna persona Li

giurò di qualsivoglia malefizio, eccesso, e delitto non
precedano indizij legittimi di ragione Canonica,
e Civile spregi, e dileggi, quali indizij dovran-
no manifestarsi dal Reo in Iscritto, e spegnersi
cinque giorni di tempo ad opporsi, e spegnare i de-
tti indizij dichiarandosi aggravandi, che il Giurisdittore,
e suo Giudice non possino mettere nessuno a
tortura, senza licenza, consenso, e sottoscrit-
tione di sei Giudici, e di due Consultori giuri-
di quali tutti debbano essere del corpo
di quello Tribunale, e del Giurisdittore, che
ne dà il suo Cardinale, e sij altrimente si farà
la Confessione del Reo s'intenda estorta
per forza, e sia nulla di fatto, dovendo
di nuovo le cose predette la Confessione di
nuovo ratificare dopo di sede, e di nuo-
va causa. Ricor.to 18.

Delle parole ingiuriose

Se alcuno offenderà il suo Prossimo con parole
ingiuriose, e molte volte offenda una sola vol-
ta, e con una sola parola sia tenuto ca-
dauna di esse, e chi offende con più
parole ingiuriando più persone con
più volte, sia punito, come se offendesse
separatamente

Juno sagramenti. Altri ò che dirà à qualchedun
Sassario, Cornuto, Ladro, Assassino, Bugiardo, ò altri tali
Degni sia punito in 10. Lire, et il detto che dirà
à Persone onorate, et di buona fama = mala femina,
puttana, ruffiana, Troja, imbriaca, maliada,
simili, in tali Casi il Governatore possa pro-
cedere anche per inquisitione alla sua Balia
ria, e sia lecito ad ogn'uno denunciare simili
ingiuriarti, e chi l'accusarà avrà la Terza
parte della pena, e sarà tenuto Segreto. Chi
sarà punito in 10. Lire che ingiurierà
ò Padre, ò Madre, Fratello, Sorella, ò altro Paren-
te fino al terzo grado inclusive, secondo la Di-
sposizione Canonica, ò si impregnerà la Moglie
del Governatore dovrà esso rè immediate con
tutto calore, e procedere ancora per inquisitione
con condennare ingiuriosi secondo sarà avvi-
so al medesimo riguardo di ciascuna sorte.

Rubrica 5.

Della Supplicazione delle Leggi

Sarà anco stabilita Legge Statutaria, ordina-
to, e disposto, che tutte le pene civili, e Pecu-
niarie

ogni, e qualunque Persona, che ingiuriarà, ò con parole,
ò con fatti le persone delli Sig.ri Governatore, Priori, Degn.
tario, Vessilio, ed altri Ministri della Città, avrà la
pena d'una lira d'argento per ogni volta, e più volte,
che tal delinquente sia preso nelle Carceri publi-
che, là dove non capirà, non dovrà esser cavato
fin tanto, che dal Governatore, ò altro Officiale
ingiuriato non gli verrà condonata l'ingiuria
colle spese giudiziali, luogo, tempo, e persona in-
giuriata, e nelle medesime carceri ancora quelli,
che ò dali delinquenti saranno aiutati, consigli-
ati, favoriti, sia d'oppinione similmente, che venir nè
malefizj commessi il giorno di Pasqua di Resurre-
zione, ed i due giorni seguenti, il giorno Vigilia
del giorno della Madonna del Fiore, e della
Madonna d'Agosto, siano pariment, leggi cata
nè Malefizj commessi d'notte, ciò del loco della
Campana del Palazzo in sud, ed il suono della
Campana di S. Maria la mattina all'alba, ed
anche nè Malefizj, che seguiranno frà persone
communelle, ambo Cittadini, e Paesani,
e s'intenda frà persone diverse non sia
le scritto

scritto nel libro de' Casati, e non faccia qualche
professione, ò scritto nel libro della guardia de'
Cavalieri. Raddoppieranno ancora le pene con-
tro de' commettenti delitti, e Malefitij nel Confino,
e rispetto della Piazza del Comune, nel Palazzo
basso d'sopra, quando di sotto, nella Loggia,
luoghi Pij, e avanti il Sig. Governatore, mà
vogliamo, che le pene, quando concorrano dop-
piate una volta non si possino raddoppiare
più. E stessa duplicazione di pene intendia-
mo in qualunque impedita, che non si possino Morti
alla seppellitura, ò le spose quando vanno à
Casa del Marito, e in questi due ultimi Casi
s'intenda, se abbia luogo solamente di quei Male-
fitij, che si commetteranno fuori quelli, che si
ritroveranno presenti ad accompagnare il
Marito, ò la Sposa, e non in altro luogo,
ò esercitio.

Rubr.a 16.

Del Beneficio della Fede.

Chiunque ignorantemente confessarà il Ma-
lefitio, ò delitto, nel quale venisse occupato,
e che sia sopra ciò condotto dinanzi Giudice
goderà del beneficio della remissione
fatta

pena della quarta parte della pena, nella quale debba
esser condannato il reo della detta. Chiunque poi nel
termine d'un giorno naturale la Pace della parte of-
fesa, o il giuramento publico, o giudiciale prestato, e
con l'ottimo degno di fede, e prodotti giusta il uso
al Governatore, o suoi officiali, o pure avanti sia data la
sentenza, debba il carnefice dell'altra quarta parte di
pena, e sia pagata al doppio all'altra quarta parte,
e questo s'osservi ancora nelle cause d'danni dati,
o grandinosi.

Cap.o 19.

Della pena d'congiurati, o cospiratori

Qualunque persona, che saperà, e congiurà sopra
o cospirerà altrui di morte, o di rottura, o
in pena d'cinquanta libre, e se d'notte, il dop-
pio, ove che si sia tenuto all'emenda del Pa-
drone, e alla restituzione di quello mancherà,
e resti altro dichiarazione di pena.

Cap.o 20.

Della pena de Malviui, o Incendiatori

Venera

Veruna persona di qualsivoglia stato, grado, e condizione, che
sia, ardisca, ò presuma in alcun modo esercitare, ò far eserci-
tare ogni, ò far giuocare alcuno sopra l'incanto, ò indovi-
nazioni sotto pena di 100 lire di denari in contanti,
e pericolose, ed in cui legge lira, della qual
pena la metà sia del Comune, la quarta par-
te del Governatore, e l'altra quarta dell'accusa-
re, nella quale cada ancora chi darà consiglio, aiuto, ò
favore.

Rubrica 21.

Della pena d'chi fuggirà di Palazzo.

Statuimo, et ordiniamo, che s'alcuno, qualunque
modo, e sia, qualsivoglia comando fuggirà dal
Palazzo di giustizia senza licenza del Governatore, e
suoi Officiali cada in pena di 25 soldi senza alcuna
diminuzione, e ciascheduna volta, e non potendo pa-
gare, ò essendo forestiero, ò sospetto di fuga, sia tenuto
dove è dovuta giustizia, ò debito, ò pena, e quali fosse
condotto, ed avendo data la sicurtà, e fuggendo, cada
in pena di fuggir d'ciò, che stava richiesto, e sia
il Governatore, e suoi Officiali facendone
diligenti in far dare la sicurtà in chi è

è sospetto di fuga, e quello seguisse, portino quel del proprio debito ciò loro vorrà pagare il fuggito, danno, e spese fatte, che per danno detto, ed ordinarij, e spese del detto processo, ò sopra detto fuggì non bodorà sicurtà, sia del Caso sia pena prigione finche pagherà quanto deve.

Rubrica 21.

Della pena di compre de Carceri

Volendo, che le Carceri siano sempre ben governate ordinamo, statuimo, che il Maestro compra le medeme, siano Carceri serrate, e sia la chiave del Cancelliere, ed ogni sera debbia intrare l'guardiano, e malefitij, e alora Capo Comunale, e si sarà bisogno in esse debito, che al hora pagare quanto deve al suo debitore, dovrà pagare altrimenti alla Corte in dietro, dovrà pagare al Cancelliere, e suoi officiali come di pena, e del Governatore, e suoi officiali come di pena, e che sia Carcerato un solo giorno, e la Carceri. Non obstante luogo simile pagando danno, e spese fatte, che siano debitori della Corte, e parte, e altri, i quali non possa essi, ne alcuna persona della Carceri, e non

li

li vien permesso dalla Comune sotto pena d'vn Scio
con l'officiale, che contrafarà, subito sia leuato dalla
sua carica non possa esser mai più in alcun officio
di Corte d'Malefitij, ò danno dato, ò altra persona
di, sotto pena della vita, mà sij Carcerà, e sij in
arbitrio del Palazzo.

Rubrica 26.

Detto uditij, e sijno de Malefitij, e delinquitij
Statuimo, e ordiniamo, che qualunque inquisito,
accusato, ò denunciato, che fondatamente confessarà
il suo delitto, ò sarà vinto accusato, sia rimessa
la quarta parte della pena, ò un altra quarta
parte sij li sia rimessa, quando nel termine di 20.
giorni li sij data la sentenza definitiua passata
detta parte, che l'accusa, ò denuncia, e li valere
in Corte d'Malefitij, danno dato, ò straordinarij sia
data al Camarlengo del Comune avanti sia data la
sentenza, poder i sopradetti, e gli officiali
siano tenuti, sotto pena di vn
Scio e mezzo, e non si possa più grande sentenza
dare, ò legge alcuna in contrario non ostante.

Rubro 24.

Della pena d'vn robbare Carrige, o Fino.

Qualsiuia persona, che robbarà grano in Orgne, ò Carrige, ò Fino alcuno, e di quello seguirà di giorno cada in pena del Condotto, e ciascuna grossa, e Mamma d'Carrige, o Fino. Chi poi robbarà grano, orgio, ò de, ò altri legumi Predabili paghi di pena lire 25. di giorno, e la notte il doppio, e non pagando cada in pena seguirà il furto, computandosi ciascheduna emendando al danno del Padrone, e pena essere arrestato dal Capitano, e che l'arrestato predetto sia obligato alla pena, e delinquenda, e non volendo, ò volendo pagare detta pena sia carcerato, e stando in Carcere non habbia emendato il danno, e la pena.

Rubro 25.

Della pena de' falsi Testimonij

Per torglier di mezzo i pregiudizij, che con frequenza di fatto vengano dalla mala conditione de' falsi Testimonij, statuimo, che chi al contro i falsi Testimonij, statuimo, che chi al cuno seguirà d'iniquità produrrà in giudicio falsi testimonij in cause civili, ò criminali, seguirà pena de Lire 50. di testimonio, e volen

et

ch'il Testimonio sia condannato in cento lire, e se non pagarà detta pena sia ammirato, e condotto ai luoghi publici della Città, e poi imposto prigione, dove sia ritenuto sin tanto non pagarà detta pena pecuniaria. Se alcuni poi facesse, ò scrivesse qualche falsità, ò facesse fatti, ò scritture falsi, ò venisse à quello con pena capitale. Se alcuno facesse scrittura, ò istromento, cada in pena d'800. lire, e non pagandole nel tempo della condanna, sia come sopra ammirato, e poi d'novo condotto, e condotto al luogo della giustitia gli sia tagliata la mano destra. Che falsando, farà moneta falsa sia punito colla pena, che viene prescritta dalla legge.

Rubrica 26.

Dell'Homicidio, e sua pena

Dandosi il caso, che alcuno sicilendo commetesse qualche Homicidio, ò dentro alla Città, ò suo territorio ino oridei del presente Statuto vogliamo, ordiniamo, che il Forestiero sotto pena d'lire 500. sia tenuto, e obligato tornare la Campana del Comune circadiabandi, e far condotto dal Connestabile ai luoghi publici della Città, che nel vedere

Seruo andasse sotto pena di 50. lire, ò presumà prestar aiuto al Micidiario scientemente, dare, nè dargli Consiglio, ò fauore, e ricordo di sottrarsi, e fuggire, e prohibendo ogni via più pigliar ch'alcuno sia tenuto inseguire, e seguitare il detto Micidiario fino ai Confini di esso Territorio. Intendendosi però sia presupposto seruito vn'anno al detto Gouernatore, dal quale venga condennato alla pena Capitale. Nè à caso non venisse à notitia della Corte, il Gouernatore douerà condannarlo, e darlo alla morte naturale, venendo poi in alcun tempo in potere della Corte, sia fatto morire col taglio della Testa. Chi commettesse omicidio difendendosi con moderanza la inculpata tutela in modo, che non potesse in alcun forma scansare il pericolo, considerata la qualità de tempi, del luogo, dell'arme, e della persona, non sia tenuto à pena alcuna, e il detto si dicano ancora del Micidiario, che ammazzasse altri difendendosi, che seguitasse, e quello douerà difendersi là, ouunque Corte si trouerà. Vogliamo ancora, che i beni del Micidiario siano confiscabili, et applicabili alla Camera

et

di il Padre sia derubo, ò il figlio fino alla legittima quan-
do volse venga condannato dal Governatore, ò per con-
fessione, ò per contumacia, debuti in contrario non
obstanti.

Rubrica 20.

Dopo l'anno non si proceda in nessun atroci
delitto, che sia commesso, perche delitto, ò accusa,
il Governatore, e suoi officiali avranno tempo
un anno à procedere contro i delinquenti, il
quale ò passato intendiamo li sia precluso
il termine, nè possino più procedere, e facendo
il Contrario, ogn'atto sia nullo, nè tempo d'anno
benchè giurato in relazione vogliamo non abbia luogo
nei delitti atroci, nè quali vogliamo si possa pro-
cedere non solo dopo l'anno, ma in qualunque
altro tempo.

Rubrica 21.

Che i forastieri, che arrivano diano sicurtà

Se alcun forastiero verrà ad arrivare, ò far inquisitione
contro alcun Abitante in questa Città, non sia tenuto, ne
ammesso, se prima non dà idonea sicurtà di provare l'ac-
cusa, ò inquisitione, e non provando sia tenuto à quella
pena, che sarà d'arbitrio, e ciò s'intenda solamen-
te

le dove non costa malefizio, dove si corderà manifestarsi del Malefizio, non sia tenuto dare alcuna sicurtà, nè sarà in arbitrio, et ammesso come i Paesani

Capo 29:

Li gentelli, che offenderanno gl'Officiali sottoscritti, et ordiniamo, che ne luoghi sia di tanta autorità, presunzione, o demerito, che ardisca ingiuriare con parole, o con fatti il Governatore, Podestà, Depositario, Cap.o o altri Officiali del Governatore, o che li faccia con parole calde un pezzo di candela viva, o che dia le parole ardisca percuotere alcuna delle persone sudd.e con mano vota, paghi di pena lire 200. e se ne uscirà sanguelire 300. e nell'istessa pena incorrerà ancora chi li percuoterà tenga sangue con alcuna sorte d'arme, o istrumento sanguinoso paghi di ciascuna volta lire 400. e nella medema pena incorrano quelli, che daranno à simili delinquenti aiuto, o favore. Se altri poi offenderà alcuni Officiali del Comune caschi in pena suddetta, et qualunque Capitolo del presente statuto, vogliamo, che il Governatore, et Vicario habbia facoltà di stare, o fare stare Officiali non possano

offese=

procedere da se medesimo, mà il di lui Luogotenente dovrà farlo nel giorno Mer del suo Officio sotto pena di 50 lire avendone informazione, e notificà.

Rubro 30.

Che non sienbi, ò esca fuori, che le Porte Veruna persona di qualunque grado stato, e condizione ardisca uscire, ò entrare dentro la Città, ò altri luoghi, che dalle Porte solite sotto pena di cento lire la notte, e 50. di giorno oltre dover stare prigione dieci giorni, volendo, che niguno possa accettare i delinquenti, e l'accusatore guadagni la terza parte della sud.a pena. Sotto pena poi di lire 100. non sia ardito ad alcuno sforzare, rompere, ò aprire le Porte con chiavi contrafatte, ò false, come ancora non sia lecito entrare, ò uscire dalle dette Porte contro la volontà delle Guardie, ò sforzare le medeme sotto pena di dieci lire, e la Guardia sia creduta con un solo testimonio. Finalmente, se alcun Officiale del Governatore proibisse à chi si sia il non uscir dalle Porte, e Casa di Dazj, e Collette, e disubbidirà cada in pena di soldi cinquanta senza alcuna diminuzione.

vacat Rubro

Rubr.a 81.

Della pena d'imendiare biade

Chiunque temerariamente ardirà mettere fuoco in biade, ò sia pieno, ò altre cose altrui, ò caduchi nè campi, ò nell'aje studiosamente, paghi di pena 50. lire, e risarcisca al Padrone il danno, secondo sarà giudicato dagli Stimatori della Corte.

Rubr.a 82.

Della pena de' Borgarolli

Stabilimo, ed ordiniamo, che non sia lecito ad alcuno tagliare, ò rubare boschi, ò borselli altrui destinati, e con animo di rubare, altrimente che la restituzione del danno al danneggiato, paghera di pena cinquanta lire.

Rubr.a 83.

Della pena della Simonia

Se alcuno sarà che sollecitò nè Contratti d'Officij, se alcuno Officiale del Governatore commetterà Simonia, ò baratto d'esercitare in pregiudizio della Giustizia, e del dovere paghi di pena 25. lire dentro il termine di 10. giorni, e sino di 20 giorni dopo data la sentenza non

non paghi la detta pena sia frustato publicamente per la Città, essendo di provare le cose sud.e la deposizione d'questo testimonio degnie d'fede, e nella medesima pena pecuniaria incorrerà qualunque officiale, che riceverà simonia, o si lascierà corrompere dalla via della giustitia, et li Rettori e loro officiali siano tenuti sindicare i medemi sopra tal particolare, e trovandoli colpevoli, condannarli, e mancando, cadino essi medesimi nella pena predetta.

Rubrica 34.

Che i Banditi non si accettino alla fede

Nessuno, che sia Ribelle, o Bandito, o condannato entri dentro la Città, e suo territorio, o distretto sotto pena doppia d'quello sarà bandito, o condannato, e ciascuno possa offendere, e qualunque la presente guardia della pena.

Rubrica 35.

Che nessuno colga i Beni della Città

Imponiamo inoltre la pena di pena a chiunque toglierà, e porterà via vacche, grabe, tavole, canali, calce, pietre, legnami, e altre cose, e masseritie della Città ogni volta, e ciascuna cosa presa asportata, et abbia la detta

p.e parte della pena, come anche dei consegue, ò sono
ogni Fiere, Stigliori, ò altro del Comune, contro del
quale si possa procedere anche p.e inquisizione,
e dei sia servato Colgovole stil servido, come
se è detto d'sopra.

Rubr.a 36.

Che non si comprino Bestie forastiere

Non sia lecito ad alcuno comprare, ò ricettare
Bestie, che siano stradeggiate ò predate in
giostra: in qualsivoglia modo sotto pena di
so. cinque à chi le comprerà, e volere alla pe.
pena sia anco tenuto alla restituzione
delle medesime al vero Padrone, ed il Sig.
Governatore sia tenuto costringerlo real
mente, e personalmente. Tenendo esso alcun figlio,
fratello, e Parenti, che avesse accudesse
a detta Compra delle Bestie sud.e

Rubr.a 37.

Della pena d'chi consegue Colombari, e Colombieri

Se alcuno consegnerà Colombari altrui, dove
siano Colombe, ò entrerà nei medesimi per
pigliarne pagherà di pena cinque lire,
ed il doppio con poter essere ammazzato da
tutti, e chi l'accuserà avrà la terza parte della pena.

Di più

Vi giuri, ne alcuno ticarà intorno à Piccioni, ò altre inabetie offensive con balestre, ò altr'armi, sotto pena d'una vinta soldi, e sotto pena di soldi dieci, non possa prendere colombe all'esca, ò all'acqua, e dei Lacciaroli, oltre all'ipso facto incorso, ancora cada in pena, volendo nondimeno contro questi tali procedersi anche per inquisizione.

Rubr. 89.

Della pena di guastare i Cappelli.

Ordiniamo ancora, che nessuna persona con Asse, Cuna, ò altre ingegni Cappellari alberi, ò rubbi, ò porti via Cappelli sotto pena d'cinquanta soldi, e danno doppio, e ciascuno possa accusare, e sia creduto con un solo testimonio, come anche non sia lecito ad alcuno rompere, ò guastare l'Appiccate alberi sotto pena d'cinque lire, contro di quale il Governatore procederà per inquisizione, e questi siamano l'Assi de Cappelli sia lecito ai Padroni di medesimi entrare nell'alberi possessioni, e recuperarli senza pena.

Rubr. 90.

Della pena di balestrare dentro la Città

Nessuno dentro la Città, ò Cavedi balestra, ò

balestra

re, ò Venetie, sotto pena d'80 soldi, à riserva del Lazaretto nuovo, dove si possa biave liberamente, sotto pena di corpo d'pena arbitraria.

Rubbo 40.

Di che qualità, Vergini, Zitelle, e Vedove sia punito colla pena ordinata dalla Legge qualunque rapisce alcuna Vergine, ò forza la conosce fuori di luogo carnale. Chi poi rubbò Vergine, ò Vedova senza conoscerla carnalmente, paghi pena 500 lire, ma se conosce la Vedova di buona fama, sia data di pena la Testa, e dell'Heredi pena capitale. Chi forzò conosce una donna di mala vita di buona fama, non essendo ò di buona fama paghi cento lire di pena, e sia qualunque di loro di pena: possa il Governadore proceder contro, di tempo, e inquisizione, sicome delli delitti non descritti in questi. Di più se alcuno commetterà sacrilegio, ò incesto sia punito colla pena Legale, e se alcuno conosce una Commare sia anco privo. Di più, chi conoscerà Vergine, Maridada, ò Vedova d'Concordia, e Compagno paghi cento Lire di pena, et in caso di Povertà

non

non possa procedere, ò non habbi assenso del Marito, del Padre, ò Parenti sino al terzo grado inclusive secondo la Legge Canonica, e non in altra forma, e facendo il contrario gli atti siano nulli, e di nessun effetto.

Rubr.o 41.

De' Sodomiti, e Contrapenti Monache

Essendo la Sodomia cosa delitto, che provoca l'ira grande di Dio, e gastiga severissimamente il Cielo, come appare per li sacri Scritture, e volendo Noi contenere ogn'uno del Popolo nostro Regio, ordiniamo, e proibiamo, che chi commetterà Sodomia in Casa Maggiore d'anni 18. Anni sia bruciato vivo, e essendo Minore d'anni 18. ma maggiore d'anni 14. paghi cinquecento Lire di pena, la quale Pena paghi nel dominio d'hà assegnato nella Condanna, sia frustato per li luoghi publici della Città, e se sarà Minore d'anni 14. paghi cento Lire di pena, e essendo altrimente d'hà sia frustato colla Berta nella Sala del Palazzo, essendo più Maggiore d'anni 14 anni sino alli 18. paghi 300. Lire, ò altrimente sia frustato publicamente come sopra. Chi finalmente essendo ammogliato

segue

segue condanni, qualche Monaco consegnerà à Padro-
ne del Monastero sia condannato in Scudi cinq di
pena, è quale se non pagarà dentro il termi-
ne assignato, gli sia tagliato il Mantello, ac-
ciò serva d'esempio agli altri.

Rubrica 41:

Delle Condanne da farsi

Il Sig. Governatore, e suoi Officiali siano de-
putati, ed obligati condannare tutti i Malfat-
tori di Malefizij, e danni dati conforme alla pena
sopra ciò prescritti, quando in
qualche delitto emenda del danno ai Padroni,
eccettuati quei mali, nè quali si proceda
ad'Inquisizione, Capitania, ò Commissione di Beni
fatti della Corona, ove i Processi non si cancel-
lino, se prima non sia soddisfatto il Deposito
della pena, ed il Padrone dell'emenda del
danno, e del confessato paghi Carlini quindici pena,

Rubrica 42.

Come vogliano i Processi

I Processi d'accusa, inquisizioni, e senden-
ze, vogliano, che detti abbino il suo princi-
pio, e compimento d'ragione piena, pur-
che sopra del Malefizio, e del delitto, non obstante

sopra

le predette, ed alcune solennità, ò sordanze celebrate dal Rè
vogliamo, dichiariamo ancora, che il Minore di 25. anni,
Maggiore però d'età, possino stare in giudizio senza
autorità del Padre, ò del Curatore nei Malefizij, che
i Processi fabricati contro i medesimi siano validi:

Rubrica 44. e ultima

Delle oblazioni nè Malefizij

Perchè molti errori, e la maggior parte delle
volte gli huomini ad impeto, e subitamente, e poi
dopo avvedutisi sogliono di ciò pentirsi, e mal con-
tenti, e querelosi, in virtù del presente Statuto
vogliamo, che se alcuna persona commetterà
alcun, e per ciascuna delle predette cose dentro
l'oblazione, e licenza di leggiere dalla med.
il Sig.r Governatore, e suoi Officiali debbano am-
mettere, e condenare, e non procedere più oltre
in detta causa, purchè detta oblazione
paghi al Camarlengo per ogni delle predette cose
so. soldi, e de X. con Cielo à 25. paghi so. soldi, e
di quelli sopra alla somma di cento paoli, e non
più, e ciascuno delitto, e misfatto del detto
Commandatore al Governatore, da dovrà rego-
larsi secondo l'ordine sotto pena di 25. lire, à pena
dell'infrattibilità

delitti, nè quali l'abolizione non si possa ammettere, e
vera sua Corte, cioè Sodomia, Incesto, Omicidio, casto
di Vergini, ò Monache, falsità, incendio doloso, fa-
cocini, Sortilegi, furto, ed altri delitti commessi
in persona degl'Ufficiali della Corte, della Co-
munità, ò della Corte della Provincia, nelle
quali pene gravi delitti atroci, come con arme
da fuoco, pietra con effusione di sangue, muti-
lazione di membri, fratture d'ossa, e delitti
simili, nè quali non possa concedersi in ve-
run caso l'abolizione, e se il Governatore, e
suoi Ufficiali l'ammettessero, siano condan-
nati in cinquecento libre d'oro, e cia-
scheduno, ed ogni volta, e sopra ciò debbano ren-
dere conto al Sindicato, che si fa in fine
del loro Officio.

Fine del Libro terzo de' Malefizij.

Dello Statuto d'Acqua vendendo libro quarto

Dei danni dati

Rubrica prima

Come si debbano fare i danni, e danneggie

Gli Compositori delle Leggi, e Statuti sono soliti sommariamente attendere, che non succedino danni ingiusti, e che gli Uomini si debbano astenere dal danneggiare furono ingiunte ai danni le pene, alle quali ipsi sono soggetti quelli, che danneggiano, e passano gli abbreviamenti, prohibitioni, e rotte. Volendo dunque noi proceder à simili inconvenienti, abbiamo giudicato bene unire alle predette Leggi l'osservanza di quella della Città, e suo distretto. Stabilimo, e ordiniamo, che si eleggino ogn'anno della Corte, o dalli suoi Rettori, e ciascuna volta che sarà bene, o due, o siano guardiani, secondo parerà a medesimi, e richiederà il tempo, e la stagione, quali guardiani, debbano aver cura, che

che non succedino danni, e succedendo, importino la pena
in arbitrio all'Officiale del danneggiato, ò al Consolino
secondo gli verrà ordinato dal Giudice, ò Priori, ed il pa-
drone Giudice facendo avvertire Notaro pratico, ed
perito in questa Materia, il quale scriverà tutte l'
inventioni, ed Atti, che gli verranno date, notan-
do il danno, il nome del Padrone danneggiato, Pe-
gnorado, il luogo del danno, e due Confini, il nu-
mero delle Bestie, e la qualità del danno, ac-
ciò non si commetta errore, e se il medesimo
danno sarà negligente in scrivere le cose
sudette passi per ciascuna volta dieci Lire di pe-
na, e ciò s'intenda in ciascuna inquisitione,
che si farà. Ogni Officiale giurando di
giustizia al Padrone della pegnorazione dì
sarà stato quello, che l'avrà denunciato,
ò inventione, ò inquisitione si farà rogato,
e non facendolo passi dieci Lire di pena.

Rubrica.

Del Modo di Maggiare i Castagneti.

Stabiliamo, e ordiniamo, che ogniuno ardisca,
ò presuma tagliare alcuni Castagni in
Castagneti altrui sotto pena di cinquanta
Lire, e s'intenda al giudizio alcuni debbi la

fronde

fruttò, paghi il loro. Vogliamo ancora, che niuno
in la Magnifica Casa di Pretella, benche sieno pro-
pri, senza licenza del Sig. Governatore di Spoleto del
tempo di Vendemmia, in verun modo li possino
tagliare ne' proprij, ma anche in quelli, ci
si ritrovino condotti sino alla quantità di X. per-
tiche Veneziane per uno, e cinque di tutti i legni.
Vieto di Castagneti, facciano danno, e siano Casa-
tori, Casadi, o altri officiali del Comune paghino
la pena doppia, e risarciscano il danno a Padroni,
e sia lecito ad ognuno accusarli. Vogliamo ancora,
che non sia lecito a niuna persona portare via
dalla Città, e suo distretto alcun albero di Castagno
senza licenza del Consiglio sotto pena di X. scudi, la
qual licenza dovrà essere in scritto, e se farà
domandata del Gov. questo dovrà darla, e farne
bolletta, con darsi giuramento, che
vuole à tagliare nel suo Castagneto, e quan-
che sia lecito à ciaschuno officiale fare inqui-
sizione, e prodere, e invenzione, salvo sempre
officio del Mag. del Dannodatore, e sue Ufficiali,
e gli ordinato Bo. giurati, e non più. Che per ogni
un comprato Castagneto tagliare, possa in quello
tagliare [illegible]

Liberandi, e l'istesso possi fare in Autei, che fossero trouate ai Campi, sin luoghi del Padrone, e deue ridurre à danno. Che castani, pomi d'Castagno secchi non incorrano in pena alcuna, e così dicano le Castagneti, ouero Vigne, Campi, e Alberi alcuni, che castani incorrano nelle pene dette di sopra.

Rubr. 6.

Che le Bestie non entrino in Castagneti, ò altre

Sia prohibito à pascere nè Polledri, Palare, e sol
ne alcuni alli Bovi, Vacche, Caualli, Asini, Mu
li, Capre, Becchi sotto pena d'vngua soldi, sin
che siano leuati i Confini delle Vigne coll'obbli
go d'emendare il danno al Padrone, non salvo
ch'il Caso, che le Bestie fossero trouate in Sola
ne, ò Pollonchi lontano d'vigneto delle Vigne che
fosse spedale la sua anni in piè, e la sua
anni in sè, considerato che delle Bestie non
possano approssar danno, non vogliamo che
siano tenute ad alcuna pena.

Rubr. 7.

Che nessuno colga, e peschi alcuni

Vogliamo similmente che non sia lecito à alcuna per
sona

sora sopfiore, e jordar via legna, ò fano vendi, ò fano
fendre taglade là altri sotto pena d'vna soldi cia-
dauna persona, e dell'amenda del danno del Pado-
ne, & che non s'intenda d'vsoge, e taglade fende
non daglade, che dovsano servire p vso d'forna-
ce, ò p d'forno. I Fornari ò fano denanti osser-
vare il Capitolo sora i Fornari, come s'dvsa
legende libro dell'arte, e negli Extraordinarij.

Rubr. 8.

Delli Bestie grosse, che danno danno in Vigne, orti
Perla presente Legge ordiniamo, che non possino entra-
re in Vigne piene, orti lavorati, dove sano semi-
nate herbe domestiche, e forza, ò Bovi, Vache
Giovani, e altre Bestie grosse sotto pena d'vn
soldi dauno p ciaschedun Bestia, che ciaschedun vol-
ta, senza diminuzione oltre l'emenda del danno,
e spendoli lavoro più d'vn soldi paghi il danno se-
condo la stima, e la Bestia tagliata sia
In Vigna voda ò, ò in altre luoghe vogliamo ch'
fano soland: x. soldi d'pena il giorno, e la notte
il doppio. Le Bestie grosse, che danno danno in
piano, biade, legumi lendo il Vigo d'Marzo pie-
no p pena 5. soldi, e del giunò a Settembre sia soldi 2 pena
colla